



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 130

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 11 dicembre 2013

I N D I C E

Giunte

Regolamento:

Plenaria (*)

Elezioni e immunità parlamentari:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 9) Pag. 5

Plenaria » 5

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Plenaria Pag. 13

2^a - Giustizia:

Sottocommissione per i pareri » 15

Plenaria » 16

5^a - Bilancio:

Plenaria » 23

6^a - Finanze e tesoro:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 13) » 191

7^a - Istruzione:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 39) » 192

Plenaria » 192

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 40) » 196

9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 37) » 197

Plenaria » 197

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 38) » 199

10^a - Industria, commercio, turismo:

Plenaria » 200

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione Giunta Regolamento verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 130° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari dell'11 dicembre 2013.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica con Monti per l'Italia: SCMPi; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPP; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

12 ^a - Igiene e sanità:	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 42)</i>	<i>Pag.</i> 204
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 43)</i>	» 204
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 50)</i>	» 205
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	» 205
<i>Plenaria</i>	» 206
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:	
<i>Plenaria</i>	» 214

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 238
---------------------------	-----------------

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 243
<i>Ufficio di Presidenza</i>	» 248

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

<i>Ufficio di Presidenza</i>	» 251
--	-------

Vigilanza sull'anagrafe tributaria:

<i>Plenaria</i>	» 252
---------------------------	-------

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

Mercoledì 11 dicembre 2013

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 9

Presidenza del Presidente
STEFANO

Orario: dalle ore 13,30 alle ore 13,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

**Plenaria
23^a Seduta**

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 14,05.

VERIFICA DEI POTERI

Verifica dei titoli di nomina di senatore a vita del maestro Claudio Abbado, della professoressa Elena Cattaneo, dell'architetto Renzo Piano e del professor Carlo Rubbia

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 4 dicembre.

Dichiarato chiuso il dibattito, il PRESIDENTE, in qualità di relatore, replica ritenendo preliminarmente doveroso soffermarsi su alcune questioni sollevate nella precedente seduta, espressione di un confronto che, anche in questa occasione, è stato arricchito da analisi, spunti e valutazioni di indubbio interesse.

Con riferimento alla sussistenza ed all'ampiezza del potere di verifica dei titoli di ammissione dei senatori a vita, giova ricordare che tale potere è fondato, analogamente a quanto accade per i senatori elettivi, da una serie di norme: infatti, l'articolo 66 della Costituzione, l'articolo 87, ultimo comma, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 – applicabile anche al Senato a norma dell'articolo 27 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 553 – e l'articolo 19, comma 4 del Regolamento del Senato attribuiscono al Senato stesso il controllo sui titoli di ammissione dei suoi componenti, senza distinzione tra senatori ordinari o vitalizi. A tali norme, si aggiunge poi la disposizione specifica contenuta nell'articolo 19 del Regolamento per la verifica dei poteri, avente ad oggetto la verifica dei titoli di ammissione dei senatori a vita.

La facoltà presidenziale di nomina, accompagnata da un'ampia libertà di valutazione, non comporta necessariamente che essa possa essere esercitata in modo del tutto arbitrario, così da escludere qualsiasi tipo di controllo. Se il Capo dello Stato è libero di esercitare o meno il suo potere, una volta che ha deciso di esplicitarlo non può non sottostare ai requisiti indicati dalla Costituzione, requisiti la cui sola presenza rende plausibile e necessaria la sussistenza di una verifica che dovrà essere concretamente esercitata dal Senato nell'ambito dei poteri riconosciutogli ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione. Queste indicazioni, confortate da ampia ed autorevole dottrina, trovano poi conferma nella prassi repubblicana che ha visto effettuata per tutti i senatori a vita la normale verifica da parte della Giunta delle elezioni, con successivo annuncio in Assemblea della delibera di convalida.

Chiarito il fondamento costituzionale e regolamentare del potere di verifica, occorre soffermarsi sulla sua portata ed ampiezza che non può prescindere sia dall'esigenza propria del Senato di non vedersi ridotto a svolgere funzioni meramente notarili in relazione all'atto presidenziale, sia dall'autonomia che deve essere riconosciuta al Capo dello Stato nel procedere alle nomine a lui affidate. Di conseguenza, si può sostenere che il controllo non sia di esclusiva regolarità formale, ma nemmeno un controllo di e nel merito che, inevitabilmente, finirebbe per snaturare l'istituto, rimettendo l'esercizio di una facoltà presidenziale all'arbitrio dell'organo titolare del potere di verifica. L'unica soluzione percorribile è dunque quella di un controllo di legittimità formale dell'atto di nomina, che senza implicare valutazioni di opportunità o di merito comparativo da parte della Giunta, consenta comunque un suo intervento attento ed autorevole.

In primo luogo, la Giunta dovrà provvedere quindi all'accertamento della regolarità formale del decreto di nomina (forma del decreto presidenziale, firma del Capo dello Stato, controfirma del Presidente del Consi-

glio) per poi procedere alla verifica del possesso da parte dei nominati dei requisiti prescritti, ossia nascita, cittadinanza italiana, diritti civili e politici. In tale ambito, se necessario, la Giunta potrebbe attivare i poteri istruttori attribuiti dall'articolo 2 del Regolamento per la verifica dei poteri, richiedendo ulteriore documentazione o materiale probatorio.

Nella fattispecie in esame, non ricorrono comunque tali estremi e tale tipo di controllo deve ritenersi favorevolmente superato, tenuto conto che risultano acquisiti e del tutto regolari gli atti evidenziati, comprendenti la dichiarazione sostitutiva di certificazione inerente la nascita, la cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici, resa dagli interessati ai sensi dell'articolo 46, lettere a), c) e d) del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo un modello apposito nel quale si richiama l'articolo 76 del citato d.P.R. in ordine alle sanzioni penali e civili in cui si incorre nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi. Se, infatti, in passato la documentazione attestante la nascita, la cittadinanza ed il godimento dei diritti politici era comprovata attraverso appositi certificati, appare ora sufficiente l'acquisizione di tali autocertificazioni, così come del resto già accaduto in occasione della convalida, senza alcun tipo di rilievo o contestazione, della nomina a senatore a vita del professor Mario Monti (seduta della Giunta del 18 gennaio 2012).

Per completezza, si sofferma su due aspetti sempre legati alle condizioni obiettive di nomina, riguardanti il requisito dell'età e del godimento dei diritti civili e politici.

In relazione al primo, in ambito dottrinale si registrano posizioni discordanti circa il fatto se anche per i senatori a vita si richieda l'età minima di quaranta anni, in analogia a quanto previsto per i senatori elettivi, ai sensi dell'articolo 58 della Costituzione o, se invece, sia possibile la nomina di senatori non ancora quarantenni. Si tratta di una questione puramente teorica visto che nella prassi costituzionale fin qui intercorsa, includendo anche la fattispecie in esame, sono stati sempre nominati senatori a vita persone che avevano superato i quaranta anni di età; al di là di queste considerazioni sembra quindi che il dato meramente anagrafico non abbia un particolare rilievo, né pare influire sul requisito degli speciali meriti di cui si sono insigniti alcune personalità.

In relazione al secondo, i senatori a vita in esame risultano in pieno possesso dei diritti civili e politici e non si pone pertanto alcun problema connesso ai loro diritti di elettorato passivo, né sembrano ricorrere condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità, fermo restando che, sulla base della stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione (sezioni unite n. 7075 del 1993, n. 6568 del 1984 e n. 5583 del 1980), «appartiene all'autodichia della singola Assemblea del Parlamento accertare non solo l'esistenza iniziale dei requisiti personali dell'eletto, ma anche il persistere delle condizioni di appartenenza, essendo l'unico giudice delle sopraggiunte cause di ineleggibilità e di incompatibilità di tutti i suoi membri e quindi anche dei senatori a vita di nomina presidenziale».

Completato questo primo aspetto della verifica, la Giunta non si potrà, invece, spingere fino all'esame della sussistenza degli «altissimi me-

riti» con i quali alcune personalità hanno illustrato la Patria, secondo quanto previsto dall'articolo 59, secondo comma, della Costituzione. Sulla base dei lavori preparatori del Regolamento per la verifica dei poteri, emerge espressamente che il tipo di verifica cui è chiamata la Giunta non può comportare un sindacato nel merito in ordine alla scelta discrezionale operata dal Presidente della Repubblica. Questo orientamento è confermato da alcuni precedenti maturati all'interno della stessa Giunta in occasione della verifica dei titoli di nomina dei senatori a vita, nel senso che la nomina dei senatori a vita, attribuita dalla Costituzione al Capo dello Stato, comporta esclusivi poteri di valutazione discrezionale riservati solo al Presidente della Repubblica. Di fronte a tali valutazioni i poteri della Giunta non possono portare ad alcun riesame del merito delle nomine fatte, ma solo ad un apprezzamento della legittimità dei provvedimenti presi (IV Legislatura – sedute del 25 giugno 1963, 7 dicembre 1966, 22 giugno e 21 settembre 1967; V Legislatura – seduta del 1° dicembre 1970; VIII Legislatura – seduta del 23 gennaio 1980).

Questa impostazione, confortata da prevalente ed autorevole dottrina, esclude quindi che la Giunta possa svolgere improprie valutazioni o comparazioni sui meriti dei nominati: il potere di verifica è pienamente esercitabile ma non sino al punto di sindacare la convenienza e l'adeguatezza delle nomine o il livello dei meriti espressi, ad illustrazione della Patria, da parte dei soggetti interessati. L'unico margine percorribile appare essere un sindacato che si concentri, per ipotesi teorica, esclusivamente sulla totale e macroscopica assenza degli «altissimi meriti», potendosi il giudizio sull'assenza, e non sulla quantità o sul grado, di un requisito legale farsi rientrare nell'ambito della legittimità, senza alcun sconfinamento nel merito. Di conseguenza, lo stesso ricorso agli schemi propri dell'eccesso di potere – già in astratto opinabile per l'atto presidenziale di nomina che non appartiene alla categoria degli atti amministrativi – appare alquanto problematico in concreto, tanto da restringere il campo, sempre in via del tutto ipotetica, alle sole figure sintomatiche dell'errore di fatto e del travisamento dei fatti. Si tratta di condizioni del tutto estreme che nella verifica delle nomine dei senatori a vita in argomento sono totalmente assenti; ne consegue quindi l'assoluto impedimento ad accogliere la richiesta di qualsiasi integrazione documentale o di ulteriori approfondimenti circa la sussistenza o il livello dei meriti artistici, scientifici e sociali loro riconosciuti.

Sulla base delle considerazioni espresse risulta verificata, in virtù del principio del *numerus clausus*, la possibilità di nominare quattro senatori a vita, nonché la regolarità formale del decreto presidenziale di nomina e la regolarità dei documenti attestanti la nascita, la cittadinanza ed il godimento dei diritti civili e politici.

Con queste precisazioni, si ritiene conseguentemente che la documentazione dei titoli di nomina contenga gli elementi necessari e sufficienti, comprovanti la legittimità dei titoli di ammissione e, quindi, è da considerarsi verificata la sussistenza dei titoli stessi ed il concorso degli altri requisiti di legge.

Propone quindi che siano dichiarate valide le nomine a senatore a vita del maestro Claudio Abbado, della professoressa Elena Cattaneo, dell'architetto Renzo Piano e del professor Carlo Rubbia.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) condivide le premesse della replica svolta dal Presidente, anche con riferimento all'impossibilità per la Giunta di effettuare valutazioni comparative circa i meriti riconosciuti ai senatori a vita, con particolare riferimento al maestro Abbado, all'architetto Piano e al professor Rubbia.

Tuttavia, ravvisa una carenza di documentazione circa la sussistenza degli altissimi meriti scientifici relativi alla professoressa Cattaneo; analogamente, ribadisce come non siano comprovati per tutti e quattro i senatori a vita gli altissimi meriti sociali, formula che in passato fu per lo più impiegata per la nomina di senatori a vita che avevano ricoperto alti incarichi nella vita politica.

Infine, rileva che le stesse dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dagli interessati in merito alla nascita, cittadinanza italiana ed il godimento dei diritti politici pone quantomeno un problema di coordinamento con i senatori elettivi che, invece, sono tenuti a rendere apposita certificazione.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (*FI-PdL XVII*) rileva che per la professoressa Cattaneo – studiosa e ricercatrice sicuramente apprezzabile, come altre in Italia – non sembrano sussistere gli altissimi meriti scientifici necessari a giustificare l'alto riconoscimento di cui è stata insignita. Se certamente si può concordare sul fatto che l'atto presidenziale di nomina abbia carattere discrezionale, si deve ugualmente considerare che tale discrezionalità va esercitata all'interno di determinati parametri, altrimenti potrebbe sconfinare in arbitrio.

Per le ragioni esposte, dichiarerà il proprio voto favorevole per la nomina a senatore a vita del maestro Abbado, dell'architetto Piano e del professor Rubbia, mentre annuncia il proprio voto contrario sulla nomina a senatore a vita della professoressa Cattaneo.

Il senatore DELLA VEDOVA (*SCMpI*), nel dichiararsi d'accordo nell'estendere le dichiarazioni sostitutive di certificazione anche ai senatori eletti, annuncia il proprio voto favorevole sulla proposta avanzata dal Presidente, cogliendo l'occasione per manifestare il proprio stupore in merito alle riserve formulate dai senatori Malan e Alberti Casellati sulla nomina a senatore a vita della professoressa Cattaneo.

Il senatore CUCCA (*PD*), nel ribadire come non spetti alla Giunta lo svolgimento di una valutazione di merito sulla scelta compiuta dal Capo dello Stato, nel dichiararsi altresì d'accordo con le considerazioni del se-

natore Della Vedova, annuncia che i senatori del Partito Democratico voteranno a favore sulla proposta del Presidente di convalidare la nomina dei quattro senatori a vita.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) rileva incidentalmente che la verifica sui titoli di ammissione dei senatori a vita ha carattere esclusivamente formale, sulla base di quanto disposto dall'articolo 19 del Regolamento per la verifica dei poteri. Pertanto, alla Giunta non è consentita alcuna valutazione circa gli altissimi meriti riconosciuti ai senatori a vita.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*), nel condividere le argomentazioni contenute nella proposta del Presidente e nel sottolineare come la nomina dei senatori a vita rientri tra le prerogative del Capo dello Stato, annuncia il proprio voto favorevole, visto che non sussistono riserve in merito alla regolarità formale della nomina dei senatori a vita in esame.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) evidenzia che la nomina dei senatori a vita rappresenta un atto proveniente dalla suprema autorità della Repubblica, atto che sfugge a qualsiasi sindacato, se non nei termini espressamente previsti dalla legge.

A suo avviso, tale vicenda conferma ulteriormente come occorre, da parte di tutti, ricordare come lo Stato di diritto si fondi sul rispetto rigoroso delle norme, senza alcuna convenienza o strumentalizzazione legata alla lotta politica; tale vicenda dovrebbe pertanto insegnare che le norme non possono essere utilizzate a piacimento a seconda delle diverse circostanze.

Nel confermare pertanto quanto ebbe modo di rilevare nella precedente seduta circa il controllo di legittimità che spetta alla Giunta, senza alcun sindacato di merito, annuncia il proprio voto a favore sulla convalida della nomina dei senatori a vita.

Il senatore CRIMI (*M5S*), nel riconoscersi con l'osservazione del senatore Pagliari, annuncia il proprio voto di astensione, ribadendo che la propria parte politica è contraria all'istituto dei senatori a vita e per tale ragione si riserva di presentare un apposito disegno di legge costituzionale.

La senatrice DE MONTE (*PD*) ritiene che alla Giunta spetti soltanto lo svolgimento di un controllo formale e di legittimità, senza alcuna valutazione di merito che rientra nelle esclusive prerogative del Presidente della Repubblica. Osserva inoltre che l'articolo 59, secondo comma, della Costituzione non sembra richiedere un concorso tra i vari meriti di carattere artistico, letterario, scientifico e sociale ai fini della attribuzione della nomina a senatore a vita.

Il senatore CASSON (*PD*) si unisce alle osservazioni svolte dal senatore Pagliari e dal senatore Crimi in merito all'istituto dei senatori a vita.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*), nel ribadire il proprio giudizio negativo verso l'istituto dei senatori a vita, annuncia il proprio voto contrario.

Previa verifica del prescritto numero legale, in esito a separate votazioni – così come richiesto dalla senatrice ALBERTI CASELLATI (*FI-PdL XVII*) – la Giunta, quindi, a norma dell'articolo 19, quarto comma, del Regolamento del Senato e dell'articolo 19 del Regolamento per la verifica dei poteri, verifica, a maggioranza, la sussistenza dei titoli – indicati nei decreti presidenziali in data 30 agosto 2013 – di nomina a senatore a vita, ai sensi dell'articolo 59, secondo comma, della Costituzione, del maestro Claudio Abbado per aver illustrato la Patria con altissimi meriti nel campo artistico e sociale, della professoressa Elena Cattaneo per aver illustrato la Patria con altissimi meriti nel campo scientifico e sociale, dell'architetto Renzo Piano per aver illustrato la Patria con altissimi meriti nel campo artistico e sociale e del professor Carlo Rubbia per aver illustrato la Patria con altissimi meriti nel campo scientifico e sociale.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il senatore VERDINI (*FI-PdL XVII*) chiede di rinviare l'audizione relativa al Doc. IV, n. 4, atteso che la richiesta di autorizzazione contenuta nello stesso è stata solo recentemente deferita dalla Presidenza del Senato all'esame della Giunta. A tal proposito fa presente che avanzerà una propria richiesta, finalizzata ad ottenere una interlocuzione con il Giudice per le indagini preliminari, dopo la quale avrà tutti gli elementi per intervenire in audizione su tale atto ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento.

Il relatore CASSON (*PD*) ritiene possibile un breve rinvio, purché per la prossima settimana l'audizione in questione venga svolta.

Il PRESIDENTE sottopone alla Giunta la proposta di rinviare l'audizione del senatore Verdini relativamente al Doc. IV, n. 4, precisando che le audizioni del predetto parlamentare relativamente al Doc. IV, n. 2 e n. 1 avranno invece corso nell'odierna seduta.

Conviene la Giunta su tale proposta.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 2) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Denis Verdini, del signor Nicola Cosentino, deputati all'epoca dei fatti, e del signor Marcello Dell'Utri, senatore all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei loro confronti (n. 30547/10 RG NR - n. 16607/10 RG GIP)

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 24 settembre e proseguito nelle sedute del 22, del 30 ottobre e del 20 novembre 2013.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il senatore VERDINI (*PdL*), il quale svolge le proprie argomentazioni difensive in relazione al documento in titolo, sostenendo che le intercettazioni in questione non sono configurabili come casuali e illustrando gli specifici motivi sottesi a tale tesi.

Congedato il senatore Verdini, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

(Doc. IV, n. 1) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Denis Verdini, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 37011/10 RG NR - n. 7698/11 RG GIP)

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 30 ottobre e del 20 novembre 2013.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il senatore VERDINI (*PdL*), il quale sottolinea la natura non occasionale delle intercettazioni oggetto della richiesta di autorizzazione in questione, soffermandosi specificamente sulle ragioni a sostegno di tale opinione.

Pongono domande all'audito la senatrice LO MORO (*PD*), il senatore CRIMI (*M5S*) e la relatrice PEZZOPANE (*PD*).

Dopo che il senatore VERDINI ha risposto alle predette domande, il PRESIDENTE lo congeda rinviando il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15,15.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 11 dicembre 2013

Plenaria

78^a Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Manzione.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno *status* uniforme per i rifugiati o per persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (n. 47)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, ai sensi degli articoli 1 e 7 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 dicembre.

Il senatore CAMPANELLA (*M5S*) chiede quali misure il Governo intenda adottare per assicurare un'assistenza compatibile con i fondamentali principi di umanità anche nella fase successiva al riconoscimento dello *status* di rifugiato, per favorire un adeguato inserimento sociale.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) propone che, nel decreto legislativo, si tenga conto delle considerazioni espresse dai rappresentanti dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati in occasione dell'audizione svolta presso la Commissione per i diritti umani del Senato.

Il sottosegretario MANZIONE precisa che, all'articolo 1-*sexies* della legge n. 39 del 1990, è già stabilito che i beneficiari di protezione internazionale che si trovano in condizioni di indigenza accedano al sistema di protezione previsto per richiedenti asilo e per i rifugiati. Inoltre, nell'elaborazione dello schema di decreto, si è già tenuto conto delle osservazioni formulate dall'Alto commissariato e dei rilievi avanzati da organizzazioni non governative.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE propone che martedì 17 dicembre abbia inizio l'esame del disegno di legge in materia di Città metropolitane, Province, unioni e fusioni di Comuni, se approvato dalla Camera dei deputati. Al riguardo, informa che il ministro per gli affari regionali e le autonomie Delrio ha già assicurato per le vie brevi la sua presenza ai lavori.

Propone, inoltre, che mercoledì 18 dicembre sia avviato l'esame del disegno di legge n. 1118, approvato dalla Camera dei deputati, in materia di finanziamento pubblico dei partiti.

Propone, infine, che la seduta plenaria di domani, già convocata per le ore 15, sia anticipata alle ore 9,15 e che il Comitato ristretto costituito per l'esame dei disegni di legge in materia elettorale, già convocato per le ore 14, si svolga al termine della seduta plenaria.

La Commissione conviene.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La PRESIDENTE avverte che la seduta di domani, già convocata alle ore 15, è anticipata alle ore 9,15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,50.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 11 dicembre 2013

Sottocommissione per i pareri

18^a Seduta

Presidenza del Presidente
ALBERTINI

Orario: dalle ore 9,10 alle ore 9,30

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1^a Commissione:

(687) GIACOBBE ed altri. – *Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza:* parere favorevole;

alla 3^a Commissione:

(1164) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 6^a Commissione:

(1188) Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia: parere non ostativo.

Plenaria**71^a Seduta**

Presidenza del Presidente
PALMA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SUL SEGUITO DELL'ESAME CONGIUNTO DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 15, 204 E 393 IN MATERIA DI MATRIMONI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO

Il presidente PALMA chiede ai rappresentanti dei Gruppi in Commissione di rendere noto il proprio orientamento circa i tempi per proseguire l'esame dei disegni di legge n. 15, 204 e 393, in materia di matrimoni tra persone dello stesso sesso, anche tenendo conto dell'andamento dei lavori sui disegni di legge 197, 239, 314, 14 e 909, recanti disciplina delle coppie di fatto.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*), a nome del proprio Gruppo, afferma l'urgenza di colmare il vuoto normativo nella materia in esame, per cui ritiene necessario accelerare l'esame dei relativi disegni di legge.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ritiene che, anche tenendo conto dei dubbi di legittimità costituzionale che riguardano l'ipotesi di riconoscere la facoltà di contrarre matrimonio a persone dello stesso sesso, non ravvisa le condizioni per pervenire ad una sollecita conclusione dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 15, 204 e 393.

Concordano i senatori BARANI (*GAL*) e ALBERTINI (*PI*), i quali ritengono preferibile lasciare priorità d'esame ai disegni di legge in materia di coppie di fatto.

La senatrice DE PIN (*Misto-GAPp*) esprime l'orientamento favorevole del proprio Gruppo a proseguire prioritariamente l'esame dei disegni di legge n. 197, 239, 314, 14 e 909, in materia di disciplina delle coppie di fatto.

Alla luce di quanto emerso dalle dichiarazioni dei rappresentanti dei Gruppi, il presidente PALMA chiede al senatore Lumia di far conoscere quanto prima l'orientamento definitivo del Gruppo del Partito democra-

tico, al fine di definire i tempi per lo svolgimento della discussione sui disegni di legge n. 15, 204 e 393, dopo la pausa delle festività natalizie.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (n. 64)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo ai sensi dell'articolo 5, della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente PALMA dichiara aperta la discussione generale e, nessuno chiedendo di intervenire, invita il relatore, senatore Giovanardi, a sottoporre quanto prima all'attenzione della Commissione una proposta di parere, che sarà posta in votazione una volta pervenute le osservazioni delle altre Commissioni competenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUL SEGUITO DELL'ESAME CONGIUNTO DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 548 E 630 IN MATERIA DI MAGISTRATURA ONORARIA

Il presidente PALMA auspica la sollecita assegnazione alla Commissione del disegno di legge n. 1056, a prima firma del senatore Lumia, sulla riforma della magistratura onoraria, al fine di poter disporre la congiunzione dell'esame con quello delle altre proposte legislative in materia, già all'ordine del giorno della Commissione. Una volta assegnato il citato disegno di legge, potrà proseguire la discussione generale.

Ribadisce quindi l'invito affinché, conformemente a quanto deciso in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, siano avanzate le richieste per un prossimo ciclo di audizioni, al fine di approfondire la conoscenza delle problematiche connesse all'attività e al ruolo della magistratura onoraria.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(315) BARANI. – Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati

(374) BARANI. – Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati

(1070) BUEMI ed altri. – Disciplina della responsabilità civile dei magistrati

– e della petizione n. 53 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore LUMIA (PD) ritiene opportuno che la Commissione svolga tutti gli approfondimenti necessari, al fine di valutare con prudenza il tenore di eventuali modifiche da apportare alla legge n. 117 del 1988, la cosiddetta legge Vassalli. Nei disegni di legge all'esame della Commissione sono presenti due diversi orientamenti di fondo: l'uno è volto a introdurre una disciplina di responsabilità diretta a carico degli appartenenti all'ordine giudiziario; l'altro tende ad apportare limitate modifiche al procedimento atto ad accertare e sanzionare la responsabilità dello Stato per gli errori nell'esercizio dell'attività giurisdizionale, salvo il diritto di rivalsa. In sintonia con quanto già sostenuto dalla senatrice Ginetti nell'intervento svolto nella seduta precedente, ribadisce che i principali ordinamenti europei prevedono forme di responsabilità indiretta e non a caso anche la legge Vassalli segue la medesima impostazione. Cita quindi gli indirizzi espressi dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa nel corso del 2010, da cui si evincono principi chiari. In particolare, i giudici non possono essere chiamati a rispondere per il semplice caso di revisione delle sentenze. Inoltre, le indicazioni provenienti dal Comitato sono favorevoli alla tutela del libero convincimento avverso forme eccessive di responsabilizzazione e conseguente esposizione a pretese risarcitorie incongrue. Infine, traspare evidente il favore per il mantenimento di forme di responsabilità indiretta. Pur tenendo presenti questi rilievi di fondo, non manca la possibilità di apportare modifiche selettive alla legge n. 117 del 1988, con particolare riferimento agli effetti e al funzionamento del cosiddetto filtro di ammissibilità delle domande risarcitorie. Il rendimento di tale istituto, infatti, non può dirsi del tutto soddisfacente.

Segue quindi una breve interlocuzione tra lo stesso senatore LUMIA (PD) e il presidente PALMA (FI-PdL XVII) il quale ritiene si debba a maggior ragione valutare se mantenere in vigore l'istituto del filtro alle domande risarcitorie, qualora si opti per il mantenimento di forme di responsabilità indiretta.

Il PRESIDENTE invita i Gruppi a far pervenire gli ulteriori nominativi dei senatori che intendano prendere parte alla discussione generale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1119) Deputato COSTA. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante, approvato dalla Camera dei deputati

(734) CASSON ed altri. – Modifica dell'articolo 595 del codice penale concernente le pene del reato di diffamazione

(845) CHITI ed altri. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione

(1067) STEFANI ed altri. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente PALMA (*FI-PdL XVII*) richiama l'attenzione dei relatori, Caliendo e Rosanna Filippin, su alcune questioni che, a suo avviso, meritano un approfondimento e preludono alla presentazione di apposite proposte emendative al testo del disegno di legge n. 1119, già approvato dalla Camera dei deputati. In primo luogo, occorre valutare attentamente se possa considerarsi adeguata la pena pecuniaria prevista dal nuovo articolo 13 della legge n. 47 del 1948, quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità. Inoltre, con riferimento alla diffamazione che si concretizza in un danno all'immagine, è opportuno riconsiderare il limite minimo e il limite massimo della pena pecuniaria, prestando attenzione, contestualmente, all'indennizzo conseguente al danno alla reputazione, previsto dal secondo comma dell'articolo 11-*bis*, della legge n. 47 del 1948.

Prospetta altresì l'opportunità di intervenire sulla violazione dei segreti procedurali, cioè sulla divulgazione di notizie o fatti in corso di accertamento; un tema, che in particolare lega la disciplina delle sanzioni per il reato di diffamazione e l'indebita pubblicazione delle intercettazioni telefoniche eseguite nell'ambito di procedimenti penali. Infine, auspica che possano predisporre emendamenti volti a delineare particolari sanzioni per i reati di diffamazione consumati attraverso la rete e, segnatamente, sui *blog*. Dato il vuoto di tutela della persona offesa dalle diffamazioni *on-line*, diverse da quelle compiute per mezzo di testate giornalistiche, ribadisce l'esigenza di prendere in considerazione la congiunzione agli altri disegni di legge in esame, della proposta n. 903, d'iniziativa del senatore Torrisi, e volta a regolare specificamente la materia delle diffamazioni commesse con ogni genere di scritto *on line*.

Il relatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) osserva che il problema della funzione e della responsabilità imputabile ai gestori dei *server* comporta la necessità di una regolazione internazionale, di difficile attuazione. Tuttavia, il disegno di legge n. 1119 prevede una specifica disciplina delle rettifiche sulle testate giornalistiche *on-line*, che potrebbe, forse, essere estesa anche ai *blog*.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*), riferendosi ad alcuni dei rilievi svolti dal presidente Palma, ritiene che il tema degli effetti lesivi indiretti conseguenti alla pubblicazione di atti in violazione di segreti procedurali, e in particolare del contenuto delle intercettazioni telefoniche, sia estraneo alla materia trattata dal disegno di legge n. 1119. Introducendo disposizioni riferite a sanzioni o vincoli verso le indebite pubblicazioni

di notizie riservate, si finirebbe per confondere il rilievo del diritto alla comunicazione riservata con la libertà di stampa, il primo riconducibile all'articolo 15 della Costituzione, il secondo, invece, fondato sull'articolo 21.

La senatrice CAPACCHIONE (*PD*) chiede al Presidente di valutare l'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni, coinvolgendo anche esperti di comunicazione telematica e giuristi particolarmente sensibili ai problemi dei profili giuridici connessi all'uso della rete.

Il presidente PALMA anticipa che sottoporrà tale proposta all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, in una prossima riunione.

Secondo il senatore CASSON (*PD*), l'assenza del rappresentante del Governo alla seduta odierna, pur non costituendo condizione ostativa per proseguire i lavori della Commissione, rischia di rendere meno agevole il confronto e di affievolire l'importanza della discussione, specialmente dopo l'intervento del Presidente, che ha indicato alcune disposizioni del disegno di legge n. 1119, sulle quali potrebbe essere utile acquisire l'orientamento del Governo.

Annuncia che, qualora l'assenza dei rappresentanti del Governo in Commissione si dovesse ripetere nel corso dell'esame di altri disegni di legge e, in particolare, di quelli in materia di responsabilità civile dei magistrati, non esiterebbe a chiedere la sospensione immediata dei lavori.

Il senatore BARANI (*GAL*) chiede al Presidente di disporre una breve sospensione per consentire al rappresentante del Governo di poter assistere al seguito degli interventi in discussione generale. Si associa il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*).

Il presidente PALMA stigmatizza le ripetute assenze del Governo ai lavori della Commissione, accoglie la proposta avanzata dal senatore Barani e sospende la seduta per verificare se un Sottosegretario di Stato sia disponibile a seguire i lavori fino alle ore 16, ora in cui è convocata l'Assemblea.

La seduta sospesa alle ore 15,25, riprende alle ore 15,40.

Il senatore LUMIA (*PD*), richiamandosi alle considerazioni già svolte nel suo intervento in discussione generale nella seduta di ieri, chiede di poter fornire alcune precisazioni, la cui opportunità è stata sollecitata dagli elementi richiamati dal presidente Palma.

Il presidente PALMA considera utile acquisire le ulteriori indicazioni enunciate dal senatore Lumia.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Il senatore LUMIA (*PD*), quindi, osserva che nel testo del disegno di legge n. 1119, approvato dalla Camera dei deputati non mancano disposizioni che regolano il bilanciamento tra il diritto di cronaca esercitato su testate giornalistiche *on line* e il diritto all'onore dei singoli, tutelato mediante appositi istituti e tra questi, in particolare, la rettifica. Consapevole delle implicazioni derivanti da una estensione alle notizie provalate in rete della disciplina giuridica della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nonché della disciplina del Codice penale, ritiene che i punti di equilibrio cui è pervenuta la Camera dei deputati siano una valida base di discussione, rispetto alla quale, tuttavia, il proprio Gruppo manterrà un atteggiamento aperto alla predisposizione di proposte emendative.

In particolare, sui rilievi svolti dal Presidente, ritiene che l'esigenza di offrire un'effettiva tutela della reputazione e dell'onore contro gli atti diffamatori compiuti in rete, meriti la ricerca di una convergenza su queste ipotesi di modifica del testo all'esame della Commissione.

Anche il senatore BARANI (*GAL*) intende raccogliere gli elementi utili contenuti nell'intervento svolto dal presidente Palma, del quale apprezza l'invito a concentrarsi su alcuni aspetti rilevanti del disegno di legge n. 1119, approvato dalla Camera dei deputati. È sua opinione che molte delle problematiche di maggior rilievo che circondano l'esercizio del diritto di cronaca giornalistica e, più in generale, della libertà di espressione, riguardano la pubblicazione indebita del contenuto di intercettazioni telefoniche, effettuate nell'ambito di procedimenti penali. Infatti, la pubblicazione di conversazioni captate – che sovente riguardano dati sensibili – determina effetti particolarmente gravi, giacché il singolo individuo resta privo di ogni tutela effettiva o di ristoro per il danno all'immagine o alla reputazione. Se a ciò si aggiunge che si tratta di intercettazioni spesso irrilevanti per il procedimento penale, ritiene che si debba provvedere con proposte emendative al testo del disegno di legge n. 1119, affinché se ne possa migliorare il valore di garanzia. Menziona, in particolare, la procedura volta alla pubblicazione delle rettifiche, la cui disciplina dovrà essere improntata al rispetto dei principi di tempestività e proporzionalità nell'impiego del mezzo di diffusione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) chiede al sottosegretario Ferri, sopraggiunto in seguito alla sospensione dei lavori, se da parte del Governo, sarà dato seguito alla richiesta di ottenere i dati relativi all'attivazione della responsabilità civile dei magistrati richiesti dal presidente Palma, a nome della Commissione, nel corso di una precedente seduta.

Il sottosegretario FERRI assicura che i rilievi statistici richiesti dalla Commissione saranno resi disponibili non appena raccolti.

La seduta termina alle ore 15,50.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 11 dicembre 2013

Plenaria

134^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

indi del Vice Presidente
SANGALLI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Legnini e per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(1149) *Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 4 dicembre.

Il presidente AZZOLLINI comunica che sono stati presentati gli emendamenti al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato. Invita, dunque, i presentatori a procedere all'illustrazione delle proposte riferite all'articolo 1 del decreto-legge.

La senatrice LANZILLOTTA (*SCMpl*) illustra le proprie proposte 1.28, 1.30 ed 1.33, tutte volte al superamento della critica condizione patrimoniale del comune di Roma. Da un lato, si intende superare l'attuale tendenza all'accumulo di nuova esposizione debitoria, che viene poi periodicamente versata alla gestione commissariale. Una più attenta analisi delle cause e dei periodi di formazione del debito consentirebbero l'interruzione di tale fenomeno finanziariamente così negativo. Con l'ultima, tra

le proposte citate, si intende invece evitare l'ulteriore insostenibile aumento della pressione fiscale a mezzo addizionali sui cittadini residenti nel comune di Roma medesimo, inducendo l'ente locale ad operare effettivi risparmi sui propri costi. Fa, infine, presente che l'accoglimento o meno degli emendamenti testé illustrati condiziona il voto del suo Gruppo sull'intero provvedimento.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) invita a considerare il proprio emendamento 1.108, con il quale si dispone una proroga del termine per la realizzazione di centrali di committenza uniche tra i piccoli comuni.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) illustra l'emendamento 1.177, già più volte avanzato dal proprio Gruppo, che ritiene essere una proposta di evidente ragionevolezza, con la quale si consente il mantenimento durante il periodo invernale dei manufatti insistenti sul demanio balneare, a fronte di un corrispettivo da utilizzarsi per la manutenzione dell'arenile. Illustra, quindi l'emendamento 1.213 ricordando che il suo contenuto ha costituito oggetto di un ordine del giorno accolto dal Governo, al disegno di legge n. 1174.

Il senatore CERONI (*FI-PdL XVII*) illustra le proposte 1.209 e 1.211, con le quali intende consentire ai comuni maggiori spazi finanziari, da un lato per affrontare le spese impreviste ed urgenti, dall'altro per alleggerire il blocco delle assunzioni a favore degli enti con parametri di spesa per il personale più virtuosi.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) dichiara di aggiungere la propria firma alle proposte 1.206 e 1.207; analogamente la senatrice BONFRISCO (*FI-PdL XVII*) aggiunge la propria sottoscrizione all'emendamento 1.71 e ritira la proposta 1.48.

Si danno quindi per illustrati tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 1 e si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) attira l'attenzione dei relatori e del Governo sulla proposta 2.23, abrogativa dell'articolo 6 e volta a favorire il processo di transizione verso il finanziamento diretto del servizio ferroviario regionale da parte della Regione Valle d'Aosta. L'emendamento in questione consente inoltre di evitare una sovrapposizione normativa con quanto già previsto in materia dal disegno di legge di stabilità attualmente in discussione alla Camera dei deputati.

La senatrice BONFRISCO (*FI-PdL XVII*) illustra l'emendamento 2.33, che consente l'approvvigionamento di beni e servizi anche al di fuori delle convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A., purché a condizioni pari o migliori. La proposta ha lo scopo di evitare la formazione di intese tra for-

nitori sui prezzi e di consentire l'accesso alle forniture pubbliche anche alle piccole e medie imprese localizzate sul territorio.

Il senatore CERONI (*FI-PdL XVII*) illustra le proprie proposte 2.84, che intende riportare allo Stato la cura degli edifici sedi di uffici giudiziari, e 2.0.7, con la quale si sancisce la necessità di eliminare i dati patrimoniali pubblicati sui siti di enti pubblici, una volta cessato l'interesse a seguito della fine del mandato degli interessati.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) sottoscrive le proposte 2.0.6 e 2.0.7.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra l'emendamento 2.0.16, con il quale si intende correggere la norma inserita nel decreto-legge n. 101 del 2013 concernente la privatizzazione dei comitati locali della Croce Rossa italiana. In particolare, anziché escludere i soli comitati provinciali di Trento e di Bolzano, si esentavano da tale processo tutti i comitati locali situati nelle medesime province, con un esito contraddittorio rispetto alla procedura di privatizzazione.

Si intendono quindi illustrati tutti i restanti emendamenti all'articolo 2.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1149

(al testo del decreto-legge)

G/1149/1/5

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, MANGILI, LEZZI, MARTELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio»,

premesso che:

i commi 7 e 8 del decreto in esame concernono la cosiddetta carta acquisti;

in particolare, il comma 7 reca uno stanziamento in materia, pari a 35 milioni di euro per il 2013 destinato a finanziare, per gli ultimi mesi del 2013, l'istituto originario della carta acquisti disciplinato dai decreti attuativi dell'articolo 81, commi 32-33, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

ai fini della copertura finanziaria, relativa a tale stanziamento, si riduce in misura corrispondente la dotazione, per il 2013, del fondo destinato ad interventi in favore delle varie categorie di esodati,

considerato che:

l'introduzione della cosiddetta Social-Card non costituisce e non ha costituito intervento adeguato alla situazione di grave emergenza sociale;

è indispensabile semplificare il *welfare* e renderlo al contempo più certo ed essenziale, più concretamente presente nella vita dei cittadini molti dei quali sono costretti a sopravvivere al problema occupazionale dovendosi al contempo confrontare con un sistema eccessivamente frammentato e non in grado di fornire certezze;

tra gli ammortizzatori sociali deve ritenersi compreso anche il cosiddetto reddito minimo, o il simile istituto del reddito di cittadinanza, essendo anch'esso rientrante nel complesso di misure finalizzate al sostegno del reddito di coloro che si trovano involontariamente in una situazione di non occupazione;

misure di attuazione del cosiddetto reddito di cittadinanza sono presenti nella maggior parte dei paesi dell'UE e in molti paesi non comunitari;

il reddito di cittadinanza è uno strumento che assicura, in via principale e preminente, l'autonomia delle persone e la loro dignità, e non si riduce ad una mera misura assistenzialistica contro la povertà;

appare necessario abbandonare al più presto il criterio della legislazione «emergenziale» ed assicurare ai lavoratori la certezza dello stato sociale e il reale accompagnamento all'inserimento lavorativo,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative per introdurre il reddito di cittadinanza, predisponendo un piano che individui la platea degli aventi diritto, considerando come indicatore il numero di cittadini che vivono al di sotto della soglia di povertà.

G/1149/2/5

CATALFO, MANGILI, LEZZI, MARTELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio»,

premesso che;

il comma 17 dell'articolo 2 del decreto-legge in esame attribuisce un finanziamento di 13 milioni di euro, per il 2014, in favore della società Italia Lavoro S.p.A. (mediante assegnazione da parte del Ministero del lavoro), come contributo per gli oneri di funzionamento e per i costi generali di struttura;

considerato che:

la società Italia Lavoro S.p.A. è stata costituita al fine di creare occupazione rivolgendosi in particolare alle categorie contrattualmente poco tutelate su tutto il territorio nazionale e riassorbire i lavoratori socialmente utili in categorie contrattuali stabili;

la proliferazione di forme di precariato nel mercato del lavoro è un fenomeno in costante espansione come dimostrato dai rapporti ISTAT sull'occupazione;

gli stessi impiegati della società Italia Lavoro S.p.A. sono stati assunti con contratti parasubordinati che nascondevano rapporti di lavoro dipendente e nel 2009 la società è stata condannata a reintegrare 6 lavoratori

convertendo i contratti a progetto con cui erano stati assunti in contratti subordinati a tempo indeterminato;

impegna il Governo:

ad operare una riduzione delle risorse attualmente previste dal comma 17 dell'articolo 2 del decreto-legge in esame;

ad effettuare il versamento delle citate risorse con cadenza semestrale subordinandolo alla verifica dell'efficacia dei progetti affidati alla società Italia Lavoro S.p.A.

G/1149/3/5

COMAROLI, BITONCI

Il Senato,

valutato il provvedimento in esame, il quale reca misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio;

evidenziata la grave difficoltà nelle quale si ritrovano oggi numerosi enti locali, e che tali problematiche sono da imputare per lo più ai vincoli imposti dal Patto di stabilità interno il quale impone agli enti medesimi il raggiungimento di un obiettivo di saldo finanziario per il concorso dell'ente stesso al contenimento dei saldi di finanza pubblica;

ricordato come le attuali modalità di applicazione del Patto di stabilità interno hanno negative ricadute soprattutto sulle spese di investimento, dal momento che queste subiscono, a causa dei limiti oggi imposti, gravi ritardi nei tempi di finalizzazione, in quanto l'utilizzo del principio di competenza mista obbliga gli enti a posticipare queste spese;

stimato come i vincoli del Patto di stabilità attualmente previsti aggravano la difficilissima situazione economica mettendo in difficoltà soprattutto le PMI,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di rivedere i criteri di calcolo del Patto di stabilità interno per gli enti locali, introducendo il criterio della Golden Rule all'interno dei meccanismi di calcolo del Patto di stabilità interno per gli enti locali.

G/1149/4/5

BITONCI, COMAROLI

Il Senato,

valutato il provvedimento in esame, il quale reca misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio;

ricordato come il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, ha disposto la riduzione delle risorse destinate ai Comuni per un importo pari a 2 miliardi e 250 milioni di euro per l'anno 2013, così che la situazione della finanza pubblica locale risulta pertanto estremamente complessa, sia alla luce della pesante riduzione di risorse operata attraverso la rideterminazione dei trasferimenti erariali, sia per il fatto che le amministrazioni locali, proprio per sopperire a tali deficit, in numerosi casi ricorreranno all'aumento delle imposte locali, a partire dall'IMU;

evidenziato come gli enti locali si sono trovati, in numerosi casi, in grande difficoltà nella costruzione del bilancio di previsione 2013, proprio a causa delle incertezze riguardanti la corretta quantificazione del gettito dell'imposta municipale unica, e che di recente è stato emanato un ulteriore decreto legislativo, il decreto-legge n. 133 del 2013, finalizzato a sopprimere anche la seconda rata dell'imposta municipale propria gravante sulle abitazioni principali;

ricordato come alcuni comuni, in particolar modo del Veneto, nonostante le difficoltà nel recuperare le risorse necessarie, sono riusciti ad evitare un aumento della tassazione immobiliare IMU sulla prima casa, riuscendo così a sgravare i propri cittadini dall'onere di un aggravio fiscale, particolarmente oneroso in una situazione economica tanto complessa come quella attuale;

sottolineato come l'articolo 1 del provvedimento in esame autorizza il Commissario straordinario del Governo del comune di Roma ad inserire, per un importo complessivo massimo di 115 milioni di euro, nella massa passiva di cui al documento predisposto per l'accertamento definitivo del debito, le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri del comune di Roma anteriori al 28 aprile 2008,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assegnare maggiori risorse ai Comuni che hanno evidenziato criticità nelle assegnazioni 2013 a valere sul Fondo di solidarietà comunale 2013.

G/1149/5/5

COMAROLI, BITONCI

Il Senato,

valutato il provvedimento in esame, il quale reca misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio;

considerato che è sempre più indispensabile, anche alla luce dei recenti fatti accaduti in Sardegna, prevedere risorse aggiuntive per far fronte all'altissimo livello di pericolosità del territorio nazionale in quanto risulta evidente che, se non si procederà al più presto ad effettuare un vasto piano di prevenzione e messa in sicurezza del territorio, sarà sempre più difficile ed insostenibile fare fronte agli interventi di risarcimento e di ricostruzione delle opere distrutte o danneggiate a seguito di danni provocati dalle calamità naturali;

stimato come in numerosi casi gli enti locali, a causa dei stringenti vincoli del Patto di stabilità, non possono effettuare i necessari interventi per investire in opere di difesa idraulica,

impegna il Governo:

ad attivare un programma di finanziamento pluriennale di interventi per il riassetto territoriale delle aree a rischio idrogeologico, escludendo dai vincoli del Patto di stabilità interno delle Regioni e dei Comuni le risorse investite per opere finalizzate alla difesa idraulica.

G/1149/6/5

CANTINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio (AS 1149),

premessi che:

l'articolo 2, comma 4, affronta specifiche tematiche concernenti il contratto di programma parte investimenti nella nuova programmazione 2012-2016 riguardante le infrastrutture ferroviarie,

considerato che:

un sistema di mobilità pubblica moderna ed efficiente rappresenta un obiettivo strategico per la costruzione di politiche tese a promuovere sviluppo sostenibile, strategie di crescita economica e di progresso sociale, migliori condizioni di tutela della salute dei cittadini;

i pendolari che utilizzano quotidianamente in Italia i servizi su rotaia sono 2 milioni e 903 mila. Ad affermarlo è il rapporto «Pendolaria 2012» di Legambiente, che dal 2007 a oggi ha registrato un incremento del 20 per cento del numero dei viaggiatori giornalieri italiani;

in Toscana, la tratta ferroviaria Siena-Empoli-Firenze rappresenta il più importante collegamento tra Siena e una parte dell'area metropolitana di Firenze con la rete nazionale. Nel corso degli scorsi anni si è investito sul potenziamento della suddetta linea, con un raddoppio della ferrovia per un tratto di 27 km sui 63 di estensione, in parte con fondi privati. Per il miglioramento complessivo del servizio su tale tratta, appare indispensabile realizzare il raddoppio della linea ferroviaria nella provincia di Firenze per altri 11 chilometri fra Granaiolo ed Empoli;

questo raddoppio, considerato una delle priorità infrastrutturali delle regioni Toscana nell'intesa generale quadro tra Governo e regione Toscana per il congiunto coordinamento e la realizzazione delle infrastrutture strategiche, consentirebbe di spostare il traffico pendolare dall'automobile al treno nella provincia di Firenze e Siena e al contempo di migliorare il collegamento ferroviario esistente della città di Siena e della parte della sua provincia più industrializzata e popolosa, con l'area fiorentina e con le infrastrutture ferroviarie nazionali, facendo da volano all'economia locale sia manifatturiera che turistica,

impegna il Governo:

a prevedere nel nuovo Contratto di Programma-parte investimenti 2012-2016 i fondi necessari alla progettazione dell'intervento del raddoppio della tratta ferroviaria Granaiolo-Empoli sull'asse ferroviario Firenze-Empoli-Siena;

a prevedere nel nuovo contratto di programma-parte investimenti 2012-2016 i fondi necessari all'esecuzione dell'intervento del raddoppio della tratta ferroviaria Granaiolo-Empoli sull'asse ferroviario Firenze-Empoli-Siena.

G/1149/7/5

SANTANGELO, CATALFO, BERTOROTTA, MANGILI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio (A.S. 1149),

premessi che:

il provvedimento al nostro esame reca diverse misure in materia di trasporto ferroviario e, in particolare, il comma 5 dell'articolo 2 autorizza

il Ministero dell'economia e delle finanze a corrispondere a Trenitalia S.p.A le somme previste, per l'anno 2013, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico di trasporto ferroviario per ferrovia eserciti nella regione Sicilia e ai servizi interregionali;

in Sicilia l'intero sistema dei trasporti regionale, urbano, sub-urbano ed extraurbano, sia esso stradale, ferroviario, marittimo o aereo, che coinvolge più di dieci mila lavoratori addetti, è al collasso, al punto da indurre i sindacati a dover chiedere un incontro urgente al Presidente della Regione;

la gravissima crisi che investe il trasporto pubblico in Sicilia è diretta conseguenza delle scelte operate negli anni scorsi, a livello regionale e nazionale, con tagli insostenibili e con conseguente cospicue riduzioni dei trasferimenti. La crisi è determinata anche dai perduranti ritardi e inefficienze negli interventi di ammodernamento e sviluppo della rete infrastrutturale regionale,

considerato che:

la rete ferroviaria siciliana si sviluppa per 1378,4 Km, di cui 1200 Km sono ancora a binario unico e 578 non elettrificati;

per quanto riguarda i collegamenti ferroviari a lunga percorrenza e regionali, le strategie industriali di Trenitalia hanno condotto alla soppressione di molti treni a lunga percorrenza e la netta riduzione delle corse regionali, ponendo la Sicilia in una condizione di vero e proprio isolamento geografico restituendo l'immagine dell'estrema difficoltà nell'assicurare mobilità alle persone e ai soggetti economici della Regione;

in particolare, dal 2009 ad oggi, le scelte operate da Trenitalia per la Regione Sicilia hanno condotto al taglio di numerosi treni feriali e alla soppressione di oltre cento tratte interne, costringendo i cittadini ad utilizzare altri mezzi, evidentemente più inquinanti, per gli spostamenti;

occorre altresì considerare che il parco rotabile sconta, a causa della sua obsolescenza, numerosi problemi connessi alla costante manutenzione;

inoltre, la soppressione dei numerosi collegamenti a lunga percorrenza, che si aggiunge ad una ridotta qualità dei servizi resi, sia per mancata sostituzione del materiale rotabile che per l'accumulo di ritardi e inefficienze varie di tipo organizzativo, colloca la Regione Sicilia in un contesto territoriale isolato e rimasto fuori, com'è noto, da ogni tipo di investimento infrastrutturale,

valutato che:

il miglioramento e l'ammodernamento della rete regionale dei trasporti ferroviari determinerebbe la decongestione della reti viarie regionali e la compromissione della sicurezza stradale, anche grazie al contributo che ne potrebbe derivare dallo spostamento del trasporto merci da gomma a ferro;

gli interventi di miglioramento e ammodernamento potrebbero permettere lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia, già pesantemente penaliz-

zato dalle politiche generali dei trasporti, che, in particolare, hanno previsto la messa in esercizio dei treni alta velocità nelle sole tratte del centro-nord, incrementando ulteriormente lo squilibrio degli standard di servizio con il Sud del Paese,

impegna il Governo:

ad adottare misure di carattere ordinario e straordinario volte a sollecitare nelle opportune sedi di competenza il perseguimento di un'efficace politica del trasporto ferroviario regionale, *asset* strategico fondamentale per lo sviluppo economico, turistico e territoriale della Sicilia;

ad avviare interventi di programmazione e finanziamento volti al potenziamento della rete ferroviaria, al fine di assicurare la ripresa dei lavori di raddoppio delle tratte a binario unico, sospesi da anni, nonché l'avvio della realizzazione di nuovi raddoppi lungo le principali direttrici della Sicilia;

a procedere ad una puntuale ricognizione sullo stato dei lavori di ammodernamento e adeguamento delle infrastrutture della rete ferroviaria siciliana.

G/1149/8/5

SANTANGELO, CATALFO, BERTOROTTA, MANGILI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio (A.S. 1149),

premesso che:

il provvedimento al nostro esame reca interventi e misure a sostegno del territorio;

il comma 53 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2014, introdotto al Senato, prevede che i diritti aeroportuali introitati dalla società di gestione dell'aeroporto di Trapani-Birgi, in particolare i diritti di approdo, di partenza e di sosta o ricovero per gli aeromobili, siano versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati nello stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalità dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 107 del 2011. Si tratta del finanziamento delle misure di sostegno e di rilancio dei settori dell'economia delle province interessate da ingenti danni a seguito delle limitazioni imposte dalle attività operative connesse all'intervento militare internazionale in Libia del 2011 ex Risoluzione ONU n. 1973(2011), che hanno inciso sulla operatività degli scali aeroportuali civili;

il servizio studi della Camera dei deputati riferisce in merito alla norma citata che: «appare opportuno un chiarimento in ordine alle modalità con le quali si potrà realizzare tale finalità compensativa»,

considerato che:

occorre rilevare che, in conseguenza della partecipazione italiana alle missioni in Libia, in attuazione della risoluzione n. 1973 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 17 marzo 2011, l'intera Provincia di Trapani, ha dovuto fronteggiare una grave situazione socio-economica. Nel marzo 2011, infatti, sono stati interdetti i voli civili dell'aeroporto di Trapani Birgi e in via del tutto improvvisa, è stata quindi disposta la chiusura del predetto scalo;

l'interdizione di tale scalo aereo ha fortemente penalizzato l'attività civile, e soprattutto condizionato la stessa ragione economica dell'aeroporto e del territorio, che si riconosce in una spiccata destinazione turistica. La provincia di Trapani ha investito sul citato aeroporto risorse economiche non indifferenti finalizzate proprio ad assicurare nuovi livelli occupazionali;

non potendo permettere che la provincia di Trapani pagasse un prezzo altissimo con il blocco della sua economia legata principalmente ai flussi turistici e all'indotto che essi hanno determinato, con l'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, sono state previste misure di sostegno e di rilancio dei settori dell'economia locale interessati da limitazioni imposte da attività operative ex risoluzione ONU n. 1973;

il comma 1 del citato articolo 4-bis, al fine di adottare le misure di sostegno ai territori danneggiati dalle attività militari, che hanno inciso sulla operatività degli scali aeroportuali civili, ed in particolare con riferimento all'aeroporto di Trapani «Birgi»⁷ prevede che sia destinata la dotazione, per l'importo massimo di 10 milioni di euro, del fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 244 del 2007, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per la quota parte relativa ai proventi per l'anno 2011, delle addizionali di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), della legge n. 350 del 2003 e successive modificazioni;

in particolare, la norma citata dispone che la dotazione del fondo da ripartire di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la quota parte relativa ai proventi per l'anno 2011 delle addizionali di cui all'articolo 2, comma 117 lettera a), della legge n. 350 del 24 dicembre 2003 e successive modificazioni, e comunque nel limite di 10 milioni di euro, è destinata all'adozione di misure di sostegno e di rilancio dei settori dell'economia delle province interessate da ingenti danni a seguito delle limitazioni imposte dalle attività operative militari ex risoluzione ONU n. 1973 che hanno inciso sulla operatività degli scali aeroportuali civili, tra cui rientra di diritto l'aeroporto di Trapani «Birgi»;

il successivo comma 2 stabiliva altresì che, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione (ovvero entro l'ottobre 2011), con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su pro-

posta dei Ministeri dell'economia e delle finanze⁷ dell'interno⁷ della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le province interessate, si doveva provvedere all'individuazione degli interventi da realizzare,

rilevato che:

non è mai stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 2 dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge 107 del 2011, in base al quale si sarebbero dovuti individuare gli interventi da attuare in riferimento al comma 1, al fine del sostegno e rilancio dei settori dell'economia delle province interessate dagli ingenti danni conseguenti alle decisioni assunte con la risoluzione dell'ONU n. 1973 del 2011, e quindi a favore della provincia di Trapani;

dagli atti ufficiali della Provincia di Trapani, emerge che il Presidente *pro tempore*, con note di richiesta, prot. n. 54390/RE del 13/09/2011 e prot. n. 69997/RE del 5/12/2011, aveva richiamato il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla convocazione di un tavolo di concertazione con urgenza, come previsto dal citato comma 2 dell'articolo 4-*bis*, con la partecipazione della stessa Provincia, per definire e individuare gli interventi da attuare, e che detto incontro non ha mai avuto luogo,

impegna il Governo:

a convocare urgentemente un tavolo di concertazione con la Provincia di Trapani per l'individuazione degli interventi da attuare per il sostegno e il rilancio dell'economia locale del territorio trapanese interessato dalle limitazioni imposte da attività operative ex Risoluzione ONU n. 1973, così come previsto dall'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, e, conseguentemente, ad adottare misure compensative a favore dell'economia locale del medesimo territorio.

G/1149/9/5

BITONCI, COMAROLI

Il Senato,

valutato il provvedimento in esame, il quale reca misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio;

stimato come l'articolo 2 del provvedimento in esame consenta al Ministero dell'economia e delle finanze di trasferire ad ANAS S.p.A., in via di anticipazione, le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2013 sul pertinente capitolo di bilancio, per consentire alla società di far fronte ai pagamenti dovuti, sulla base degli stati di avanzamento lavori, in relazione a interventi conclusi o in corso di realizzazione;

ricordato come il comma 8 dell'articolo 27 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevede che nella determinazione della somma da versare all'ente rilasciarne si deve tenere conto delle soggezioni che derivano alla strada o all'autostrada, del valore economico risultante dal provvedimento e del vantaggio che il beneficiario ricava dal provvedimento stesso;

evidenziato come tali criteri siano stati tradotti in una formula matematica, la cui applicazione è suscettibile di produrre canoni di diverso importo, in funzione dei fattori che la formula stessa prende in considerazione (tipologia di accesso, larghezza geometrica, importanza della strada eccetera) così che la formula matematica e i parametri per l'individuazione dei canoni non sono in alcun modo stabiliti dal legislatore ma approvati unilateralmente dal consiglio di amministrazione della società;

valutato come, ai sensi dell'articolo 55, comma 23, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono iniziati, nel 1998, gli aumenti unilaterali da parte della società ANAS spa del canone sui passi carrai in base alle nuove tabelle e ai nuovi coefficienti di calcolo, che hanno comportato aumenti discrezionali, in particolare nella regione Veneto, i quali hanno determinato una evidente disparità di trattamento tra cittadini che hanno accesso alla proprietà attraverso passi carrai insistenti su strade non statali e cittadini che invece si ritrovano gravati dal canone per la concessione di passi carrai per l'accesso a strade statali,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere idonee iniziative in tema di revisione dei canoni nonché l'opportunità di intervenire con adeguati provvedimenti legislativi al fine superare le disparità di trattamento da parte della società ANAS Spa prevedendo in particolare l'eliminazione del canone dovuto per i passi carrai.

G/1149/10/5

PANIZZA

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, disciplina le ipotesi di detrazione per oneri sostenuti dal contribuente per i quali dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento;

considerato che:

le bande musicali, i cori, i gruppi storici e folcloristici, le associazioni coreutiche e le scuole di danza ed i sodalizi artistici e culturali in generale, sin dalle loro origini, rappresentano un tutt'uno con le comunità

di cui sono una valida e preziosa espressione identitaria e nel loro ruolo insostituibile ne hanno sempre scandito i «ritmi sociali»; questi sodalizi costituiscono, infatti, un fattore insostituibile di animazione, di coesione e di promozione sociale, oltre che una straordinaria ed efficace occasione di coinvolgimento dei bambini e dei ragazzi;

sarebbe, inoltre, opportuno incentivare e supportare queste associazioni anche per il futuro dei nostri giovani. Non va dimenticato, infatti, che queste realtà, promosse e sostenute quasi totalmente dal volontariato, rappresentano anche un'importante opportunità che permette di togliere dalla «strada» e dalle facili e negative tentazioni i giovani, impegnandoli in un'attività culturale entusiasmante, creativa, coinvolgente e socializzante. Non va sottovalutato inoltre l'importante opportunità e funzione di orientamento che offrono con le loro scuole,

tenuto inoltre conto che:

l'articolo 149 del TUIR stabilisce, al comma 4, che gli enti ecclesiastici, riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili, e le associazioni sportive dilettantistiche non perdono la qualifica di ente non commerciale qualora, ai sensi della legge 398, l'attività considerata commerciale per l'intero periodo d'imposta superi quella considerata non commerciale,

impegna il Governo:

anzitutto a modificare il comma 4 dell'articolo 149 del TUIR al fine di evitare che, erroneamente, le bande musicali, i cori, i gruppi storici e folcloristici, le associazioni coreutiche e le scuole di danza ed i sodalizi artistici e culturali in generale, perdano la qualifica di ente non commerciale;

a prevedere, inoltre, detrazioni per le erogazioni liberali in denaro a favore delle associazioni culturali legalmente costituite, nonché per spese sostenute per iscrizione e frequenza di allievi – possibilmente di età compresa tra i cinque e i diciotto anni – a corsi di formazione dilettantistica musicale presso strutture riconosciute o presso associazioni o scuole legalmente costituite.

G/1149/11/5

PANIZZA

Il Senato,

premesso che:

le società non operative sono attualmente disciplinate dall'articolo 30 della legge n. 724 del 1994, come modificato dall'articolo 2, commi da 36-*decies* a 36-*duodecies*, del decreto-legge n. 138 del 2011;

tale disciplina si divide in due filoni prevedendo, sia per le società che non raggiungono determinati livelli di ricavi calcolati in base all'attivo patrimoniale, sia per quelle che risultano in perdita per almeno 3 anni consecutivi, la terribile conseguenza dell'imposizione di un reddito minimo, a prescindere della perdita del credito Iva e del non riporto delle perdite fiscali;

la norma prevede alcune esclusioni e correttivi ma, ad oggi, sono risultati assolutamente insufficienti. Sarebbe possibile presentare istanza di interpello disapplicativo ma le conseguenze sono prevalentemente negative,

tanto premesso, impegna il Governo:

a prevedere dei rimedi ad una disciplina che, sostanzialmente, sta annichilendo la libertà di impresa, rivedendo al ribasso i coefficienti di redditività e portandoli, inoltre, a regime.

1.1

ZELLER, BERGER, PALERMO, LANIECE, FRAVEZZI, PANIZZA

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, nonché gli enti locali ubicati nelle medesime Regioni speciali e Province autonome, applicano le disposizioni statali in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio decorsi 24 mesi dal termine previsto per l'applicazione delle stesse da parte degli altri enti"».

1.2

ZELLER, BERGER, PALERMO, LANIECE, FRAVEZZI, PANIZZA

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano, anche nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni speciali e Province autonome, i propri ordina-

menti alle disposizioni statali in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio entro 24 mesi dal termine previsto per l'applicazione delle disposizioni statali stesse da parte degli altri enti"».

1.3

LUCIDI, MANGILI

Sopprimere il comma 1.

1.4

URAS, DE PETRIS

Al comma 1, sostituire le parole: «All'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:» con le seguenti: «All'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono abrogate le seguenti parole: "che hanno aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 1188 e dopo il medesimo comma 9, sono aggiunti i seguenti:"».

1.5

COMAROLI, BITONCI

Al comma 1, sopprimere la lettera 9-bis.

1.6

FORNARO, BROGLIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«9-*quater*. In fase di prima applicazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti in sperimentazione redigono il bilancio consolidato con le società non quotate degli enti locali e delle regioni per le quali si presentano congiuntamente i seguenti requisiti:

a) partecipazione pubblica di maggioranza o possibilità di nominare più del cinquanta per cento degli organi di governo o di vigilanza;

b) titolari di servizi in affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione.

Il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo».

1.7

BITONCI, COMAROLI

Dopo il comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«1-bis. È aumentata la dotazione del Fondo di Solidarietà Comunale 2013 di cui al comma 1 per 10 milioni di euro.

1-ter. La integrazione di cui al comma 1-bis è destinata esclusivamente ai Comuni che nel corso dell'esercizio finanziario 2013, rispetto alle aliquote 2012 dell'imposta municipale propria (IMU) sulla prima abitazione, così come definita dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

a) Non hanno deliberato variazioni in aumento rispetto alle aliquote standard di base;

b) Hanno deliberato variazioni in diminuzione.

1-quater. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 Gennaio 2014 previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, è determinato il riparto della integrazione del Fondo di cui al comma 1-bis.

1-quinquies. All'onere di cui al comma 1-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.8

FORNARO, BROGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n.64, aggiungere il seguente comma:

"24-quinquies. In attuazione a quanto disposto dall'articolo 13, commi 12-bis e 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito

con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2012, anche in conto residui, a titolo di imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo sperimentale di riequilibrio o da trasferimenti statali, in esito alle verifiche stabilite da ultimo dal comma 383, articolo 1, della legge 228 del 2012. Nel caso in cui, anche all'esito delle predette verifiche, il comune debba riconoscere allo Stato somme destinate alla riassegnazione al fondo di riequilibrio, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2013 e sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno per il medesimo anno"».

1.9

FORNARO, BROGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, aggiungere il seguente comma 6-quater:

"Le risorse di cui al comma 6-bis, non utilizzate nel 2012 per l'estinzione o la riduzione anticipata del debito e recuperate dal Ministero dell'Interno o dall'Agenzia delle Entrate nel 2013, sono attribuite nel 2013 ai comuni, con decreto del Ministero dell'Interno d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il contributo di cui al periodo precedente non è considerato tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilità interno 2013 di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183"».

1.10

FORNARO, BROGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'eventuale disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 3 dell'articolo 228 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è ripianato per una quota pari almeno al 10 per cento l'anno».

1.11

FORNARO, BROGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, le parole: "2015" sono sostituite con le parole: "2016"».

1.12

FORNARO, BROGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 17 dell'articolo 1 del decreto-legge decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole da: "e comunque" sino a "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "è incrementato di un ulteriore 5 per cento ogni anno fino a raggiungere almeno il 30 per cento"».

1.13

FORNARO, BROGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 31 comma 20 della legge n. 183 del 2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il terzo periodo è abrogato.

b) Infine è aggiunto il seguente periodo: "La sanzione prevista per il ritardo dell'invio della certificazione della verifica del rispetto del patto di stabilità interno non si applica dall'anno 2009"».

1.14

FORNARO, BROGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 aggiungere il seguente comma:

"26-bis. In caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno per sentenze passate in giudicato o per sentenze immediatamente esecutive non si applicano le sanzioni di cui al comma 26. Alla compensazione de-

gli effetti finanziari si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189"».

1.15

FORNARO, BROGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nelle more dell'introduzione a regime delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti in sperimentazione possono tenere conto nella determinazione del piano finanziario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, del fondo crediti di dubbia esigibilità istituito dal comma 2 dell'articolo 9, lettera c) del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, con la legge 28 ottobre 2013, n. 124».

1.16

FORNARO, BROGLIA

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 9-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, alla fine del primo periodo aggiungere: "e il Consiglio o l'organo decisionale entro il successivo 31 maggio"».

1.17

LUCIDI, MANGILI, LEZZI, MARTELLI

Al comma 2, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «e di fissazione delle tariffe aziendali.».

1.18

COMAROLI, BITONCI

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

1.19

COMAROLI, BITONCI

Al comma 2, alla lettera b), sopprimere dalle parole: «con oneri a carico» fino alla fine del periodo.

1.20

COMAROLI, BITONCI

Al comma 2, alla lettera b), aggiungere il seguente periodo: «Le disposizioni di cui alla presente lettera non comportano alcun onere a carico della finanza pubblica».

1.21

COMAROLI, BITONCI

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

1.22

CARIDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per il triennio 2013-2015 la regione Calabria è autorizzata a utilizzare le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2007-2013, nel limite di 20 milioni di euro annui, quale contributo straordinario per la copertura dei costi del sistema di mobilità regionale di trasporto pubblico locale, a condizione che vengano implementate le misure che la Regione deve attuare ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, per un più rapido raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei costi rispetto ai ricavi effettivi, in linea con quanto stabilito con il decreto legislativo n. 422 del 1997. A tal fine la regione Calabria integra, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, il piano di riprogrammazione di cui al medesimo articolo 16-bis, da approvarsi con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2-ter. Il piano di cui al comma 1 deve prevedere il contenimento dei corrispettivi a treno/km prodotti, attuato tramite iniziative di razionalizzazione dell'offerta e riqualificazione dei servizi, misure di efficientamento coerenti, per il servizio ferroviario, con i corrispettivi medi a treno/km re-

gistrati nelle regioni e, per il servizio su gomma, un corrispettivo medio a bus/km che rispecchia la media rilevata nelle principali regioni italiane. Il piano deve, altresì, prevedere la fissazione di tariffe che tengano conto della tariffa media applicata a livello nazionale per passeggero/km, ed inoltre un rapporto tra ricavi da traffico e corrispettivo da regione non inferiore al 20 per cento. Il piano deve dimostrare che, stante le misure di efficientamento adottate e tenuti fermi gli *standard* di qualità, la prosecuzione nell'erogazione del servizio di trasporto pubblico locale dall'anno 2016 avviene senza ulteriori contributi straordinari. Per l'erogazione delle singole annualità 2014 e 2015 del contributo straordinario di cui al comma 1, la regione Calabria deve dimostrare l'effettiva attuazione delle misure previste in termini di diminuzione del corrispettivo necessario a garantire l'erogazione del servizio per le rispettive annualità.

2-quater. Le risorse sono rese disponibili, entrò il predetto limite di 60 milioni di euro complessivi, previa rimodulazione degli interventi già programmati a valere sulle predette risorse.

2-quinquies. Per il primo anno, le risorse sono disponibili, nel limite di 20 milioni, previa delibera della Giunta regionale di rimodulazione delle risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, adottata su parere favorevole dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, previa presentazione del piano di cui al comma 1».

1.23

BERTOROTTA, LUCIDI, MANGILI

Sopprimere il comma 3.

1.24

LUCIDI, MANGILI, LEZZI, MARTELLI

Sopprimere il comma 4.

1.25

BITONCI, COMAROLI

Sopprimere il comma 5.

1.26

LANZILLOTTA, ICHINO

Al comma 5, dopo le parole; «i seguenti periodi» aggiungere le seguenti: «Il Commissario straordinario, prima di procedere alle operazioni di cui ai successivi periodi, accerta l'ammontare complessivo della massa passiva derivante dal complesso delle obbligazioni ed oneri del comune di Roma e delle società partecipate alla data del 27 maggio 2013. Tale relazione è trasmessa al Governo e al Parlamento. Nella relazione è anche indicato l'ammontare della massa passiva finora trasferita alla gestione commissariale e quella da trasferire ai sensi del presente articolo».

1.27

COMAROLI, BITONCI

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

1.28

LANZILLOTTA, ICHINO

Al comma 5, ultimo periodo, sopprimere le parole: «possono essere utilizzati per garantire l'equilibrio di parte corrente del bilancio di Roma Capitale per gli anni 2013 e 2014 e».

1.29

COMAROLI, BITONCI

Al comma 5, all'ultimo periodo, sopprimere la parola: «non».

1.30

LANZILLOTTA, ICHINO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Il comune di Roma, entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, trasmette al MEF e al Parlamento un rapporto che evidenzi le cause della formazione negli anni 2009-2012 del disavanzo di bilancio di parte corrente nonché l'entità e la natura della massa debitoria da trasferire alla gestione commissariale ai sensi del comma 5.

5-ter. Il comune di Roma, contestualmente o successivamente all'approvazione del bilancio di previsione per il 2014, adotta specifiche delibere volte a:

1) estendere l'applicazione dei vincoli del patto di stabilità interno a tutte le società partecipate direttamente o indirettamente, nonché quelli in materia di assunzioni di personale e di acquisti di beni e servizi;

2) dismettere ulteriori quote di società quotate in borsa limitandosi a mantenere la quota di controllo;

3) operare una ricognizione dei fabbisogni di personale nelle società da esso partecipate prevedendo, per quelle in perdita, licenziamenti per motivi economici;

4) liberalizzare il servizio di trasporto pubblico locale, raccolta dei rifiuti e spazzamento delle strade;

5) mettere in liquidazione tutte le società partecipate che non abbiano come fine sociale prioritario attività di servizio pubblico».

1.31

DE PETRIS, URAS, CERVELLINI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le riserve iscritte con riferimento agli interventi di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, compresi quelli per i quali non sia ancora intervenuto il pagamento alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere sottoposte dal responsabile del procedimento all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. L'Autorità verifica la fondatezza delle riserve e determina gli importi eventualmente al riguardo spettanti al soggetto che le ha formulate, ripartendole tra gli eventuali soggetti cofinanziatori. Le statuizioni dell'Autorità sono vincolanti per le parti, fermi restando gli ordinari rimedi giurisdizionali».

1.32

CASSON

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 è sostituito dal seguente:

"3. A decorrere dall'anno 2014, il 7 per cento delle risorse del Fondo di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge n.95 del 2012, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, come modificato dall'articolo 1, comma 301, della legge n. 228 del 2012, è destinato a cofinanziare il trasporto pubblico locale di Roma Capitale. Le risorse di cui al precedente periodo non possono essere destinate a finalità diverse da quelle del finanziamento del trasporto pubblico locale e concorrono al calcolo delle somme destinate alla Regione Lazio ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3 dell'articolo 16-bis del decreto-legge n.95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Gli oneri derivanti dal contratto di servizio tra Regione Lazio e Trenitalia spa o altra azienda di trasporto ferroviario non possono essere imputati a carico delle risorse di cui al primo periodo del presente comma."».

1.33

LANZILLOTTA

Sopprimere il comma 6.

1.34

LUCIDI, MANGILI, LEZZI, MARTELLI

Sopprimere il comma 6.

11.35

BITONCI, COMAROLI

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Al fine di assicurare una precisa e puntuale ripartizione del fondo di solidarietà comunale 2013, ferme restando le dotazioni del fondo previste a legislazione vigente, entro il mese di febbraio 2014, il Ministero dell'Economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia concordata con le principali rappresentanze dei Comuni, provvede alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria di ciascun Comune, considerando sia la quota trattenuta a ciascun Comune sul Fondo di Solidarietà Comunale, sia il gettito devoluto dal Comune stesso per i fabbricati di categoria D.

6-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 1° Marzo 2014 previa intesa con le autonomie locali, sono

determinate le variazioni delle assegnazioni statali derivanti dalla verifica di cui al comma 1.

6-quater. In conseguenza delle variazioni di cui al comma *6-ter*, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2013, anche in conto residui, a titolo di imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo di solidarietà comunale».

1.36

IL RELATORE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«*6-bis.* Le riserve iscritte con riferimento agli interventi di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, compresi quelli per i quali non sia ancora intervenuto il pagamento alla data di entrata in vigore del disegno di legge di conversione del presente decreto, possono essere sottoposte dal responsabile del procedimento all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. L'Autorità verifica la fondatezza delle riserve e determina gli importi eventualmente al riguardo spettanti al soggetto che le ha formulate, ripartendole tra gli eventuali soggetti co-finanziatori. Le statuizioni dell'Autorità sono vincolanti per le parti, fermi restando gli ordinari rimedi giurisdizionali. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

1.37

ASTORRE, SANTINI, BROGLIA, LAI, VERDUCCI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«*6-bis.* All'articolo 1, comma 796, lettera *t*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: "le regioni provvedono ad adottare provvedimenti" fino a: "di cui all'articolo 8-*quater*, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992" sono sostituite dalle seguenti: "le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 31 ottobre 2014 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-*quater*, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992. Qualora le Regioni non provvedano ai citati adempimenti entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei Ministri, su propo-

sta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, nomina il presidente della regione o altro soggetto commissario ad acta ai fini dell'adozione dei predetti provvedimenti"».

1.38

BERTOROTTA, LUCIDI, CIOFFI, MANGILI, LEZZI, MARTELLI

Sopprimere il comma 7.

1.39

LUCIDI, NUGNES, MANGILI, LEZZI, MARTELLI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Per l'anno 2013 è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle spese per i seguenti interventi:

a) quanto a 2 milioni di euro a favore del Comune di Amelia, per i lavori di smantellamento copertura, sistemazione area archeologica e ripristino delle Mura di Amelia – Terni, a seguito del crollo avvenuto nel 2006;

b) quanto a 5 milioni di euro a favore della regione Campania per la messa in sicurezza urgente dell'Area denominata "Terra dei Fuochi";

c) quanto a 3 milioni di euro a favore delle forze dell'ordine e della magistratura per l'adempimento delle azioni di controllo e repressione dei crimini contro l'ambiente e la salute nel territorio della "Terra dei Fuochi";

d) quanto a 5 milioni di euro a favore del finanziamento delle attività di tutela delle rovine di Pompei;

e) quanto a 10 milioni di euro a favore del fondo di cui all'articolo 2-bis.

7-bis. All'onere derivante dal comma 7, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede:

a) quanto ad euro 9,4 milioni, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto ad euro 600.000 euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 100 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) quanto ad euro 15 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto in bilancio per le finalità di cui all'articolo 15 del de-

creto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Istituzione del Fondo patrimoniale Taranto)

1. È istituito, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un "Fondo Patrimoniale Taranto", con le seguenti finalità:

- accelerazione del risanamento ambientale del sito di bonifica di interesse nazionale di Taranto;
- attività di bonifica delle discariche situate nel territorio del comune di Taranto;
- specifici, ulteriori interventi urgenti di bonifica e risanamento ambientale delle aree relative alle Scuole Elementari Deledda e De Carolis e al quartiere Tamburi, nel Comune di Taranto;
- predisposizione per tutti i minori residenti nelle aree di cui alla lettera c), mediante stipula di accordi o convenzioni con esercenti ed operatori turistici, di periodi di soggiorno gratuito non inferiori a giorni 20 e non superiori a giorni 30, in apposite strutture recettive, balneari o montane italiane.

La dotazione iniziale del fondo di cui al comma 1 è stabilita nella misura di 10 milioni di euro per il 2013, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 7, lettera d). Al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 si provvede altresì:

- a) mediante utilizzo dei fondi di cui al Protocollo d'intesa per interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto stipulato in data 26 luglio 2013 tra i Ministeri dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, della coesione sociale e delle regione Puglia, la Provincia di Taranto, il Comune di Taranto ed il Commissario straordinario per il porto di Taranto;
- b) mediante utilizzo di quota parte delle entrate derivanti dalle eventuali future azioni di confisca dei beni dei soggetti proprietari della società ILVA S.p.A;
- c) mediante utilizzo della quota parte del Fondo rischi ed oneri di Fintecna S.p.A

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di fun-

zionamento del Fondo di cui al comma 1 nonchè i criteri e le modalità di accesso ai finanziamenti a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1».

1.40

SANTANGELO, CATALFO, BERTOROTTA, MANGILI, LEZZI, MARTELLI

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

«7. Per l'anno 2013 è attribuito al comune di Milano un contributo di 15 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione di Expo 2015. Il contributo di cui al primo periodo non è considerato tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno 2013.

7-bis. Al fine del potenziamento del trasporto merci sulla tratta Siracusa-Gela, anche con riferimento alle merci pericolose, per la realizzazione di interventi di adeguamento dei servizi nelle stazioni e i relativi collegamenti intermodali, per il miglioramento della sicurezza, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2013.

7-ter. All'onere derivante dai commi 7 e *7-bis*, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede:

a) quanto ad euro 9,4 milioni, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto ad euro 600.000 euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 100 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) quanto ad euro 15 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto in bilancio per le finalità di cui all'articolo 15 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

1.41

SANTANGELO, CATALFO, BERTOROTTA, MANGILI, LEZZI

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

«7. Per l'anno 2013 è attribuito al comune di Milano un contributo di 15 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione di Expo 2015. Il contributo di cui al primo periodo non è considerato tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno 2013.

7-bis. Al fine del potenziamento del collegamento ferroviario con l'aeroporto di Punta Raisi «Falcone Borsellino», è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2013.

7-ter. All'onere derivante dai commi 7 e *7-bis*, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede:

a) quanto ad euro 9,4 milioni, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto ad euro 600.000 euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 100 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) quanto ad euro 15 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto in bilancio per le finalità di cui all'articolo 15 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

1.42

SANTANGELO, CATALFO, BERTOROTTA, MANGILI, LEZZI

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

«7. Al fine della realizzazione del collegamento ferroviario tra la stazione di Mozia-Birgi e l'aeroporto di Trapani-Birgi, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2013 per la realizzazione delle opere sulla rete ferroviaria.

7-bis. All'onere derivante dai commi 7 e *7-bis*, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede:

a) quanto ad euro 9,4 milioni, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto ad euro 600.000 euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 100 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) quanto ad euro 15 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto in bilancio per le finalità di cui all'articolo 15 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

1.43

SANTANGELO, CATALFO, BERTOROTTA, MANGILI, LEZZI

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

«7. Al fine di finanziare gli interventi tecnici necessari per il ripristino del tratto Trapani-Alcamo, della linea ferroviaria Trapani-Palermo, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2013.

7-bis. All'onere derivante dal comma 7, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede:

a) quanto ad euro 9,4 milioni, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto ad euro 600.000 euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 100 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) quanto ad euro 15 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto in bilancio per le finalità di cui all'articolo 15 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

1.44

SANTANGELO, CATALFO, BERTOROTTA, MANGILI, LEZZI, MARTELLI

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

«7. Al fine di finanziare gli interventi tecnici necessari per la realizzazione del programma di interventi contenuti nel contratto istituzionale di sviluppo per la direttrice ferroviaria "Messina-Catania-Palermo", sottoscritto il 28 febbraio 2013, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2013.

7-bis. All'onere derivante dal comma 7, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede:

a) quanto ad euro 9,4 milioni, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto ad euro 600.000 euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 100 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) quanto ad euro 15 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto in bilancio per le finalità di cui all'articolo 15 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

1.45

SCIBONA, MANGILI, LEZZI, MARTELLI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Al fine di assicurare la continuità dei lavori di manutenzione e ammodernamento della tratta ferroviaria Cuneo-Nizza, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2013.

7-bis. All'onere derivante dal comma 7, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede:

a) quanto ad euro 9,4 milioni, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto ad euro 600.000 euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 100 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) quanto ad euro 15 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto in bilancio per le finalità di cui all'articolo 15 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

1.46

SCALIA, SANGALLI, DE MONTE

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«*7-bis.* Al comma 1 dell'articolo 37-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: "fino al 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2014" e alla fine del comma sono aggiunte le seguenti parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2015, le predette zone a burocrazia zero diventano operative".

7-ter. All'articolo 14 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";

b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";

7-quater. All'articolo 37 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2014";

b) al comma 3, le parole: "entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2014";

7-quinquies. Le zone franche urbane individuate dalla delibera CIPE 8 maggio 2009, n. 14, sono riconosciute come zone a burocrazia zero e le risorse previste per tali zone franche urbane ai sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono utilizzate dal sindaco territorialmente competente per la concessione di contributi diretti alle nuove iniziative produttive avviate nelle zone a burocrazia zero».

1.47

ORELLANA, MANGILI, LEZZI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«*7-bis.* Al fine della tutela e della salvaguardia del complesso monumentale della Certosa di Pavia di preminente interesse nazionale, è attribuito, per l'anno 2014, al comune di Certosa di Pavia un contributo di 50.000 euro per la realizzazione dell'analisi dello stato di fatto del complesso monumentale, in modo da valutare le priorità esecutive da adottare sulla struttura dell'edificio e per la salvaguardia del patrimonio artistico culturale in esso contenuto.

7-ter. È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali, un fondo dalla dotazione complessiva di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, il cui utilizzo è finalizzato alla realizzazione delle opere di restauro di cui al comma *7-bis*, nonché all'adozione di un piano di ripristino e recupero, nonché di gestione e amministrazione del complesso monumentale, da adottare di concerto con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Milano, Bergamo, Como, Lecco, Lodi, Monza, Pavia, Sondrio e Varese, la Provincia di Pavia e il comune di Certosa Di Pavia. Il piano di ripristino e recupero della struttura, di cui ai commi *7-bis* e *7-ter* deve mirare ad assicurare una maggiore fruizione del sito da parte degli utenti, con orari di visita garantiti, in linea con quelli che sono gli *standard* europei, permettendo inoltre l'apertura di locali attualmente preclusi al pubblico. In sede di attuazione del piano di cui al presente comma viene garantita, alla comunità di frati cistercensi del Priorato della Beata Maria Vergine della Certosa Ticinese, attualmente presente nel complesso, la facoltà di risiedere all'interno del complesso stesso.

7-quater. A decorrere dall'anno 2014, affluiscono al Fondo di cui al comma *7-ter*, gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso al sistema museale, al fine di assicurare la gestione, manutenzione e restauro conservativo per la migliore valorizzazione e fruizione della Certosa di Pavia.

7-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi *7-bis* e *7-ter*, pari a 5.050.000 euro, per l'anno 2014 e a 5.000.000 di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per Interventi Strutturali di Politica Economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.48

BONFRISCO

Dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

«*7-bis.* Dopo il comma 16 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto il seguente:

"*16-bis.* Per l'anno 2013 ai comuni titolari di concessione per l'esercizio del gioco d'azzardo sono concessi spazi finanziari complessivamente pari a 40 milioni di euro. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di riparto dell'importo di cui al periodo precedente, in proporzione all'ammontare, registrato in media nel triennio 2007-2009, degli importi corrisposti alle società di gestione delle case da gioco, in forza di obblighi convenzionali intercorrenti tra le parti, e delle imposte correlate alla gestione del casinò";

7-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma *7-bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo, di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

1.49

D'Alì

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«*7-bis.* Le assegnazioni disposte dal CIPE con le delibere n. 111 del 29 marzo 2006 e n. 146 del 17 novembre 2006 sono revocate. Le relative disponibilità sono riassegnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui da effettuarsi entro il 31 dicembre 2013, al Fondo di cui all'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e sono destinate, per l'importo di 96 milioni di euro, alla realizzazione dei progetti cantierabili relativi a opere di connessione indispensabili per lo svolgimento dell'Evento Expo 2015, già individuate dal tavolo Lombardia, riguardanti il parcheggio remoto di staziona-

mento di Cascina Merlata, nel limite di 25,5 milioni di euro, il collegamento S.S. 11 – S.S. 233, lotto 1-B, nel limite di 62 milioni di euro e le conseguenti opere di collegamento e accoglienza tra il parcheggio e il sito espositivo, nel limite di 8,5 milioni di euro. I soggetti attuatori, già individuati nell'ambito del tavolo Lombardia, sono autorizzati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad avviare le procedure per l'affidamento dei lavori in coordinamento con il Commissario Unico di cui all'articolo 5 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, che vigila sullo svolgimento delle opere e ove necessario adotta le necessarie deroghe per l'immediato avvio delle opere».

1.50

BONFRISCO

Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuati gli enti che, per gli anni 2014-2016, sulla base dei parametri specificati nell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11, risultano collocati nella classe più virtuosa. Gli enti collocati nella classe più virtuosa conseguono un saldo finanziario, di cui al comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a zero per un importo complessivo pari a 100 milioni di euro».

1.51

BERTOROTTA, LUCIDI, CIOFFI, MANGILI, LEZZI

Sopprimere il comma 8.

1.52

BAROZZINO, URAS

Al comma 8 sopprimere la lettera a).

1.53

BAROZZINO, URAS

Al comma 8 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) sostituire le parole: "anche in deroga agli specifici vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di personale," con le seguenti: "garantendo adeguata pubblicità alle relative procedure di selezione e di reclutamento"».

1.54

BAROZZINO, URAS

Al comma 8 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) sopprimere le parole: ", anche in deroga agli specifici vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di personale,"».

1.55

MIRABELLI

Al comma 8, lettera a), dopo le parole: «per la realizzazione dell'Esposizione universale», aggiungere le seguenti: «, nonché dell'Ersaf Lombardia per le attività inerenti al tema dell'Esposizione universale, l'alimentazione, la tutela dell'ambiente e la biodiversità».

1.56

SPOSETTI

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Al fine di evitare un pregiudizio alla continuità dell'azione amministrativa e di potenziare le attività di accertamento, di contrasto alle frodi, di monitoraggio dei conti pubblici e di controllo della spesa, ai dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria, ivi incluse le Agenzie fiscali, cui sono state affidate le mansioni della terza area sulla base di contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato stipulati in esito al superamento di concorsi banditi in applicazione del contratto collettivo nazionale di comparto del quadriennio 1998-2001 è attribuito, dalla data di assunzione delle funzioni fissata nei medesimi contratti individuali e nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato previste per le strutture interessate, tenuto altresì conto delle mansioni effettivamente

svolte e della professionalità conseguita, il relativo inquadramento giuridico e il corrispondente trattamento economico.

8-ter. Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti e al fine di potenziare le attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, l'amministrazione economico-finanziaria, ivi incluse le Agenzie fiscali, copre le proprie carenze nei profili professionali di terza area assumendo in ordine di graduatoria, con priorità rispetto ad altre modalità di reclutamento, i candidati risultati idonei nelle procedure selettive interne per il passaggio dalla seconda alla terza area indette dalle varie strutture della medesima amministrazione a decorrere dal 1° gennaio 2010. Tali assunzioni sono effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato previste per le strutture interessate.

8-quater. L'articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è abrogato.

8-quinquies. Al fine di potenziare le attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 346, lettera *e*), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continua ad applicarsi nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e può essere utilizzata anche per far transitare il personale dalle sezioni «monopoli» e «ASSI» alla sezione «dogane» del ruolo del personale non dirigenziale di cui all'articolo 2, comma 4, lettera *b*), del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 8 novembre 2012 e all'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 31 gennaio 2013.

8-sexies. All'articolo 8, comma 24, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole "l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio", rinvenibili nel primo periodo e ripetute nel secondo, quinto, sesto e settimo periodo, sono sostituite dalle parole "l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle entrate", Al medesimo articolo 8, comma 24, primo periodo, le parole "da completare entro il 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole "da completare entro il 31 dicembre 2014".

1.57

SPOSETTI

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. Nell'ambito del processo di riorganizzazione delle Agenzie fiscali, avviato ai sensi dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono istituite, a invarianza di spesa, due posizioni dirigenziali di livello generale presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con la contestuale soppressione di due posizioni dirigenziali di analogo livello presso

l'Agenzia delle entrate. Sono corrispondentemente ridotte le dotazioni finanziarie per le spese di funzionamento dell'Agenzia delle entrate ed incrementate quelle dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. L'istituzione delle due nuove posizioni non ha effetto ai fini del rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale previsto per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli dall'articolo 23-*quinquies*, comma 1, lettera a), punto 2, del citato decreto-legge n. 95 del 2012.

8-*ter*. A fini di consolidamento e salvaguardia delle entrate erariali, è fatta salva in ogni caso l'efficacia della sottoscrizione degli atti di accertamento emessi dagli uffici dell'amministrazione finanziaria, purché riferibili in modo univoco all'ufficio competente ad adottarli e sottoscritti dai dipendenti che, per volontà comunque dell'amministrazione, esercitano l'attività di direzione dell'ufficio o l'abbiano esercitata all'epoca dell'adozione degli atti stessi ovvero da dipendenti delegati dai primi alla sottoscrizione».

1.58

CHIAVAROLI

Dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti commi:

«8-*bis*. Nell'ambito del processo di riorganizzazione delle Agenzie fiscali, avviato ai sensi dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono istituite, a invarianza di spesa, due posizioni dirigenziali di livello generale presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con la contestuale soppressione di due posizioni dirigenziali di analogo livello presso l'Agenzia delle entrate. Sono corrispondentemente ridotte le dotazioni finanziarie per le spese di funzionamento dell'Agenzia delle entrate ed incrementate quelle dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. L'istituzione delle due nuove posizioni non ha effetto ai fini del rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale previsto per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli dall'articolo 23-*quinquies*, comma 1, lettera a), punto 2, del citato decreto-legge n. 95 del 2012.

8-*ter*. A fini di consolidamento e salvaguardia delle entrate erariali, e fatta salva in ogni caso l'efficacia della sottoscrizione degli atti di accertamento emessi dagli uffici dell'amministrazione finanziaria, purché riferibili in modo univoco all'ufficio competente ad adottarli e sottoscritti dai dipendenti che, per volontà comunque dell'amministrazione, esercitano l'attività di direzione dell'ufficio o l'abbiano esercitata all'epoca dell'ado-

zione degli atti stessi ovvero da dipendenti delegati dai primi alla sottoscrizione».

1.59

D'ALÌ

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 46-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 5 è sostituito dai seguenti:

"5. Al fine di garantire la tempestiva realizzazione delle opere Expo indispensabili per l'Evento e per far fronte al mancato contributo in conto impianti dovuto dai soci inadempienti, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del Commissario Unico di cui all'articolo 5 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, sentiti gli enti territoriali interessati, sono revocati e rifinalizzati i finanziamenti statali relativi ad opere connesse all'Evento, già incluse in apposito allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, e successive modificazioni, ovvero previsti nell'ambito delle opere di pertinenza del tavolo istituzionale comprensivo degli interventi regionali e sovraregionali istituito con il citato decreto del Presidente del Consiglio 22 ottobre 2008 e presieduto dal Presidente pro tempore della regione Lombardia.

5-bis. I finanziamenti statali relativi alle opere di connessione infrastrutturale del Tavolo Lombardia di cui al predetta decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2008 confluiscono in un apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio. la Programmazione ed i Progetti Internazionali denominato 'Fondo unico EXPO: infrastrutture strategiche di connessione all'Expo 2015', finalizzato alla realizzazione delle opere indispensabili per lo svolgimento dell'Evento"».

1.60

BONFRISCO, MILO

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di fronteggiare le maggiori esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica connesse con lo svolgimento dell'Expo Milano 2015, per l'anno 2014, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66,

comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ed all'articolo 1, comma 91 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono autorizzate assunzioni straordinarie pari a 500 unità per la Polizia di Stato, a 500 unità per l'Arma dei carabinieri e a 300 unità per il Corpo della guardia di finanza, da destinare prioritariamente ad assunzioni di personale a tempo indeterminato con qualifica iniziale dei ruoli di base. Per tale contingente è stabilita una spesa annua lorda pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 55 milioni di euro dall'anno 2015 all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2014, e 55 dal 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.61

BIGNAMI, BOCCHINO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, CASALETTO, LUCIDI, MOLINARI, CIOFFI, MANGILI, CANDIANI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. Al fine di prevenire e contrastare le attività delle associazioni criminali di tipo mafioso nell'ambito dell'Expo 2015, il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata, con proprio decreto da emanare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituisce, senza oneri per il bilancio dello Stato, una sezione operativa presso l'Aeroporto Milano Malpensa».

1.62

CARIDI

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-*bis*. Le società controllate direttamente o indirettamente dalla medesima pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, o dai suoi enti strumentali, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 31 del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, possono, sulla base di un accordo tra di esse e senza necessità

del consenso del lavoratore, realizzare processi di mobilità di personale, anche in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalità dei commi 3 e 4, previa informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la società ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato, in coerenza con il rispettivo ordinamento professionale e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Si applicano i commi primo e terzo dell'articolo 2112 del codice civile. È consentita, per sopperire alla carenza dei posti vacanti, la mobilità tra le società di cui al presente comma e le pubbliche amministrazioni o suoi enti strumentali previo superamento di apposite procedure selettive concorsuali per esami o per titoli ed esami».

1.63

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, MANGILI, LEZZI

Al comma 9, dopo le parole: «ivi previsto», inserire le seguenti: «e d'intesa con le associazioni portatrici di interessi collettivi, con particolare riferimento a quelle che si occupano della crisi della gestione dei rifiuti urbani del territorio di Roma Capitale,».

1.64

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, MANGILI, LEZZI

Al comma 9, lettera a), dopo le parole: «e 7,5 milioni di euro per il 2015,», inserire le seguenti: «previo raggiungimento, nei rispettivi due anni, del 45 per cento e del 65 per cento di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani,».

1.65

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, MANGILI, LEZZI

Al comma 9, lettera b), dopo le parole: «3 milioni di euro per il 2015,», inserire le seguenti: «previo raggiungimento, nei rispettivi due anni, di almeno il 45 per cento e 65 per cento di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani,».

1.66

LANZILLOTTA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di garantire un'ottimizzazione anche economica della gestione integrata del ciclo dei rifiuti, il Comune di Roma provvede alla separazione delle attività di gestione del ciclo dei rifiuti da quelle di mera raccolta dei rifiuti stessi e di spazzamento delle strade, prevedendo almeno per quanto riguarda le attività di raccolta di rifiuti e di spazzamento l'affidamento a privati mediante gara».

1.67

LUCIDI, MANGILI, LEZZI

Al comma 10, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Dell'andamento dei lavori e del rispetto delle tempistiche viene data informazione pubblica sul sito *internet* della regione Umbria e del comune di Assisi, con cadenza mensile».

1.68

MARGIOTTA

Al comma 10, sopprimere il quarto periodo.

1.69

BROGLIA, VACCARI, PIGNEDOLI, BERTUZZI, Rita GHEDINI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PUGLISI, SANGALLI

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Al fine di sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo dell'area colpita dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, le risorse residue disponibili su ciascuna contabilità speciale alla data di entrata in vigore della presente legge, a valere sull'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 11 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, possono essere utilizzate anche per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale, alle imprese che realizzino ovvero abbiano realizzato, investimenti produttivi nei territori individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012, nei territori elencati all'Allegato 1 del medesimo decreto-

legge, nonché in quelli individuati dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a partire dal 20 maggio 2012.

10-*ter*. Le agevolazioni per gli investimenti produttivi di cui al cui al comma 10-*bis* sono concesse secondo quanto stabilito nel Regolamento CE n. 1998/2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore ("*de minimis*"), ovvero ai sensi del Regolamento CE n. 1535/2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli, ovvero di altro regime di aiuti autorizzati ai sensi del diritto europeo e devono riguardare interventi non oggetto di finanziamento ai sensi dall'articolo 11 del decreto-legge n. 74 del 2012, ovvero ai sensi di altri interventi commissariali a favore delle imprese danneggiate.

10-*quater*. Alla concessione delle agevolazioni di cui al comma 10-*bis*, provvedono i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 74 del 2012. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione sono disciplinati dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto con propri atti, che stabiliscono, in particolare, l'ammontare dei contributi massimi concedibili, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca dei contributi, le modalità di controllo e di rendicontazione».

1.70

BROGLIA, VACCARI, PIGNEDOLI, BERTUZZI, Rita GHEDINI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PUGLISI, SANGALLI

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-*bis*. Per i soggetti che hanno richiesto il finanziamento ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-*bis*, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il pagamento della prima rata in scadenza al 31 dicembre 2013 è differita, su espressa richiesta, al 30 giugno 2014 e la restituzione del finanziamento viene prorogata di ulteriori tre anni rispetto alla durata massima originariamente prevista. Per i soggetti che hanno diritto ad accedere ai finanziamenti previsti all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n.228; nonché per i soggetti di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, il pagamento della prima rata in scadenza al 30 giugno 2014 è differita al 30 giugno 2015 e la restituzione del finanziamento è prorogata di ulteriori tre anni rispetto alla durata massima originariamente prevista. La Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria italiana adeguano la convenzione di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla

legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma.

10-ter Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato la proroga di tre anni di cui al comma 17-bis è condizionata alla verifica dell'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C (2012) 9471 final del 19 dicembre 2012. Le disposizioni attuative inerenti la verifica della assenza di sovra compensazioni sono stabilite tramite Ordinanze commissariali dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. Le disposizioni di cui al presente comma entrano in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.71

SANTINI, SANGALLI, BONFRISCO

Dopo il comma 10 inserire i seguenti:

«10-bis. Per i soggetti che hanno richiesto il finanziamento ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il pagamento della prima rata in scadenza al 31 dicembre 2013 è differito al 30 giugno 2014 e la restituzione del finanziamento viene prorogata di ulteriori tre anni rispetto alla durata massima originariamente prevista.

10-ter. Per i soggetti che hanno diritto ad accedere ai finanziamenti previsti all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n.228, nonché per i soggetti di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n.43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, il pagamento della prima rata in scadenza al 30 giugno 2014 è differito al 30 giugno 2015 e la restituzione del finanziamento è prorogata di ulteriori tre anni rispetto alla durata massima originariamente prevista.

10-quater. La Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria italiana adeguano la convenzione di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge

24 giugno 2013, n. 71, in coerenza con le disposizioni di cui ai commi 10-*bis* e 10-*ter*».

Conseguentemente, all'articolo 2 dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,05 e in euro 16,25».

1.72

BROGLIA, VACCARI, PIGNEDOLI, BERTUZZI, Rita GHEDINI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PUGLISI, SANGALLI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 67-*septies*, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché, ed esclusivamente a decorrere dall'anno 2014, per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di opere pubbliche ove risulti resistenza del nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici, dei comuni di Modena, Bologna, Reggio nell'Emilia, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122."».

1.73

BROGLIA, VACCARI, PIGNEDOLI, BERTUZZI, Rita GHEDINI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PUGLISI, SANGALLI

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-*bis*. Ai Comuni identificati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.134, è riconosciuta la possibilità di stipulare contratti concordati in base ai parametri contenuti negli accordi territoriali stipulati fra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, usufruendo delle agevolazioni previste dalla normativa per i Comuni considerati ad alta tensione abitativa.

10-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 10-bis, valutati in 185mila euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.74

BROGLIA, VACCARI, PIGNEDOLI, BERTUZZI, Rita GHEDINI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PUGLISI, SANGALLI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 3, comma 9 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le parole: "entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro l'8 dicembre 2014"».

1.75

SANTINI, SANGALLI

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 3, comma 9 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le parole da: "diciotto mesi" a: "presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "l'8 dicembre 2014"».

1.76

SANTINI, SANGALLI

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134 dopo il comma 13 è inserito il seguente:

"13-bis. L'agevolazione, nella forma del contributo in conto capitale, ai sensi del comma precedente, è estesa anche all'imprenditore individuale, ai soci e ai collaboratori dell'impresa, ai lavoratori autonomi e alle imprese agricole"».

Conseguentemente, all'articolo 2 dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,05 e in euro 16,25.».

1.77

CARDINALI, Gianluca ROSSI, GINETTI, GOTOR

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici inagibili presenti nel territorio del Comune di Marsciano, colpiti dal sisma del 15 dicembre del 2009, sono attribuiti al medesimo Comune 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

10-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 10-bis, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307.»

1.78

SERRA, LUCIDI, MANGILI, LEZZI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al fine di favorire i processi di ricostruzione e ripresa economica delle zone della regione Sardegna interessate dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro, per l'anno 2013, a favore dei comuni individuati dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3 del 22 novembre 2013. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte in bilancio, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.79

SANTINI, SANGALLI

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, al comma 1-bis sostituire le parole: "(zone 1 e 2)" con le seguenti: "(zone 1, 2 e 3 – queste ultime ove si siano verificati negli ultimi 5 anni eventi sismici di intensità superiore al 4° grado della scala Richter)"».

Conseguentemente, all'articolo 2 dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,05 e in euro 16,25,».

1.80

MARINELLO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente comma:

«10-bis. L'intervento previsto dall'articolo 14-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito nella legge 24 febbraio 2012, n.14, in favore del comune di Pietralcina è prorogato per l'anno 2013 nel limite di spesa di euro 500.000. All'onere di cui al precedente periodo comma 1, pari a euro 500.000 per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito nella legge 18 luglio 2013, n. 85, relativa al rimborso ai comuni degli oneri per interessi passivi sostenuti per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria a seguito della sospensione della prima rata dell'imposta municipale propria. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.81

MARINELLO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Per l'anno 2014 è attribuito al Comune di Sciacca un contributo straordinario di 2 milioni di euro per il restauro e la messa a norma del Palazzo municipale di Sciacca. Il contributo di cui al primo periodo

non è considerato tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno 2013.

All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte in bilancio, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.82 (testo corretto)

MARINELLO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Per l'anno 2014 è attribuito al Comune di Menfi un contributo pari a 1 milione di euro per il restauro della torre anticorsara di Portopalo e per il consolidamento del costone franoso. Il contributo di cui al primo periodo non è considerato tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno 2013.

All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte in bilancio, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.83

MARINELLO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Per l'anno 2014 è attribuito al Comune di Agrigento un contributo di 20 milioni di euro per il consolidamento della Cattedrale di San Gerlando e per la messa in sicurezza idrogeologica della rupe sottostante. Il contributo di cui al primo periodo non è considerato tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno 2013.

All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte in bilancio, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.84

SPILABOTTE, SCALIA, SANTINI, BROGLIA, LAI, VERDUCCI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al fine di far fronte alle opere di ricostruzione del viadotto Biondi e alla messa in sicurezza dell'area urbana interessata dalla frana verificatasi nel mese di marzo 2013, e dell'edificio sede della prefettura, sono attribuiti al Comune di Frosinone 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

10-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 10-bis, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307».

1.85

DI BIAGIO

Al comma 11, sopprimere le seguenti parole: «con priorità nell'area archeologica Kroton».

1.86

MARINELLO

Al comma 11, sopprimere le seguenti parole: «con priorità nell'area archeologica Kroton».

1.87

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, MANGILI, LEZZI

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole da: «e destinate» fino alla fine del comma con le seguenti: «Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare incarica l'ISPRA di predisporre i progetti e di individuare e coordinare le competenze interne alle strutture pubbliche di ricerca cui affidare l'esecuzione dei lavori».

1.88

COMAROLI, BITONCI

Al comma 11, all'ultimo periodo, sopprimere dalle parole: «nonché il compenso del Commissario straordinario» fino alla fine del periodo.

1.89

CIOFFI, PUGLIA, SCIBONA, MANGILI, LEZZI

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. I comuni privi dei regolamenti attuativi degli istituti ed organismi di partecipazione popolare di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, devono approvarli entro e non oltre 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

1.90

PUGLIA, MANGILI, MARTELLI

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 90, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: "o strutturalmente deficitari", inserire le seguenti: "e comunque con popolazione superiore a 50.000"».

1.91

PUGLIA, MANGILI, MARTELLI

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 99, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione. Il segretario è scelto mediante estrazione a sorte tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 98"».

1.92

CARIDI

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 243-bis, comma 9, lettera a), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), dopo le parole: "dotazioni organiche" è inserita la seguente frase: "o alla riorganizzazione stabile dei servizi"».

1.93

CHIAVAROLI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente comma:

«11-bis. All'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Il gestore degli impianti ha la facoltà di non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale alla scadenza di una comunicazione da essa sostituita"».

1.94

LUMIA

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 15, comma 1 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, l'ultimo periodo si interpreta nel senso che per la nomina del nuovo direttore generale degli Istituti zooprofilattici sperimentali non è necessario il preventivo recepimento da parte della legge regionale del medesimo decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106».

1.95

CHIAVAROLI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. È assegnato per l'anno 2013 un contributo straordinario di 3 milioni di euro alla Provincia di Pescara per il finanziamento degli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della medesima Provincia nel mese di dicembre. Il presente comma entra in vigore dalla data di pub-

blicazione della legge di conversione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Al relativo onere pari a 3 milioni di euro per l'anno 2013 si provvede a valere sulle disponibilità, per il medesimo anno, del capitolo 1496 iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate ad apposito capitolo istituito nel medesimo stato di previsione per la sopraindicata finalità».

1.96

FORNARO, DEL BARBA

Dopo il comma 11, è inserito il seguente:

«11-bis. All'articolo 54 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98» il comma 1-bis è modificato come segue:

nel primo periodo: dopo le parole: "che rivesta la qualifica di società per azioni", sono inserite le seguenti: "ovvero di società cooperative";

dopo le parole: "ad una società per azioni", sono inserite le seguenti: "o consortile per azioni", dopo le parole: "che sia controllata dal tesoriere", sono inserite le seguenti: "o dalla Capogruppo del gruppo bancario cui il tesoriere appartiene";

dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile", sono inserite le seguenti: "ovvero, per le banche di credito cooperativo e per le banche popolari, agli Istituti e alle Federazioni di riferimento, o a società controllate da detti Istituti e Federazioni";

alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: "Quanto indicato nel presente comma è da riferirsi anche alle fatti specie inerenti i servizi di tesoreria e di cassa svolti per conto degli enti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"».

1.97

TOMASELLI, FINOCCHIARO, SANGALLI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Il CIPE, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa istruttoria congiunta con il Dipartimento sviluppo e coesione e il Ministero dell'economia e delle finanze, assegna 25 milioni a valere sulla programmazione del Fondo sviluppo e coesione per il 2014-2020 per l'attuazione dell'Accordo di pro-

gramma per la messa in sicurezza e la bonifica dell'area SIN di Brindisi. Con cadenza semestrale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al CIPE una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente comma».

1.98

MALAN

Al comma 12, capoverso 1-ter, sostituire le parole: «60.000 abitanti», con le seguenti: «15.000 abitanti».

Conseguentemente, al comma 14 sostituire le parole: «670.000 euro» con le seguenti «2 milioni di euro».

1.99

PADUA, ORRÙ, MATTESINI, MARGIOTTA, SOLLO, PAGLIARI, PEZZOPANE, DI GIORGI, Giovanni MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE

Al comma 12, capoverso 1-ter, sostituire le parole: « 60.000 abitanti», con le seguenti: «25.000 abitanti».

1.100

PADUA, ORRÙ, MATTESINI, MARGIOTTA, SOLLO, PAGLIARI, PEZZOPANE, Giovanni MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE

Al comma 12, dopo il capoverso 1-ter, aggiungere il seguente:

«1-quater. Negli Enti per i quali non sia stato raggiunto l'equilibrio nel rispetto dei limiti temporali imposti dalle norme vigenti, nel caso in cui l'insediamento di sindaci, o presidenti di provincia, e di consigli comunali, o provinciali, sia avvenuto nell'esercizio successivo a quelli consentiti, (ente può raggiungere l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l'esercizio nel quale si insediano i sindaci, o presidenti di provincia, ed i consigli comunali, o provinciali, eletti, e comunque entro tre anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto. Agli organi istituzionali insediati in esercizi successivi a quelli entro cui raggiungere il riequilibrio non si applica quanto disposto dall'articolo 262 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

1.101

SANTINI, BROGLIA, LAI, VERDUCCI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Le Regioni e gli enti locali che abbiano superato i vincoli ed i limiti finanziari posti alla contrattazione integrativa, sono obbligate a recuperare le somme indebitamente erogate al personale mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali costanti, nelle sessioni negoziali del successivo triennio a valere sulle risorse finanziarie rispettivamente destinate alla contrattazione integrativa. Nei predetti casi, le Regioni e gli enti locali devono obbligatoriamente adottare misure di contenimento della spesa- per il personale mediante l'attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con la contestuale riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale in misura non inferiore al 20 per cento e della spesa complessiva del personale non dirigenziale nella misura non inferiore allo per cento. Al fine di conseguire l'effettivo contenimento della spesa, alle unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito dei predetti piani obbligatori di riorganizzazione si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 11, 12 e 18, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Per le riduzioni di organico di cui al periodo precedente non si applica quanto previsto dall'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122. le amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini del relativo monitoraggio, l'adozione dei piani obbligatori di riorganizzazione e le specifiche misure previste dai medesimi per il contenimento della spesa per il personale. A decorrere dalla data di invio della comunicazione di cui al precedente periodo e fino al conclusione del triennio previsto per il recupero delle somme indebitamente erogate al personale di cui al primo periodo del presente comma, sono sospese, per le annualità interessate, le procedure ispettive previste dall'articolo 60, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e dall'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché i giudizi in materia di contabilità pubblica e di responsabilità amministrativa pendenti presso la Corte dei Conti.

1.102

SANTINI, BROGLIA, LAI, VERDUCCI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. La Regione Lazio, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è autorizzata a realizzare un progetto sperimentale per la predisposizione del "Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2014-2016" finalizzato alla riduzione dei costi sostenuti per le spese di funzionamento, anche a seguito dei processi di riorganizzazione delle strutture regionali.

Il Piano triennale di cui al progetto sperimentale deve:

indicare le concrete misure di razionalizzazione finalizzate alla eliminazione degli sprechi e delle inefficienze;

intervenire, prioritariamente, sui processi di informatizzazione, digitalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative con conseguente abbattimento dei relativi costi, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 15 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235;

specificare la spesa storica, sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate, nonché i correlati obiettivi finanziari di risparmio;

attestare la natura strutturale e permanente delle economie aggiuntive, rispetto a quelle previste dalla normativa vigente ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

In relazione ai risparmi di spesa certificati ai sensi della vigente normativa dai competenti organi di controllo, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate per ciascuna voce di spesa inserita nel piano, possono essere utilizzate annualmente per la contrattazione integrativa del personale dirigenziale e non dirigenziale nell'importo massimo del 30 per cento.

In attuazione di quanto disposto dall'articolo 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, i risparmi effettivamente conseguiti per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, sono utilizzati in misura pari a due terzi per le finalità previste dall'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

In ogni caso, i fondi per la contrattazione integrativa del personale dirigenziale e non dirigenziale possono essere incrementati dei risparmi derivanti dalle economie aggiuntive di cui al presente comma, in misura non superiore al 10 per cento delle risorse fisse, dei predetti fondi, aventi carattere di certezza e stabilità.

Il Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato effet-

tuanò il monitoraggio sullo stato di attuazione del progetto sperimentale e sulla concreta attuazione del "Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2014-2016", e trasmettono alla Corte dei Conti le informazioni relative ai risultati conseguiti».

1.103

BLUNDO, MANGILI, MARTELLI

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Al comma 23, articolo 53, della legge 23 dicembre 2000, n.388, dopo le parole: "approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267", inserire le seguenti: "che riscontrino e dimostrino la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti"».

1.104

SANTINI, BROGLIA, LAI, VERDUCCI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Per le regioni sono escluse dalla diretta applicazione dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con legge n. 122 del 2010, le assunzioni a tempo determinato finanziate dai Fondi strutturali europei e volte all'attuazione di interventi cofinanziati dai fondi medesimi. Sono, altresì, escluse le assunzioni con contratti di lavoro a tempo determinato di personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con l'Organo politico, per gli enti che con propria normativa abbiano adottato misure di contenimento della relativa spesa».

1.105

COMAROLI, BITONCI

All'articolo 1, dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'erogazione dei finanziamenti e trasferimenti in conto capitale dei Ministeri e delle Regioni a favore degli enti locali è effettuata entro 30 giorni e in ogni caso entro la fine dell'esercizio finanziario dalla presentazione dello stato avanzamento lavori, nei limiti del contributo complessivamente riconosciuto al Comune, il mancato rispetto da parte delle Regioni e delle altre pubbliche ammini-

strazioni alle disposizioni di cui al primo periodo rileva ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Nei confronti dei responsabili dei servizi interessati e degli eventuali corresponsabili, è irrogata una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.

1.106

BITONCI, COMAROLI

All'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Dall'anno 2014 ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, i comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti raggiungono l'equilibrio di parte corrente e rispettano il limite all'indebitamento stabilito con decreto del ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – previa intesa con la Conferenza stato-città ed autonomie locali entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento».

Conseguentemente, dal 2014 non si applicano le disposizioni contenute ai commi da 1 a 17 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

1.107

COMAROLI, BITONCI

All'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. L'articolo 1, comma 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 come convertito, con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è così modificato: dopo le parole: "per l'anno 2013", sono aggiunte: "e 2014".

Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 come convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 è abrogato».

1.108

MALAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, all'articolo 5-ter, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014"».

1.109

BITONCI, COMAROLI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 204 comma 1 del decreto legislativo n. 267 del 2000, sostituire le parole: "per gli anni 2012 e 2013 e il 6 per cento a decorrere dall'anno 2014" con le seguenti: "a decorrere dall'anno 2012"».

1.110

MILO

Sopprimere il comma 15.

1.111

MILO

Al comma 15, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. Le somme dovute a qualsiasi titolo alle aziende sanitarie locali e ospedaliere e agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non sono sottoposte ad esecuzione forzata nei limiti degli importi corrispondenti agli stipendi e alle competenze comunque spettanti al personale dipendente o convenzionato e le somme da destinare all'acquisto delle prestazioni assistenziali integranti i livelli essenziali di assistenza. A tal fine l'organo amministrativo dei predetti enti, con deliberazione adottata per ogni trimestre, quantifica preventivamente le somme oggetto delle destinazioni previste nel primo periodo"».

1.112

BLUNDO, MANGILI, LEZZI, MARTELLI

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. I fondi destinati alla prosecuzione degli interventi per la ricostruzione privata, nonché quelli assegnati a titolo di indennizzi per i danni subiti nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a)*, *f)*, *g)*, *h)* ed *i)* del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni, non sono soggetti ad esecuzione forzata. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai predetti fondi sono nulli».

1.113

SERRA, MANGILI, LEZZI, MARTELLI

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. I fondi destinati alla prosecuzione degli interventi per la ricostruzione privata, nonché quelli assegnati a titolo di indennizzi per i danni subiti nei territori della regione Sardegna colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 2013, non sono soggetti ad esecuzione forzata. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai predetti fondi sono nulli».

1.114

CHIAVAROLI

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-bis. Per la realizzazione di iniziative complementari o strumentali necessarie all'integrazione degli immigrati nei comuni, singoli o associati, sede di centri di accoglienza per richiedenti asilo in numero pari o superiore alle 3000 unità, lo stanziamento di cui al decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, articolo 13, è incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte degli introiti di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, affluite al bilancio dello Stato, che resta acquisita al bilancio medesimo».

1.115

COMAROLI, BITONCI

Il comma 16 è sostituito dal seguente:

«16. All'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

"4-*bis*. A decorrere dal 31 gennaio 2014, con riferimento alle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche sulla base dei dati trasmessi dai ereditori, anche a mezzo fattura elettronica, mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, comunicano l'importo dei pagamenti non effettuati relativi ai debiti certi, liquidi ed esigibili in essere alla data della comunicazione, per i quali sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Le comunicazioni sono effettuate entro cinque giorni dalla scadenza del predetto termine di decorrenza.";

b) dopo il comma 4-*bis* sono aggiunti i seguenti:

"4-*ter*. La comunicazione di cui al comma 4-*bis* contiene:

a) l'importo dei singoli debiti;

b) il numero identificativo e la data di emissione della fattura, della richiesta equivalente di pagamento o del documento identificativo del credito nonché il codice fiscale ovvero la partita Iva del creditore;

c) la distinzione tra i debiti di parte corrente e quelli in conto capitale;

d) l'evidenza dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2012.

4-*quater*. Entro 15 giorni dal pagamento, le pubbliche amministrazioni comunicano, mediante la piattaforma elettronica, i dati relativi al pagamento dei crediti di cui al comma 4-*bis*.

4-*quinqüies*. Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione entro i termini indicati nei commi 4-*bis* e 4-*quater* è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale del dirigente responsabile e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o misure analogamente applicabili. Comporta altresì l'applicazione di una sanzione pecuniaria, pari a 25 euro per ogni giorno di ritardo, da acquisire al bilancio dell'amministrazione e da destinare prioritariamente al pagamento degli interessi di mora maturati nei confronti dei creditori.

4-*sexies*. Le informazioni acquisite nella piattaforma elettronica mediante le predette comunicazioni sono accessibili ed utilizzabili da parte di ciascuna pubblica amministrazione debitrice.

4-septies. La comunicazione di cui al comma 4-bis equivale a certificazione del credito ai sensi dell'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'articolo 12, comma 11-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. La certificazione di cui al periodo precedente si intende rilasciata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 luglio 2012, n. 152"».

1.116

D'Alì

Il comma 16 è sostituito dal seguente:

«16. All'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

"4-bis. A decorrere dal 31 gennaio 2014, con riferimento alle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche sulla base dei dati trasmessi dai creditori, anche a mezzo fattura elettronica, mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, comunicano l'importo dei pagamenti non effettuati relativi ai debiti certi, liquidi ed esigibili in essere alla data della comunicazione, per i quali sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Le comunicazioni sono effettuate entro cinque giorni dalla scadenza del predetto termine di decorrenza.";

b) dopo il comma 4-bis sono aggiunti i seguenti:

"4-ter. La comunicazione di cui al comma 4-bis contiene:

a) l'importo dei singoli debiti;

b) il numero identificativo e la data di emissione della fattura, della richiesta equivalente di pagamento o del documento identificativo del credito nonché il codice fiscale ovvero la partitalva del creditore;

c) la distinzione tra i debiti di parte corrente e quelli in conto capitale;

d) l'evidenza dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2012.

4-quater. Entro 15 giorni dal pagamento, le pubbliche amministrazioni comunicano, mediante la piattaforma elettronica, i dati relativi al pagamento dei crediti di cui al comma *4-bis*.

4-quinquies. Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione entro i termini indicati nei commi *4-bis* e *4-quater* è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o misure analogamente applicabili. Comporta altresì l'applicazione di una sanzione pecuniaria, pari a 25 euro per ogni giorno di ritardo, da acquisire al bilancio dell'amministrazione e da destinare prioritariamente al pagamento degli interessi di mora maturati nei confronti dei creditori.

4-sexies. Le informazioni acquisite nella piattaforma elettronica mediante le predette comunicazioni sono accessibili ed utilizzabili da parte di ciascuna pubblica amministrazione debitrice.

4-septies. La comunicazione di cui al comma *4-bis* equivale a certificazione del credito ai sensi dell'articolo 9, commi *3-bis* e *3-ter*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'articolo 12, comma *11-quinquies*, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. La certificazione di cui al periodo precedente si intende rilasciata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 luglio 2012, n. 152"».

1.117

SANGALLI

Sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. All'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma *4-bis* è sostituito dal seguente:

"*4-bis.* A decorrere dal 31 gennaio 2014, con riferimento alle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche sulla base dei dati trasmessi dai creditori, anche a mezzo fattura elettronica, mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, comunicano l'importo dei pagamenti non effettuati relativi ai debiti certi, liquidi ed esigibili in essere alla data della comunicazione, per i quali sia stato superato il termine di decorrenza degli

interessi moratori di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Le comunicazioni sono effettuate entro cinque giorni dalla scadenza del predetto termine di decorrenza.";

b) dopo il comma 4-*bis* sono aggiunti i seguenti:

"4-*ter*. la comunicazione di cui al comma 4-*bis* contiene:

a) l'importo dei singoli debiti;

b) il numero identificativo e la data di emissione della fattura, della richiesta equivalente di pagamento o del documento identificativo del credito nonché il codice fiscale ovvero la partita Iva del creditore;

c) la distinzione tra i debiti di parte corrente e quelli in conto capitale;

d) l'evidenza dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2012.

4-*quater*. Entro 15 giorni dal pagamento, le pubbliche amministrazioni comunicano, mediante la piattaforma elettronica, i dati relativi al pagamento dei crediti di cui al comma 4-*bis*.

4-*quinquies*. Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione entro i termini indicati nei commi 4-*bis* e 4-*quater* è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o misure analogamente applicabili. Comporta altresì l'applicazione di una sanzione pecuniaria, pari a 25 euro per ogni giorno di ritardo, da acquisire al bilancio dell'amministrazione e da destinare prioritariamente al pagamento degli interessi di mora maturati nei confronti dei creditori.

4-*sexies*. Le informazioni acquisite nella piattaforma elettronica mediante le predette comunicazioni sono accessibili ed utilizzabili da parte di ciascuna pubblica amministrazione debitrice.

4-*septies*. La comunicazione di cui al comma 4-*bis* equivale a certificazione del credito ai sensi dell'articolo 9, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'articolo 12, comma 11-*quinquies*, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. La certificazione di cui al periodo precedente si intende rilasciata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 luglio 2012, n. 152"».

1.118

BONFRISCO

Sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. All'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

"4-*bis*. A decorrere dal 31 gennaio 2014, con riferimento alle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche sulla base dei dati trasmessi dai creditori, anche a mezzo fattura elettronica, mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, comunicano l'importo dei pagamenti non effettuati relativi ai debiti certi, liquidi ed esigibili in essere alla data della comunicazione, per i quali sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. le comunicazioni sono effettuate entro cinque giorni dalla scadenza del predetto termine di decorrenza";

b) dopo il comma 4-*bis* sono aggiunti i seguenti commi:

"4-*ter*. la comunicazione di cui al comma 4-*bis* contiene:

a) l'importo dei singoli debiti;

b) il numero identificativo e la data di emissione della fattura, della richiesta equivalente di pagamento o del documento identificativo del credito nonché il codice fiscale ovvero la partita Iva del creditore;

c) la distinzione tra i debiti di parte corrente e quelli in conto capitale;

d) l'evidenza dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2012.

4-*quater*. Entro 15 giorni dal pagamento, le pubbliche amministrazioni comunicano, mediante la piattaforma elettronica, i dati relativi al pagamento dei crediti di cui al comma 4-*bis*.

4-*quinqüies*. Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione entro i termini indicati nei commi 4-*bis* e 4-*quater* è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o misure analogamente applicabili. Comporta altresì l'applicazione di una sanzione pecuniaria, pari a 25euro per ogni giorno di ritardo, da acquisire al bilancio dell'amministrazione e da destinare prioritariamente al pagamento degli interessi di mora maturati nei confronti dei creditori.

4-*sexies*. Le informazioni acquisite nella piattaforma elettronica mediante le predette comunicazioni sono accessibili ed utilizzabili da parte di ciascuna pubblica amministrazione debitrice.

4-septies. La comunicazione di cui al comma 4-bis equivale a certificazione del credito ai sensi dell'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2 e dell'articolo 12, comma 11-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, la certificazione di cui al periodo precedente si intende rilasciata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 luglio 2012, n. 152».

1.119

MILO

Al comma 16, lettera a), capoverso «4-bis», ultimo periodo sostituire le parole: «entro sessanta giorni», con le seguenti: «entro trenta giorni».

1.120

BROGLIA

Al comma 16, lettera d) capoverso «4-quinquies», sopprimere l'ultimo periodo.

1.121

DE PETRIS, URAS

Al comma 17, sostituire le parole: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare», con le seguenti: «Ministero dell'economia e delle finanze».

1.122

D'ONGHIA, Luigi MARINO

Dopo il comma 17 è aggiunto il seguente:

«17-bis. Entro trenta giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno provvede, con proprio decreto, anche attraverso modifiche al decreto ministeriale 15 febbraio 2012, n. 23, a stabilire modalità di scelta dell'organo di

revisione economico-finanziario degli enti locali volte a prevedere che, nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico finanziario, due dei membri siano scelti obbligatoriamente mediante estrazione a sorte dall'elenco in relazione alla fascia 1 di enti locali di cui al predetto decreto ministeriale, ed, in ogni caso, esclusivamente tra coloro che sono in possesso dei soli requisiti per l'iscrizione a tale fascia. Tale disposizione si applica a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.123

D'ONGHIA, Luigi MARINO

Dopo il comma 17 è aggiunto il seguente:

«17-bis. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello provinciale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Entro trenta giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno provvede, con proprio decreto, anche attraverso modifiche al decreto ministeriale 15 febbraio 2012, n. 23, a stabilire criteri volti a prevedere che l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al periodo precedente avvenga con l'iscrizione a livello provinciale, in relazione alla residenza anagrafica di ciascun richiedente».

1.124

D'ONGHIA, Luigi MARINO

Dopo il comma 17 è aggiunto il seguente:

«17-bis. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello provinciale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Entro trenta giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno provvede, con proprio decreto, anche attraverso modifiche al decreto ministeriale 15 febbraio 2012, n. 23, a stabilire criteri per l'inserimento

degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario, volti a prevedere che:

a) l'inserimento nell'elenco avvenga con l'iscrizione a livello provinciale, in relazione alla residenza anagrafica di ciascun richiedente;

b) nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico finanziario, due dei membri siano scelti obbligatoriamente mediante estrazione a sorte dall'elenco di cui sopra in relazione alla fascia 1 di enti locali di cui al predetto decreto ministeriale, ed, in ogni caso, esclusivamente tra coloro che sono in possesso dei soli requisiti per l'iscrizione a tale fascia».

1.125

BONFRISCO

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. È facoltà degli enti territoriali procedere alla rinegoziazione dei contratti derivati già in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione! qualora l'esecuzione di tali contratti abbia generato o generi una perdita rilevante per l'ente e la rinegoziazione abbia l'effetto di ridurre tale perdita».

1.126

D'ALÌ

Sopprime il comma 18.

1.127

MILÒ

Sostituire il comma 18 con il seguente:

«18. Il comma 25, dell'articolo 16, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, è soppresso».

1.128

GIBIINO

Al comma 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Limitatamente alle aziende speciali, possono essere inseriti, a richiesta, anche i soggetti abilitati a far parte dei collegi di revisione o sindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 10, comma 19, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.»;

c) all'ultimo periodo, dopo le parole: «per l'inserimento degli interessati» sono inserite le parole: «di cui al primo periodo del presente comma».

1.129

DI BIAGIO

Al comma 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Limitatamente alle aziende speciali, possono essere inseriti, a richiesta, anche i soggetti abilitati a far parte dei collegi di revisione o sindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 10, comma 19, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.»;

c) all'ultimo periodo dopo le parole: «per l'inserimento degli interessati», sono inserite le parole: «di cui al primo periodo del presente comma».

1.130

VACCARI, BROGLIA

Al comma 18 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Limitatamente alle aziende speciali, possono essere inseriti, a richiesta, anche i soggetti abilitati a far parte dei collegi di revisione o sindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 10, comma 19, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.»;

b) all'ultimo periodo, dopo le parole: «per l'inserimento degli interessati», inserire le seguenti: «di cui al primo periodo del presente comma».

1.131

BERTOROTTA, CIOFFI, MANGILI, LEZZI, MARTELLI

Al comma 18, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il decreto deve contenere l'indicazione di cause tassative di esclusione, tra le quali sono necessariamente ricomprese l'emissione a carico del candidato di una sentenza di condanna in primo grado per i reati non contravvenzionali previsti: a) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; b) dal titolo XI del libro V del codice civile e dal regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267; c) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; d) dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dagli articoli 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Fermo quanto previsto dalla legislazione vigente, sono altresì escluse persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e deve essere assicurato il rispetto delle pari opportunità».

1.132

MUCCHETTI, MATTEOLI, ZANDA, DE PETRIS, BITONCI, SCHIFANI, FEDELI, LANZILLOTTA, GASPARRI, CALDEROLI, Mauro Maria MARINO, PELINO, CONSIGLIO, TOMASELLI, FILIPPI, GALIMBERTI

Dopo il comma 18 è inserito il seguente:

«18-bis. All'articolo 106 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il primo comma aggiungere i seguenti:

«1-bis. L'offerta di cui al comma 1 è promossa da chiunque acquisisca, anche attraverso un'azione di concerto di cui all'articolo 109, il controllo di fatto della società, di cui al comma 1 dell'articolo 105, qualora la partecipazione acquisita dia diritti di voto inferiori al 30 per cento del capitale ordinario, purché superiori al 15 per cento. Per "controllo di fatto" si intende il potere di nomina, con voto determinante in almeno due assemblee ordinarie consecutive, di un numero di amministratori in grado di

esprimere la maggioranza deliberante per le materie di gestione ordinaria. Si ha voto determinante quando i voti espressi dal soggetto che, anche attraverso un'azione di concerto di cui all'articolo 109, ha presentato la lista prevalente nelle assemblee, di cui al periodo precedente, rappresentino la maggioranza assoluta della lista medesima.

1-ter. La Consob individua con cadenza almeno annuale le società nelle quali il controllo di fatto viene esercitato con una partecipazione che dà diritti di voto inferiori al 30 per cento del capitale ordinario, così come stabilito nel comma *1-bis*. Per lo svolgimento di tale attività la Consob può esercitare i poteri previsti dall'articolo 102, comma 7.

1-quater. Lo statuto delle società a capitalizzazione di borsa inferiore a 200 milioni di euro può prevedere che la soglia, di cui al comma 1, abbia un valore compreso tra il 20 e il 40 per cento. A tali società non si applicano le disposizioni di cui al comma *1-bis*. La Consob, con cadenza triennale, tenuto conto dell'andamento del mercato, può aggiornare la soglia di capitalizzazione di cui al precedente periodo. Se la modifica dello statuto interviene dopo l'inizio delle negoziazioni dei titoli in un mercato regolamentato, i soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione hanno diritto di recedere per tutti o parte dei loro titoli; si applicano gli articoli *2437-bis*, *2437-ter* e *2437-quater* del codice civile.

1-quinquies. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Consob redige un primo elenco delle società nelle quali il controllo di fatto, individuato in base ai criteri di cui al comma *1-bis*, viene esercitato con una partecipazione che dà diritti di voto inferiori al 30 per cento del capitale ordinario, purché superiori al 15 per cento.

1-sexies. In caso di riduzione della partecipazione che conferisce il controllo di fatto o di scioglimento anche parziale della società che la detiene, finché la Consob non provvede a rideterminare la soglia che conferisce il controllo di fatto ai sensi del comma *1-ter*, è obbligato a promuovere l'Offerta pubblica di acquisto di cui al comma 1 chiunque a seguito di acquisti, venga a detenere una partecipazione nella società quotata superiore al 15 per cento. In caso di acquisto indiretto della partecipazione di cui al presente comma ed al comma *1-bis* si applicano le disposizioni regolamentari emanate dalla Consob ai sensi del comma 3 lettera *a*).

1-septies. A conclusione dell'offerta pubblica di acquisto di cui ai commi 1, *1-bis* e *1-sexies* è dovuta, da parte dei soggetti promotori, un'imposta di importo pari al contributo di vigilanza dovuto alla Consob per tali operazioni.

1-octies. Le entrate derivanti dall'imposta di cui al comma *1-septies* sono versate a favore del Fondo unico per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca.

1-nonies. Coloro che per effetto di acquisti effettuati nei 90 giorni precedenti l'entrata in vigore della presente legge, detengono una partecipazione che comporta l'obbligo di offerta pubblica ai sensi dei commi 1-

bis e *1-sexies*, non sono tenuti a promuovere l'offerta se riducono la propria partecipazione al di sotto delle soglie ivi indicate.

Conseguentemente, all'articolo 106 commi 3-bis, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 le parole: «la partecipazione indicata nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «la partecipazione indicata nei commi 1 e 1-bis e 1-sexies».

1.133

FRAVEZZI, ZELLER, BERGER

Dopo il comma 18, inserire i seguenti:

«18-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 4, comma 5, secondo periodo, prima delle parole: "nell'ambito di, attività di pubblica autorità;" sono inserite le seguenti: "o dalle società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248;".

18-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 18-*bis*. Hanno effetto a partire dalla data di entrata in vigore dell'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

18-*quater*. All'onere di cui ai commi 18-*bis* e 18-*ter*, valutato in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre, 2009, n. 196"».

1.134

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

«18-*bis*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2014, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'interno si provvede, previa consultazione delle associazioni di categoria alla razionalizzazione delle spese per compensi dei consigli di amministrazione, nonché delle remunerazioni

per i livelli apicali del personale dirigente delle società partecipate in tutto o in parte dalla pubblica amministrazione, delle aziende speciali degli enti locali e delle regioni tale da assicurare risparmi pari a 100 milioni a decorrere dal 2014».

1.135

VACCARI

Dopo il comma 19 inserire i seguenti:

«19-bis. I comuni possono effettuare, previo avviso pubblico, apposite selezioni per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigenti comunali. La selezione è condotta sulla base della previa definizione da parte del comune del profilo di dirigente richiesto, con riferimento allo specifico incarico e alle esigenze derivanti dalle linee programmate che del comune. In ogni caso i candidati devono possedere, oltre agli specifici requisiti relativi al posto da ricoprire, la laurea magistrale e un'adeguata esperienza professionale coerente con le disposizioni contenute nell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. La selezione è compiuta da una commissione costituita esclusivamente da esperti di provata competenza nelle materie di selezione, scelti tra dirigenti dell'amministrazione, docenti e altri professionisti esterni alla medesima, che non siano componenti dell'organo di direzione politica o ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

19-ter. I comuni, esclusivamente effettuando le selezioni di cui al comma 19-bis, possono affidare incarichi a contratto a tempo determinato di dirigenti, ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per un contingente aggiuntivo a quanto previsto dall'articolo 19, comma 6-*quater*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non superiore al 20 per cento delle dotazioni organiche della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato e comunque corrispondente ad almeno una unità.

19-*quater*. Gli affidamenti di incarichi di cui al comma 19-bis sono subordinati esclusivamente ai vincoli di spesa per gli enti locali relativi al rispetto del patto di stabilità, alla previsione di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, nonché a quella di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

1.136

VACCARI

Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:

«19-bis. Le unioni di comuni possono effettuare, previo avviso pubblico, apposita selezione per il conferimento di incarico a tempo determinato del Direttore Generale, ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 267 del 2000. In ogni caso i candidati devono possedere, oltre agli specifici requisiti relativi al posto da ricoprire, la laurea magistrale e un'adeguata esperienza professionale coerente con le disposizioni contenute nell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. Solo e soltanto nel caso l'Ente che effettua l'assunzione sia un'unione di comuni, la soglia dimensionale di cui all'articolo 108, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, così come modificata dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 26 marzo 2010 n.42, è di cinquantamila abitanti».

1.137

BROGLIA, VACCARI

Dopo il comma 19 inserire il seguente:

«19-bis. Sono esonerati dall'esame di idoneità professionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, i soggetti abilitati a far parte dei collegi di revisione o sindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 10, comma 19, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che, in possesso dei requisiti previsti dal Particolato 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, hanno superato presso la Scuola Nazionale dell'Amministrazione un esame teorico-pratico avente ad oggetto le materie previste dal citato articolo 4. Con decreto del Presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione sono definiti i criteri di ammissione all'esame e le relative modalità di svolgimento, conformemente alla normativa comunitaria».

1.138

DI BIAGIO

Dopo il comma 19 è inserito il seguente:

«19-bis. Sono esonerati dall'esame di idoneità professionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, i soggetti abilitati a far parte dei collegi di revisione o sindacali delle pubbliche ammi-

nistrazioni ai sensi dell'articolo 10, comma 19, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, hanno superato presso la Scuola Nazionale dell'Amministrazione un esame teorico-pratico avente ad oggetto le materie previste dal citato articolo 4, Con decreto del Presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione sono definiti i criteri di ammissione all'esame e le relative modalità di svolgimento, conformemente alla normativa comunitaria».

1.139

PEZZOPANE

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario nel comune dell'Aquila e negli altri comuni del cratere, di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* n. 89 del 17 aprile 2009 e n. 173 del 28 luglio 2009, per l'anno 2014 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, relativamente alla quantificazione delle risorse spettanti a titolo di Fondo di Solidarietà comunale».

Conseguentemente, all'articolo 2 dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,05 e in euro 16,25».

1.140

PEZZOPANE

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario nel comune dell'Aquila e negli altri comuni del cratere, di cui ai decreti 16 aprile 2009, n. 3, e 17 luglio 2009, n. 11; per gli anni 2013 e 2014 le detrazioni recate dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativamente alla quantificazione delle risorse spettanti a ti-

tolo di Fondo di Solidarietà comunale, si applicano considerando quali consumi intermedi i valori opportunamente decurtati delle spese fronteggiate con i trasferimenti riconosciuti all'Ente locale per la gestione dell'emergenza sismica».

Conseguentemente, all'articolo 2 dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,10 e in euro 16,50».

1.141

VACCARI

Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:

«19-bis. Al fine di favorire le gestioni associate nella prospettiva della riduzione dei costi e del miglioramento dei servizi, il fondo della retribuzione accessoria del personale delle unioni di comuni può essere incrementato di un importo fino ad un massimo del 10 per cento del totale, tenuto conto delle disponibilità di bilancio. Detto importo da destinarsi all'incremento degli incentivi di produttività del personale dell'unione, deve rientrare nel tetto di spesa di personale dell'aggregato comuni ed unione e non è soggetto alle decurtazioni di cui all'articolo 9, comma 2-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e deve rientrare nel limite del 50 per cento del rapporto tra spesa di personale e spesa corrente dell'unione».

1.142

LANZILLOTTA, ICHINO

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. La formazione prevista dalla lettera r) del comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sulle materie di cui all'articolo 4 comma 2 sostituisce ad ogni effetto quella prevista dal comma 2"».

1.143

LANZILLOTTA, ICHINO

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. All'articolo 8, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "I soggetti", sono aggiunte le seguenti: "che non hanno svolto attività per le quali è previsto il possesso dell'iscrizione al registro, ovvero".

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. I soggetti iscritti nel Registro comunicano al soggetto incaricato della tenuta del Registro gli incarichi diversi dalla revisione legale per l'assunzione dei quali la normativa richiede l'iscrizione nel Registro dei revisori legali".

c) al comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: "I soggetti di cui al comma 1-bis non sono soggetti al controllo della qualità di cui all'articolo 20"».

1.144

GIBIINO

Dopo il comma 19, è inserito il seguente:

«19-bis. Sono esonerati dall'esame di idoneità professionale di cui al all'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, i soggetti abilitati a far parte dei collegi di revisione o sindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 10, comma 19, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, hanno superato presso la Scuola nazionale dell'amministrazione un esame teorico-pratico avente ad oggetto le materie previste dal citato articolo 4. Con decreto del Presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione sono definiti i criteri di ammissione all'esame e le relative modalità di svolgimento, conformemente alla normativa comunitaria».

1.145

LANZILLOTTA, ICHINO

Sostituire il comma 19 con il seguente:

«19. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Ai fini dell'iscrizione al registro sono esonerati dall'esame di idoneità i soggetti che hanno superato gli esami di Stato di cui agli articoli

46 e 47, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, anche qualora il biennio di tirocinio si sia concluso dopo il superamento di tali esami di Stato"».

1.146

LUCIDI, MANGILI, LEZZI

Sopprimere il comma 20.

1.147

COMAROLI, BITONCI

Al comma 20, al primo periodo, sostituire le parole: «5 novembre 2013», con le seguenti: «20 dicembre 2013».

1.148

D'ALÌ

Al comma 20, al quarto periodo, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire la parola: «corrisposti», con le seguenti: «da corrispondersi».

dopo le parole: «Ministero dell'interno», inserire la seguente: «direttamente»;

dopo le parole: «regione Siciliana», inserire le seguenti: «ancorché in via di soppressione».

1.149

AZZOLLINI

Dopo il comma 20, sono aggiunti i seguenti commi:

«20-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "limitatamente al triennio 2011-2013" sono sostituite dalle seguenti: "limitatamente al periodo 2011-2015".

20-ter. All'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,

le parole: "nel corrente esercizio finanziario e in quello successivo" sono sostituite dalle seguenti: "negli esercizi finanziari 2012,2013 e 2014".

20-quater. Nelle more del completamento della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, in via sperimentale per gli anni 2014 e 2015, al fine di far fronte ad esigenze previste a legislazione vigente, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, da trasmettere alle Camere, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra i capitoli relativi a spese di adeguamento al fabbisogno di ciascuno stato di previsione, rispettivamente nell'ambito degli stanziamenti dei capitoli della categoria 2 – consumi intermedi e della categoria 21 – investimenti fissi lordi, previa motivata e documentata richiesta da parte delle Amministrazioni interessate, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

20-quinquies. Al comma 617, dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al secondo periodo, sostituire le parole: "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze" con le seguenti: "previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze".

20-sexies. Nelle more del completamento della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, la facoltà di cui all'articolo 30, comma 11, della citata legge n. 196 del 2009, può essere esercitata anche per gli esercizi finanziari 2013 e 2014».

1.150

CHIAVAROLI

Dopo il comma 20, sono aggiunti i seguenti:

«*20-bis.* In ragione dei rilevanti e prevalenti interessi pubblici coinvolti, inerenti all'ordine pubblico, alla sicurezza, alla tutela della salute e del gettito erariale, in caso di interruzione anticipata per effetto di revoca ovvero di decadenza dovute a fatto e colpa del concessionario, disposte dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concessioni di gioco pubblico mediante apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, al fine di assicurare una tempestiva definizione dei rapporti giuridici pendenti, trovano applicazione le seguenti disposizioni: dalla data del provvedimento di revoca o decadenza, ovvero dalla data di notificazione all'Amministrazione del giudicato ad essa favorevole in caso di impugnazione del provvedimento, per la durata di novanta giorni le convenzioni accessive alle concessioni vigenti all'atto della revoca ovvero della decadenza persistono nei riguardi delle società già concessionarie, le quali continuano residualmente ad operare con i poteri, anche di riscossione, di cui le stesse disponevano in virtù della concessione; per il

medesimo periodo di tempo le altre società concessionarie, che a questo titolo già dispongono di diritti di gestione di apparecchi di cui al predetto articolo 110, comma 6, lettera *b*), possono esercitare opzione di subentro nei riguardi dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in proporzione al numero di – quelli ad esse riconosciuto, nei diritti di gestione già riconosciuti alla società revocata o decaduta. Il corrispettivo per il subentro e per il rateo novennale del corrispettivo originariamente versato per il conseguimento di tali diritti di gestione corrispondente al numero di anni interi di residua durata della concessione alla data della revoca o decadenza, ovvero alla data del giudicato favorevole alla Amministrazione in caso di impugnazione del provvedimento. Qualora, per effetto del subentro, il concessionario optante raggiunga la quota massima di concentrazione ammissibile, l’opzione di subentro nell’eccedenza spetta agli ulteriori concessionari nel rispetto del medesimo criterio proporzionale. I diritti di gestione degli apparecchi non optati alla scadenza del predetto periodo di tempo si estinguono di diritto senza alcun diritto della società già concessionaria alla restituzione delle somme corrispettive per essi originariamente versate ovvero di loro residue quote. I diritti di gestione degli apparecchi per i quali è stata esercitata l’opzione sono rilasciati alla società subentrate dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli entro sette giorni mentre i corrispondenti versamenti delle società optanti sono dalle stesse effettuati direttamente nei riguardi della società già concessionaria; i contratti con i proprietari di apparecchi di cui al predetto articolo 110, comma 6, lettera *a*), ovvero con i titolari di esercizi presso i quali tali apparecchi risultano installati, nonché i contratti per la gestione di sale in cui sono installati apparecchi di cui al predetto articolo 110, comma 6, lettera *b*), dalla data del provvedimento di revoca o decadenza, ovvero dalla data del giudicato favorevole all’Amministrazione in caso di impugnazione del provvedimento, si risolvono di diritto entro il termine di novanta giorni. La risoluzione di tali contratti implica la revoca di diritto dei nullaosta di esercizio rilasciati per gli apparecchi di competenza, relativamente ai quali è senz’altro inibito l’uso e la conseguente offerta di gioco sino alla data di eventuale rilascio di nuova nulla-osta.

20-ter. Le disposizioni di cui al comma *20-bis* si applicano altresì in caso di impugnazione di provvedimenti di esclusione dalle procedure di selezione ovvero di diniego di aggiudicazione nei riguardi di società già titolari di concessioni di gioco pubblico mediante gli apparecchi di cui all’alinea del predetto comma *20-bis*.

20-quater. In coerenza con il principio di perequazione ed equilibrio finanziari tra livelli di governo, ed in attuazione dello stesso, qualora interventi legislativi regionali ovvero regolamentari di autonomia degli enti territoriali, aventi ad oggetto misure in materia di giochi pubblici riservati allo Stato non coerenti con l’assetto regolatorio statale di settore, determinino nel corso di un esercizio finanziario minori entrate erariali, anche di natura non tributaria, ovvero maggiori spese statali, anche a titolo di eventuale risarcimento del danno nei riguardi dei concessionari statali per la gestione della raccolta dei giochi pubblici, a decorrere dall’esercizio finan-

ziario successivo sono attuate riduzioni degli ordinari trasferimenti statali a favore delle regioni ovvero degli enti locali che hanno deliberato tali interventi in misura corrispondente all'entità delle predette minori entrate ovvero maggiori spese. Le riduzioni cessano a decorrere dal momento nel quale tali interventi legislativi e regolamentari sono abrogati o revocati o comunque modificati in modo tale da risultare coerenti con l'assetto regolatorio statale in materia di giochi pubblici. Le disposizioni del presente comma costituiscono, nei confronti degli ordinamenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, principi generali di coordinamento della finanza pubblica.

20-quinquies. La disposizione di cui all'articolo 24, comma 35, lettera a), penultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, tenuto conto dei principi in materia di parità di trattamento, anche per quanto concerne le componenti economiche del rapporto concessorio, nonché di allineamento temporale dei rapporti concessori conseguenti a procedure di attribuzione di concessioni aventi ad oggetto ambiti di attività omogenei fra i soggetti periodicamente selezionati per la raccolta della attività di gioco per conto dello Stato, si interpreta nel senso che, anche nel caso in cui risultino aggiudicatari della procedura selettiva soggetti già concessionari, questi ultimi devono comunque sottoscrivere, all'esito della predetta procedura, lo stesso schema di convenzione di concessione che viene sottoscritto dai soggetti aggiudicatari che non erano già concessionari e che è stato posto dall'Amministrazione a base della medesima procedura selettiva.

1.151

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 20, inserire i seguenti:

«20-bis. Al fine di assicurare una più puntuale ripartizione del fondo di solidarietà comunale, entro il 31 gennaio 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze verifica e comunica il gettito dell'imposta municipale propria per ogni tipologia immobile, evidenziando il gettito su base comunale e regionale.

20-ter. La somma complessiva dei riparti del Fondo di solidarietà Comunale 2013 spettante ai Comuni di ciascuna Regione non può essere inferiore al gettito incassato dallo Stato dall'imposta municipale propria per gli immobili di categoria D, così come verificato al comma 10-bis, della medesima Regione.

20-quater. In considerazione degli incassi regionali evidenziati dalla verifica di cui ai commi precedenti, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 Febbraio 2014, sono determinate le variazioni delle assegnazioni

statali a favore dei Comuni che hanno evidenziato una differenza negativa tra le assegnazioni sul Fondo di solidarietà Comunale e il gettito generato nel medesimo Comune dall'imposta municipale propria per gli immobili di categoria D a favore dello Stato.

20-quinquies. In conseguenza delle eventuali variazioni di cui ai commi precedenti, i Comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2013, anche in conto residui, a titolo di Imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo di solidarietà comunale».

1.152

FORNARO, BROGLIA

Dopo il comma 20 inserire i seguenti:

«20-bis. Al fine di incentivare la prevenzione, potenziare il contrasto delle richieste estorsive e sostenere le iniziative in essere, i servizi e gli sportelli attivati dai Comuni, anche in relazione alla tutela delle attività economiche esposte, il Ministero dell'interno è autorizzato a concedere contributi annuali nel limite complessivo di 2 milioni di euro, a favore degli enti locali che presentano apposita richiesta.

20-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte degli enti locali di cui al comma 1.

20-quater. Gli enti locali possono disporre, tramite appositi regolamenti, l'esonero, parziale o totale, dal pagamento o il rimborso, parziale o totale, di tributi locali, tariffe e canoni locali, in favore dei soggetti vittime di fatti estorsivi o di usura.

20-quinquies. La copertura finanziaria delle misure di cui al precedente periodo, resta a carico dei bilanci degli enti locali e non modifica gli obiettivi di finanza pubblica agli stessi assegnati».

1.153

PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Dopo il comma 20, inserire i seguenti:

«20-bis. Le somme iscritte nel conto dei residui del capitolo 7236 "Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative al progetto bandiera denominato "Super B Factory" inserito nel Programma nazionale della ricerca 2011-2013, nel limite di 40.361.750 euro, sono mantenute in bilancio per essere versate all'entrata del bilancio dello

Stato quanto ad euro 22.000.000 nell'anno 2014 e quanto ad euro 18.361.750 nell'anno 2015 per la successiva riassegnazione, nei medesimi anni, al Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali dello stato di previsione dello stesso Ministero.

20-ter. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo per euro 22.000.000 per l'anno 2014 ed euro 18.361.750 per l'anno 2015 del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

20-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.153-bis

IL GOVERNO

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

«*20-bis.* Le somme iscritte nel conto dei residui del capitolo 7236 "Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative al progetto bandiera denominato "Super B Factory" inserito nel Programma nazionale della ricerca 2011-2013, nel limite di 40.357.750 euro, sono mantenute in bilancio per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato quanto ad euro 22.000.000 nell'anno 2014 e quanto ad euro 18.357.750 nell'anno 2015 per la successiva riassegnazione, nei medesimi anni, al Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali dello stato di previsione dello stesso Ministero.

20-ter. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo per euro 22.000.000 per l'anno 2014 ed euro 18.357.750 per l'anno 2015 del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

20-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.154

PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Dopo il comma 20, inserire i seguenti:

«20-bis. Le somme già impegnate e non ancora pagate nel limite di euro 40.891.750 negli anni 2011 e 2012 sul capitolo di spesa 7236 "Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative al progetto bandiera denominato "Super B Factory" inserito nel Programma nazionale della ricerca 2011-2013, sono mantenute nel conto residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della riassegnazione, per l'anno 2013, al capitolo di spesa 1694 "Fondo per il funzionamento ordinario (FFO) delle Università statali e dei Consorzi interuniversitari" dello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero.

20-ter. La somma di euro 966.000 destinata al progetto bandiera denominato "Super B Factory" inserito nel Programma nazionale della ricerca 2011-2013, con decreto ministeriale 2 luglio 2013, n. 591, concernente il riparto delle disponibilità finanziarie del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) per l'anno 2013, registrato alla Corte dei conti in data 2 ottobre 2013, registro 13, foglio 133, iscritta al capitolo di spesa 7236 "Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è assegnata, per l'anno 2013, al capitolo di spesa 1694 "Fondo per il funzionamento ordinario (FFO) delle Università statali e dei Consorzi interuniversitari" dello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero.

20-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.155

URAS

Dopo il comma 20, sono inseriti i seguenti:

«20-bis. All'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo è sostituito dal seguente: "È fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite del 50 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, del 60 per cento nell'anno 2016, dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018".

20-ter. Il comma 562 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è così modificato:

a) dopo le parole: "non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno" sono aggiunte le seguenti: ", i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti e le Unioni di Comuni";

b) le parole: "dell'anno 2008" sono sostituite dalle seguenti: "dell'anno 2004."

20-quater. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. I processi associativi di cui precedenti commi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni"».

1.156

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

«20-bis. Per le Regioni che non hanno fruito nell'anno 2013 delle risorse per le finalità di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, è stanziato un contributo per la riduzione del debito pari a 306,733 milioni di euro per l'anno 2014. Il relativo riparto avviene mediante accordo da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio 2014, recepito con successivo decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze.

20-ter. Agli oneri di cui al comma 20-bis si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2014 del Fondo di cui comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modificazioni, nella "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari".

20-quater. All'onere relativo ai minori interessi attivi pari a euro 10.428.922 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 e successive modificazioni e integrazioni».

1.157

BONFRISCO

Dopo il comma 20, inserire i seguenti:

«20-bis. La quota di risorse prevista all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 226 del 2005 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 28 marzo 2003, n. 53, destinata all'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione nei percorsi di istruzione e formazione professionale, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, è determinata in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

20-ter. I pagamenti relativi all'attuazione dei percorsi di cui al comma 11-bis, sostenuti da contributi erogati a tal fine dallo Stato alle regioni, sono esclusi, nei limiti dei relativi importi, dai limiti del patto di stabilità interno delle regioni.

20-quater. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 20-bis e 20-ter, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

1.158

AZZOLLINI

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

«20-bis. Il termine per l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.91, è prorogato al 31 dicembre 2014.

20-ter. All'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto-legge, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40, comma 1, le parole: "entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2014";

b) all'articolo 42, comma 1, alinea, le parole: "entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2014";

c) all'articolo 50, comma 1, le parole: "entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2016"».

1.159

BONFRISCO

Dopo il comma 20, inserire i seguenti:

«20-bis. Al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per il finanziamento delle scuole paritarie di cui alla citata legge.

20-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 11-bis si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

1.160

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

«20-bis. Per l'anno 2014 la quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA, di cui all'articolo 2-ter, comma 6 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, è maggiorata di ulteriori 20 milioni di euro.

20-ter. Per le finalità di cui al presente articolo, all'articolo 20, comma 17-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: "1.400 milioni" sono sostituite con: "1.420 milioni"».

1.161

FORNARO, BROGLIA

Dopo il comma 20 inserire il seguente:

«20-bis. In attesa del riordino complessivo della disciplina dell'autorizzazione all'apertura di sale cinematografiche, nel rispetto dei principi di

equilibrio concorrenziale e di massima semplificazione amministrativa per le imprese interessate, non trovano applicazione in materia le disposizioni di cui:

- a) all'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
- b) agli articoli 31 e 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- c) all'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
- d) all'articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35».

1.162

FORNARO

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. L'intervento previsto dall'articolo 14-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito nella legge 24 febbraio 2012, n. 14, in favore del comune di Pietrelcina è prorogato per l'anno 2013 nel limite di spesa di euro 500.000. Al relativo onere, pari a euro 500.000 per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito nella legge 18 luglio 2013, n. 85, relativa al rimborso ai comuni degli oneri per interessi passivi sostenuti per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria a seguito della sospensione della prima rata dell'imposta municipale propria. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.163

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Il recupero a carico delle province incapienti, attraverso l'imposta Rc auto, non può essere superiore al 50 per cento del gettito mensile. Per l'anno 2014 il recupero si riferisce alle annualità 2013 e 2014. Entro il 31 gennaio 2014, il Ministero dell'interno corrisponde alle province le risorse relative al fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2013, e i trasferimenti erariali per le province delle regioni Sicilia e Sardegna, ed entro il 30 settembre 2014 le risorse relative all'anno 2014, come derivanti dall'applicazione delle riduzioni di cui all'allegato 1 e se-

condo le modalità definite al periodo precedente. Dal 1° gennaio 2015 le risorse relative al fondo sperimentale di riequilibrio per le province delle regioni a statuto ordinario e i trasferimenti erariali per le province delle regioni Sicilia e Sardegna, sono assegnate per il 50 per cento entro il 31 gennaio e per il restante 50 per cento entro il 30 settembre».

1.164

BROGLIA, VACCARI, PIGNEDOLI, BERTUZZI, Rita GHEDINI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PUGLISI, SANGALLI

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. All'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le parole: "a decorrere dal 2014" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 2015"».

1.165

ZANONI

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. Per i comuni che, nel triennio 2009-2011, a seguito dell'adozione o dell'approvazione di un nuovo piano regolatore generale o di uno strumento urbanistico di natura equivalente, nelle more della trasmissione della comunicazione di cui all'articolo 31, comma 20, della legge 27 dicembre 2012, n. 289, non hanno riscosso l'ICI relativa alle aree rese fabbricabili dai suddetti strumenti, sono rideterminate, sulla base del gettito effettivo dell'IMU incassato dai suddetti comuni per l'anno 2012, le quote ad essi spettanti a valere, per l'anno 2012, sul Fondo sperimentale di riequilibrio, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, per gli anni 2013 e seguenti, sul Fondo solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, limitatamente alla quota riservata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministero dell'interno 27 settembre 2013, ai conguagli per i singoli comuni in relazione alle esigenze di rettifica del gettito».

1.166

LAI, FAVERO, BROGLIA, DEL BARBA, VERDUCCI

Dopo il comma 20 inserire il seguente:

«20-bis. In vista della futura trasformazione delle province in enti di secondo livello, nel caso in cui il comparto province raggiunga l'obiettivo di patto di stabilità interno ad esso complessivamente assegnato, la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a) della legge 12 novembre 2011, n.183, non si applica alle province che non rispettano il patto per l'anno 2013».

1.167

D'Alì

Dopo il comma 20 inserire il seguente:

«20-bis. In vista della futura trasformazione delle province in enti di secondo livello, nel caso in cui il comparto province raggiunga l'obiettivo di patto di stabilità interno ad esso complessivamente assegnato, la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a) della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applica alle province che rispettano il patto per l'anno 2013».

1.168

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. In vista della futura trasformazione delle province in enti di secondo livello, nel caso in cui il comparto province raggiunga l'obiettivo di patto di stabilità interno ad esso complessivamente assegnato, la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a) della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applica alle province che non rispettano il patto per l'anno 2013».

1.169

URAS

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

"6-quater. Le risorse di cui al comma 6-bis, non utilizzate nel 2012 per l'estinzione o la riduzione anticipata del debito e recuperate dal Ministero dell'interno o dall'Agenzia delle Entrate nel 2013, sono attribuite nel 2013 ai comuni, con decreto del Ministero dell'interno d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il contributo di cui al periodo precedente non è considerato tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilità interno 2013 di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183,"».

1.170

URAS

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. Al comma 17 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole da: "e comunque" sino a: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "è incrementato di un ulteriore 5 per cento ogni anno fino a raggiungere almeno il 30 per cento"».

1.171

BROGLIA

Dopo il comma 20 inserire il seguente:

«20-bis. Al comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, apportare le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "al 31 dicembre 2012" sono soppresse;
 - b) le parole: "entro il predetto termine" sono soppresse;
 - c) la parola: "residui" è sostituita dalla seguente: "debiti"».
-

1.172

FORNARO, BROGLIA

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'erogazione dei finanziamenti e trasferimenti in conto capitale dei Ministeri e delle regioni a favore degli enti locali è effettuata entro 30 giorni e in ogni caso entro la fine dell'esercizio finanziario dalla presentazione dello stato avanzamento lavori, nei limiti del contributo complessivamente riconosciuto al comune. Il mancato rispetto da parte delle regioni e delle altre pubbliche amministrazioni alle disposizioni di cui al primo periodo rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Nei confronti dei responsabili dei servizi interessati e degli eventuali corresponsabili, è irrogata una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali».

1.173

URAS

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'erogazione dei finanziamenti e trasferimenti in conto capitale dei Ministeri e delle regioni a favore degli enti locali è effettuata entro 30 giorni e in ogni caso entro la fine dell'esercizio finanziario dalla presentazione dello stato avanzamento lavori, nei limiti del contributo complessivamente riconosciuto al comune. Il mancato rispetto da parte delle regioni e delle altre pubbliche amministrazioni alle disposizioni di cui al primo periodo rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Nei confronti dei responsabili dei servizi interessati e degli eventuali corresponsabili, è irrogata una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali».

1.174

URAS

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. Al comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2 giugno 2013, convertito in legge n. 98 del 9 agosto 2013 le parole da: "è altresì sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, è destinato alla riduzione del debito dell'ente"».

1.175

URAS

Dopo il comma 20 è inserito il seguente:

«20-bis. Le disposizioni che prevedono accantonamenti degli enti locali destinati al ripiano di situazioni di saldo economico o finanziario non in equilibrio, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria; obblighi e limiti alla partecipazione societaria, non si applicano alle aziende speciali e alle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia, culturali, farmacie e servizi alla persona (ex IPAB). Per le aziende speciali cosiddette multiservizi, le deroghe di cui al periodo precedente si applicano se l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulta superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione. Resta fermo l'obbligo di garantire, rispetto alle proprie politiche assunzionali e di gestione del personale, l'applicazione di principi di riduzione complessiva della spesa».

1.176

CERONI

Dopo il comma 20 è inserito il seguente:

«20-bis. Le disposizioni che prevedono accantonamenti degli enti locali destinati al ripiano di situazioni di saldo economico o finanziario non in equilibrio, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria; obblighi e limiti alla partecipazione societaria, non si applicano alle aziende speciali e alle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia, culturali, farmacie e servizi alla persona (ex IPAB). Per le aziende speciali c.d. multiservizi, le deroghe di cui al periodo precedente si applicano se l'incidenza del fatturato dei

servizi esclusi risulta superiore al 50% del totale del valore della produzione. Resta fermo l'obbligo di garantire, rispetto alle proprie politiche assunzionali e di gestione del personale, l'applicazione di principi di riduzione complessiva della spesa».

1.177

URAS, LAI, FLORIS

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Al fine di fronteggiare il grave stato di crisi del settore turistico balneare e nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico ricreative e sportive, i canoni, determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, applicabili alle sole utilizzazioni per finalità turistico ricreative, sono incrementati nella misura del 3 per cento per le concessioni in essere alla data di approvazione della legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e successive modificazioni, che utilizzino manufatti amovibili cui alla lettera e.5) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, testo unico in materia edilizia. Tale incremento del 3 per cento è da considerarsi tassa di scopo ai fini di garantire i servizi di pulizia spiaggia e litorali dell'intera area oggetto di concessione. I concessionari possono mantenere installati i predetti manufatti fino alla scadenza della concessione, che viene prorogata fino al 31 dicembre 2020 senza necessità di nuova istanza, sostituita dall'aumento del canone, di cui al paragrafo precedente, che ne costituisce titolo. I manufatti dovranno comunque essere rimossi alla data di scadenza della concessione, permanendo solo per il periodo di durata della stessa».

1.178

CARIDI, GUALDANI, TORRISI, MANCUSO, CHIAVAROLI, BIANCONI, GENTILE, AIELLO

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. All'Articolo 14 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole: "15 ottobre 2013" con le seguenti: "15 gennaio 2014" e le parole: "15 novembre 2013" con le seguenti: "15 febbraio 2014";

b) dopo il comma 2-ter, inserire il seguente:

«2-quater. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai giudizi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, pende giudizio di revocazione innanzi alle competenti sezioni giurisdizionali d'appello. In questo caso, il calcolo della somma per la definizione del giudizio è operato con riferimento al danno quantificato nella sentenza d'appello sottoposta a revocazione ed essa non può eccedere il venti per cento del danno liquidato in sentenza».

1.179

BONFRISCO

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. All'articolo 20 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 12, al comma 1, capoverso 1-bis, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: «, in assenza di rinunce e scorrimenti».

1.180

BROGLIA

Dopo il comma 20 inserire il seguente:

«20-bis. Al comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, dopo le parole: "anche se previste in leggi speciali" sono inserite le seguenti: "ad eccezione delle esenzioni di cui agli articoli 19 e 20 dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e il BIE sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano 2015, ratificato con legge n. 3 del 14 gennaio 2013 ed entrato in vigore in data 19 aprile 2013"».

Conseguentemente, all'articolo 2 dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,05 e in euro 16,25».

1.181

BROGLIA

Dopo il comma 20 inserire il seguente:

«20-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole "per l'anno 2013", sono sostituite dalle parole "per gli anni 2013 e 2014";

b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-bis. Per l'anno 2014, l'esclusione di cui al comma precedente trova applicazione anche per i trasferimenti effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno a valere sui residui passivi in conto capitale, purché a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali"».

Conseguentemente, all'articolo 2 dopo il comma 20 aggiungere i seguenti:

«20-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 18,00.

20-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessive delle giocate destinate a monte premi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

20-quater. Al comma 6 dell'articolo 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento"».

1.182

BROGLIA

Dopo il comma 20 inserire il seguente:

«20-bis. Il punto 3.23 dell'allegato 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 28 dicembre 2011 concernente "Sperimentazione della

disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118" è sostituito dal seguente: "3.23 La rilevanza dei flussi finanziari conseguenti all'esistenza di contratti »derivati« in relazione al sottostante indebitamento avviene nel rispetto del principio dell'integrità del bilancio"».

1.183

CARDINALI

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. La legge 24 aprile 1941 n. 392 recante "Trasferimento ai comuni del servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari" è abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2014».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2014, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,10 e in euro 16,50».

1.184

LAI, FAVERO, BROGLIA, DEL BARBA, VERDUCCI

Dopo il comma 20 inserire il seguente:

«20-bis. Il recupero a carico delle Province incapienti, attraverso l'imposta RC auto, non può essere superiore al 50% del gettito mensile: Per l'anno 2014 il recupero si riferisce alle annualità 2013 e 2014. Entro il 31 gennaio 2014 il ministero dell'Interno corrisponde alle Province le risorse relative al fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2013, e i trasferimenti erariali per le province delle Regioni Sicilia e Sardegna, ed entro il 30 settembre 2014 le risorse relative all'anno 2014, come derivanti dall'applicazione delle riduzioni di cui all'allegato 1 e secondo le modalità definite al periodo precedente. Dal 1° gennaio 2015 le risorse relative al fondo sperimentale di riequilibrio per le Province delle regioni il statuto ordinario e i trasferimenti erariali per le Province delle Regioni Sicilia e Sardegna, sono assegnate per il 50 per cento entro il 31 gennaio e per il restante 50 per cento entro il 30 settembre».

1.185

FAVERO

Dopo il comma 20 inserire il seguente:

«20-bis. Il recupero a carico delle Province incapienti, attraverso il flusso dell'imposta RC auto, non può essere superiore al 50% del gettito mensile. Per l'anno 2014 il recupero si riferisce alle annualità 2013 e 2014. Il recupero avviene nei limiti complessivi degli importi da corrispondere alle Province capienti. Entro il 31 gennaio 2014 il ministero dell'Interno corrisponde alle Province le risorse relative al fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2013, ovvero i trasferimenti erariali per le province delle Regioni Sicilia e Sardegna, ed entro il 30 settembre 2014 le risorse relative all'anno 2014, come derivanti dall'applicazione delle riduzioni di cui all'allegato 1 e secondo le modalità definite al periodo precedente. Dal 1° gennaio 2015 le risorse relative al fondo sperimentale di riequilibrio per le Province delle regioni a statuto ordinario e i trasferimenti erariali per le Province delle Regioni Sicilia e Sardegna, sono assegnate per il 50 per cento entro il 31 gennaio e per il restante 50 per cento entro il 30 settembre».

1.186

FAVERO

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Per l'anno 2014, sono attribuiti 200 milioni di euro in favore delle province al fine di garantire la piena funzionalità delle scuole e degli edifici scolastici e per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade. Tali risorse sono erogate alle province entro il 15 febbraio del 2014. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, d'intesa con il Ministro dell'interno, entro il 30 gennaio 2014, sono definite le modalità di ripartizione delle predette somme».

Conseguentemente, all'articolo 2 dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,25 e in euro 17,25».

1.187

FAVERO, ASTORRE, CANTINI, DEL BARBA, Stefano ESPOSITO, FORNARO, LUMIA, MATTESINI, ORRÙ, SOLLO, PADUA, SCALIA, DI GIORGI, CUOMO, BERTUZZI, SUSTA

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. All'articolo 259, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

"7-bis. L'ente locale qualora, dopo aver espletato tutte le operazioni previste nei precedenti commi, dimostri di non essere ancora in grado di garantire la realizzazione di un bilancio stabilmente riequilibrato, attiva le procedure per la riduzione delle rate di ammortamento dei mutui accesi entro il 31 dicembre del penultimo anno precedente la data della deliberazione di cui al primo comma dell'articolo 246. A tale proposito, dovrà essere valutata, fra gli istituti della rinegoziazione, della surroga e della sostituzione, quale sia la formula economicamente più conveniente per l'Ente. La durata massima del periodo di ammortamento dei mutui contratti ai sensi del presente comma non potrà comunque essere superiore a cinquant'anni e la quota di riduzione annuale delle rate di ammortamento dei mutui preesistenti dovrà essere contenuta nel limite massimo della somma esclusivamente necessaria per il riequilibrio del bilancio. Per tutta la durata dell'ammortamento dei mutui contratti ai sensi del presente comma, la quota del 70 per cento delle eventuali economie annuali di parte corrente, risultanti nel conto consuntivo, confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato e potranno essere utilizzate solo per l'estinzione anticipata, in tutto, o in parte, dei mutui assunti ai sensi del presente comma. Sempre nel corso della durata dell'ammortamento dei mutui contratti ai sensi del presente comma, l'Ente non potrà assumere alcun indebitamento la cui rata annuale incida in misura superiore al 30 per cento di eventuali nuove e maggiori entrate correnti certe e duraturi accertate nel penultimo esercizio. Con apposito decreto, da adottare da parte del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno stabilite le modalità attuative del presente comma"».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011, le parole: "20 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "21 per cento"».

1.188

FORNARO

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, i comuni, in deroga a quanto disposto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 30 maggio 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010 e successive modificazioni, possono procedere ad assunzioni con contratto a tempo determinato a carattere stagionale, nel rispetto delle procedure di natura concorsuale ad evidenza pubblica, a condizione che i relativi oneri siano totalmente a carico di risorse, già incassate nel bilancio degli enti, derivanti da contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati e che le assunzioni siano finalizzate esclusivamente alla fornitura di servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, servizi pubblici non essenziali o, comunque, prestazioni, verso terzi paganti non connessi a garanzia di diritti fondamentali».

1.189

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.213, sopprimere le parole: "del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno" e aggiungere dopo le parole: "gli equilibri economico-finanziari degli enti e" le parole: "per la verifica, con riferimento ai rendiconti consuntivi, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno"».

1.190

BITONCI, COMAROLI

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. A decorrere dall'anno 2014, è sospesa la modifica del moltiplicatore di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione e fino al limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante pari riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10,

comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.191

BITONCI, COMAROLI

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4, capoverso *b-bis*, sostituire le parole: "80" con le parole: "160"».

1.192

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 102/2013, sono abrogate le seguenti parole: "che hanno aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118,"».

1.193

BITONCI, COMAROLI

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Per l'anno 2013, la maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è rideterminata nella misura di 0,15 euro per metro quadrato.

20-ter. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione e stimati in 500 milioni di euro, si provvede come segue:

a) Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*) del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 27 per cento».

1.194

BITONCI, COMAROLI

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Sono comunque escluse dal patto di stabilità le spese sostenute da tutti i comuni per l'incremento del personale addetto alla sicurezza. La disposizione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritta nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione è ridotta di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014».

1.195

BITONCI, COMAROLI

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Al comma 1, lettera h), dell'articolo 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42 sono soppresse le parole: ", fatta eccezione per quelli già destinati al fondo perequativo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e attualmente corrisposti a valere sul gettito dell'IRAP,".

Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.68 è soppresso l'ultimo periodo».

1.196

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 32, comma 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono aggiunte le seguenti lettere:

n-sexies) delle spese relative ai contributi per il diritto allo studio degli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado;

n-septies) delle spese destinate alle borse di studio universitarie rimosse a titolo di tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui all'articolo 3, commi 20, 21, 22 e 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e di cui al Fondo integrativo statale previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68».

1.197

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 32, comma 4 della legge 12 novembre 2011, n.183 è aggiunta la seguente lettera:

n-sexies) per gli anni 2014, 2015, 2016, delle spese relative ai percorsi triennali di istruzione e formazione professionale, realizzati ai sensi della legge n. 53 del 28 marzo 2003 e del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226».

1.198

BITONCI, COMAROLI

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 32, comma 4 della legge 12 novembre 2011, n.183 è aggiunta la seguente lettera:

n-sexies) delle spese finalizzate alla difesa idraulica e idrogeologica del territorio, degli abitati, dei beni e delle infrastrutture, alla regimazione dei corsi d'acqua ed alla sistemazione dei versanti nonché alla valorizzazione, difesa, manutenzione e ripascimento dei litorali».

1.199

LAI, URAS, FLORIS, ANGIONI, CUCCA, MANCONI

Dopo il comma 20 inserire il seguente:

«20-bis. Il Governo, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica e del relativo monitoraggio, promuove intese con la Regione Autonoma della Sardegna finalizzate alla revisione delle competenze in materia di politiche fiscali e di finanza locale anche modificando gli articoli 8, 9 e 10 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, Statuto Speciale della Sardegna, con le modalità previste dall'articolo 27 delle legge n. 42 del 2009 e ai fine di dare piena applicazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte Costituzionale n. 118 del 2012, al nuovo regime regolatore dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Autonoma della Sardegna, disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 834, della legge 296 del 2006».

1.200

LAI, FLORIS, URAS, ANGIONI, CUCCA, MANCONI

Dopo il comma 20 inserire il seguente:

«20-bis. L'articolo 10 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è sostituito dal seguente:

"Art. 10. – 1. La Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'isola e nel rispetto della normativa comunitaria, con riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, può, ferma restando la copertura del fabbisogno *standard* per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione:

a) prevedere agevolazioni fiscali, esenzioni, detrazioni d'imposta, deduzioni dalla base imponibile e concedere, con oneri a carico del bilancio regionale, contributi da utilizzare in compensazione ai sensi della legislazione statale;

b) modificare le aliquote, in aumento con diminuzione, fino ad azzerarle, entro i valori di imposizione stabiliti dalla normativa statale ed europea"».

1.201

FORNARO, BROGLIA

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 204 del decreto legislativo n. 267 del 2000 aggiungere il seguente comma: "1-bis. L'Ente locale potrà, in ogni caso, assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato nel limite delle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente"».

1.202

FORNARO, BROGLIA

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 243-bis, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: "La predetta procedura non può essere iniziata qualora il Prefetto abbia già assegnato

al Consiglio con lettera notificata ai singoli consiglieri, il termine di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.149"».

1.203

FORNARO, BROGLIA

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. Al comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2 giugno 2013, convertito in legge n. 98 del 9 agosto 2013, le parole da: "è altresì" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, è destinato alla riduzione del debito dell'ente"».

1.204

SCALIA

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Al comma 1 dell'articolo 13, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le parole: "il nulla osta si intende rilasciato" sono sostituite dalle seguenti: "chi vi abbia interesse può agire ai sensi dell'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104"».

1.205

RUTA

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. Gli interventi di cui ai capitoli di parte corrente 1644 e 7232 – Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – sono estesi ai servizi ambientali effettuati in convenzione con le associazioni nazionali riconosciute della pesca dagli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Il 10 per cento di tali risorse è destinato alle finalità del presente comma».

1.206

MANDELLI

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

"e-bis) le spese sostenute, e non coperte da contributi o sostegni pubblici di altra natura, per l'acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi d'istruzione scolastica e universitaria, in misura non superiore a 300 euro per ogni studente della scuola e 500 euro per ogni studente universitario;"

Conseguentemente, all'onere di cui al presente articolo, valutato in 30 milioni di euro a decorrere al 2013 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

1.207

MANDELLI

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

"e-bis) le spese sostenute, e non coperte da contributi o sostegni pubblici di altra natura, per l'acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi d'istruzione scolastica, in misura non superiore a 300 euro per ogni studente;"

Conseguentemente, all'onere di cui al presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere al 2013 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

1.208

CERONI

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 31, comma 48 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole da "ai sensi dell'articolo 5-bis" fino a "riduzione prevista dall'ultimo periodo dello stesso comma" sono sostituite dalle seguenti: »«attraverso il valore venale del bene, con la facoltà per il comune di abbattere tale valore fino al 50 per cento».

1.209

CERONI

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. Al comma 1 dell'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 11-bis, comma 1 del decreto-legge n. 76 del 2013 convertito nella legge n. 99 del 2013, sostituire le parole: "il 6 per cento a decorrere dall'anno 2014", con le seguenti parole: "l'8 per cento a decorrere dall'anno 2014" e aggiungere in fine le seguenti parole: "e comunque aggiungendo a tale percentuale la quota di capitale già ammortizzata"».

All'onere di cui al presente comma, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

1.210

CERONI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«20-bis. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 comma 26 il punto e) è abrogato».

All'onere di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Mi-

nistero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

1.211

CERONI

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo è sostituito dal seguente: "È fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite del 50 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, del 60 per cento nell'anno 2016, dell'80 per cento, nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018". All'Onere di cui al presente comma, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

All'onere di cui al presente comma, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

1.212

FORNARO, BROGLIA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Ai fini della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie di cui alla lettera b) comma 380, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,

n. 228, i comuni iscrivono la quota dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato direttamente nel bilancio statale.

2. Alla voce relativa all'imposta municipale propria del Titolo I del bilancio, nelle certificazioni di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è apposta un'annotazione con l'indicazione del gettito complessivo dell'imposta di spettanza comunale, comprensivo della quota versata al bilancio statale.

3. Il Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Anci, adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione del presente articolo».

1.213

URAS

Dopo il comma 20 inserire il seguente:

«20-bis. Ai fini del mantenimento dei livelli occupazionali e della salvaguardia del tessuto economico e produttivo, in particolare nei territori più vulnerabili alle conseguenze della crisi economica, nei casi in cui non siano più disponibili, per qualsiasi motivo, le risorse destinate ed impegnate per il pagamento di opere pubbliche regolarmente aggiudicate con gara ad evidenza pubblica e con gli stati di avanzamento positivamente valutati dai provveditorati alle opere pubbliche, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito dei fondi disponibili, provvede immediatamente al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori approvati».

1.0.1

FORNARO, BORIOLI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Pagamento dei debiti scaduti degli enti dissestati)

1. Al fine di sostenere la grave situazione delle imprese creditrici e degli altri soggetti dei comuni dissestati e di ridare impulso ai relativi sistemi produttivi locali, per gli anni 2013 e 2014, ai comuni che hanno liberato il dissesto finanziario nei 24 mesi precedenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico di cui al decreto legisla-

tivo 18 agosto 2000, n. 267, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo, per ciascun anno, di 100 milioni di euro da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro 120 giorni dalla disponibilità delle risorse.

2. L'anticipazione di cui al comma 1, è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto secondo i dati forniti dall'I-stat.

3. L'anticipazione di cui al comma 1 è concessa con decreto non regolamentare del Ministero dell'Interno, da emanarsi entro il 31 gennaio 2014, nei limiti anzidetti di 100 milioni di euro annui a valere sulla dotazione, degli anni 2013 e 2014, del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. L'importo attribuito è erogato all'ente locale il quale è tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro 30 giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro 120 giorni dalla disponibilità delle risorse.

5. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di 20 anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, con versamento ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi, fatta eccezione le anticipazioni a valere sulla Sezione 2013, pur erogate nel 2014, per le quali la prima rata di restituzione decorre dal novembre 2014. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito *internet* del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'Interno e saranno versate al predetto stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, per la parte capitale, al medesimo fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

6. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 35 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 64 del 2013, «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali», non erogata dalla Cassa Depositi e Prestiti negli anni 2013 e 2014.

7. Il comma 17-*sexies* dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è abrogato.

8. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. Per quanto non previsto nel presente comma si rinvia al decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 11 gennaio 2013 emanato in attuazione dell'articolo 243-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

1.0.2

CALEO, SANTINI, D'ALÌ, Stefano ESPOSITO, GIBIINO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Lanterne semaforiche)

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 41 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente: «7-*bis*. Le lanterne semaforiche devono essere dotate di lampade con marcatura CE e attacco normalizzato E27, che assicurino l'accensione istantanea. La loro sostituzione deve essere eseguita utilizzando la struttura ottica della lanterna semaforica già esistente, ove ciò sia tecnicamente possibile senza apportarvi modifiche. Le lampade realizzate con tecnologia a LED, in caso di rottura anche di un solo componente, devono spegnersi automaticamente in modo da garantire l'uniformità del segnale luminoso durante il loro funzionamento».

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 234 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente: «5-*bis*. Nelle lanterne semaforiche di cui all'articolo 41, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le lampade ad incandescenza, quando necessitano di sostituzione, devono essere sostituite con lampade a basso consumo energetico, ivi comprese le lampade realizzate con tecnologia a LED, nel rispetto delle modalità e dei requisiti previsti dal comma 7-*bis* del citato articolo 41».

1.0.3

D'Alì

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Prevenzione incendi nelle strutture ricettive)

1. Il termine stabilito dall'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, è prorogato al 31 dicembre 2014 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994 che siano in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede ad aggiornare le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994 «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere», semplificando i requisiti prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto».

1.0.4

D'Alì

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1-bis. All'articolo 19 comma 2 del decreto legislativo n. 507/93: dopo le parole «pubbliche affissioni» inserire le seguenti: «deve garantire la copertura dei costi di gestione del servizio. Nel caso in cui il servizio fosse eseguito dal concessionario per l'accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, al medesimo verrà riconosciuto il solo rimborso dei costi di gestione».

Le parole da: «per ciascun foglio» sino a: «è la seguente», – e relativa tabella – sono eliminate».

1.0.5

FORNARO, BROGLIA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al fine di assicurare la più precisa ripartizione del fondo di solidarietà comunale, ferme restando le dotazioni del fondo previste a legislazione vigente, entro il mese di marzo 2014 il Ministero dell'Economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia concordata con l'And, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 2014 previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni statali derivanti dalla verifica di cui al comma 1.

3. In conseguenza delle variazioni di cui al comma 2, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2013, anche in conto residui, a titolo di Imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo di solidarietà comunale. Nel caso in cui, anche all'esito delle predette verifiche, il Comune debba riconoscere allo Stato somme destinate alla riassegnazione al fondo di solidarietà comunale, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati dal comune stesso a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2014 e sono escluse dalle spese rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per il medesimo anno.»

1.0.6

BROGLIA

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, sopprimere le parole: «del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno» e dopo le parole: «gli equilibri economico-finanziari degli enti e» aggiungere le parole «per la verifica, con riferimento ai rendiconti

consuntivi, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno».

2. All'articolo 1, comma 167 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno» aggiungere le parole: «con riferimento al rendiconto».

2.1

URAS, BAROZZINO

Sopprimere i commi 1 e 2

Conseguentemente, al comma 7 sostituire le parole: «di 35 milioni di euro» con le seguenti: «di 37 milioni di euro e per l'anno 2014, di 5 milioni di euro», nonché sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ai relativi oneri, valutati in 35 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto in bilancio per le finalità di cui all'articolo 15 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.»

2.2

LUCIDI, SCIBONA, BERTOROTTA, MARTELLI, MANGILI, LEZZI

Sopprimere i commi 1 e 2.

2.3

BAROZZINO, URAS

Ai commi 1 e 2 apportare le seguenti modifiche:

a) Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti: «3 milioni di euro»;

b) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «e, quanto a 5 milioni» fino alla fine del comma con le seguenti: «e, quanto a 3 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 17»;

c) al comma 2 sopprimere le parole: «ovvero, in assenza» fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, al comma 17 sostituire le parole: «13 milioni» con le seguenti: «10 milioni».

2.4

LUCIDI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, LEZZI

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Può altresì richiedere indennizzo chiunque sia stato danneggiato in conseguenza dei delitti non colposi di cui al periodo precedente.».

2.5

SCIBONA, LUCIDI, CIOFFI, MARTELLI, MANGILI, LEZZI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «, quanto a 2 milioni di euro» fino alla fine del comma con le seguenti: «con corrispondente riduzione, nell'anno 2014, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

2.6

CERONI

Al comma 1, sostituire le parole da: «utilizzo» fino a: « dello Stato» con le seguenti: «corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di riserva speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

2.7

SANTINI

Al comma 1, sostituire le parole da: «utilizzo» fino a: « dello Stato» con le seguenti: «corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di riserva speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'e-

conomia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

2.8

SANTINI

Al comma 1, sostituire le parole da: «utilizzo» fino a: « dello Stato» con le seguenti: «corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30».

2.9

CERONI

Al comma 1, sostituire le parole da: «utilizzo» fino a: « dello Stato» con le seguenti: «corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.».

2.10

SCIBONA, LUCIDI, MARTELLI, MANGILI, LEZZI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale indennizzo spetta esclusivamente alle imprese che hanno subito danni accertati con sentenza passata in giudicato.».

2.11

LUCIDI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, LEZZI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «sulla base del contratto di assicurazione» inserire la seguente: «obbligatoria»;

b) sopprimere le parole da: «ovvero» fino alla fine del comma.

2.12

LUCIDI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, LEZZI

Al comma 2, sopprimere le parole da: «ovvero» fino alla fine del comma.

2.13

CHIAVAROLI

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Al fine di avviare il pagamento dei rimborsi per gli anni pregressi al 2013 dovuti in relazione alle riduzioni tariffarie per consumi di energia elettrica applicate ai sensi dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni, le disponibilità, per l'anno 2013, del capitolo 1496 iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al netto di quelle utilizzate a copertura dell'onere recato dal comma 1 del presente articolo, sono assegnate in favore dei gestori dei servizi elettrici che vantino spettanze residue alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I gestori di cui al precedente periodo devono comprovare i crediti esistenti alla data del 31 dicembre 2012 in conformità all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio 22 novembre 2010. A tal fine i predetti gestori trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, nel termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la domanda di rimborso corredata da idonea dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi degli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le copie dei decreti di concessione delle provvidenze e una tabella riepilogativa degli importi spettanti. Il contributo è assegnato agli aventi titolo preliminarmente sulla base di un criterio cronologico di presentazione della domanda e, a parità di data di presentazione, sulla base del criterio del credito più antico.».

2.14

RUTA

Al comma 3, dopo le parole: «di realizzazione», inserire le seguenti: «o da realizzare se concluse le procedure di individuazione del contraente per le sedi Anas da mettere in sicurezza».

2.15

D'ALÌ

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 85, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, i numeri 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:

"2) i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie di cui all'allegato A, per le quali non è prescritta la qualificazione obbligatoria, per l'intero importo in ciascuna delle categorie scorporabili se le lavorazioni sono subappaltate entro il limite del trenta per cento riferito a ciascuna categoria; in caso contrario, l'importo complessivo dei lavori subappaltati di ciascuna categoria scorporabile è decurtato della quota eccedente il trenta per cento; l'importo dei lavori così determinato può essere utilizzato esclusivamente per la qualificazione nella categoria prevalente;

3) i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie di cui all'allegato A, per le quali è prescritta la qualificazione obbligatoria, per l'intero importo in ciascuna delle categorie scorporabili se le lavorazioni sono subappaltate entro il limite del quaranta per cento riferito a ciascuna categoria; in caso contrario, l'importo complessivo dei lavori subappaltati di ciascuna categoria scorporabile è decurtato della quota eccedente il quaranta per cento; l'importo dei lavori così determinato può essere utilizzato esclusivamente per la qualificazione nella categoria prevalente.".

3-ter. Le disposizioni di cui agli articoli 107, comma 2, e 109, commi da 1 a 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono abrogate. Entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo la procedura prevista all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate modifiche agli articoli 107 e 109, nonché all'Allegato A, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, in materia di categorie di opere generali e specializzate.

3-quater. Nelle more dell'adozione delle modifiche di cui al comma 3-ter, si considerano strutture, impianti e opere speciali, le opere, se di importo superiore ad uno dei limiti indicati all'articolo 108, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A del medesimo decreto di seguito elencate:

- a) OS 12 – opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale;
- b) OS 2-A – superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico;

- c) OS 2-B – beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;
- d) OS 3 – impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie;
- e) OS 4 – impianti elettromeccanici trasportatori;
- f) OS 5 – impianti pneumatici e antintrusione;
- g) OS 11 – apparecchiature strutturali speciali;
- h) OS 13 – strutture prefabbricate in cemento armato;
- i) OS 14 – impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
- l) OS 18-A – componenti strutturali in acciaio;
- m) OS 18-B – componenti per facciate continue;
- n) OS 20-A – rilevamenti topografici;
- o) OS 20-B – indagini geognostiche;
- p) OS 21 – opere strutturali speciali;
- q) OS 22 – impianti di potabilizzazione e depurazione;
- r) OS 27 – impianti per la trazione elettrica;
- s) OS 28 – impianti termici e di condizionamento;
- t) OS 29 – armamento ferroviario;
- u) OS 30 – impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi.

3-quinquies. Nelle more dell'adozione delle modifiche di cui al comma 3-ter, si applicano altresì le seguenti disposizioni:

a) le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall'articolo 108, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, fatto salvo quanto previsto alla lettera b) del presente comma. Esse sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni; sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale. Resta fermo, ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il limite di cui all'articolo 170, comma 1, del decreto n. 207 del 2010 per le categorie di cui al comma 3-quater del presente articolo, di importo singolarmente superiore al quindici per cento; si applica l'articolo 92, comma 7 del predetto decreto n. 207 del 2010;

b) limitatamente alle categorie di cui si compone l'opera o il lavoro corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 di seguito elencate, da intendersi, fino all'adozione delle predette modifiche, quali categorie a qualificazione non obbligatoria, l'affidatario in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente, può eseguire direttamente le lavorazioni anche se non è in possesso delle relative qualificazioni; ove non esegue

dette lavorazioni direttamente, subappalta le medesime esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni:

- 1) OS 1 – lavori in terra;
- 2) OS 6 – :finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi;
- 3) OS 7 – finiture di opere generali di natura edile e tecnica;
- 4) OS 8 – opera di impermeabilizzazione;
- 5) OS 23 – demolizione di opere;
- 6) OS 26 – pavimentazioni e sovrastrutture speciali;
- 7) OS 32 – strutture in legno;
- 8) OS 34 – sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità.

3-sexies. Fino all'adozione delle modifiche di cui al comma *3-ter*, i richiami, contenuti nelle disposizioni vigenti, all'articolo 107, comma 2, e 109, commi da 1 a 3, del decreto del Presidente della Repubblica il 207 del 2010 si intendono riferiti rispettivamente alle disposizioni di cui ai commi *3-quater* e *3-quinquies* del presente articolo.

3-septies. Le disposizioni di cui ai commi da *3-ter* a *3-quinquies* si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte».

2.16

BITONCI, COMAROLI

Dopo il comma 3, aggiungere, infine, i seguenti:

«*3-bis.* Il comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dai seguenti:

"23. Le entrate proprie della società Ente nazionale per le strade (ANAS) SpA, ente pubblico economico, derivanti dai canoni e dai corrispettivi dovuti per le concessioni e per le autorizzazioni diverse di cui all'articolo 20, comma 1, dello statuto della medesima società, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 389, determinate, d'intesa con la regione territorialmente competente, in base ai criteri dell'articolo 27, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiornate ogni anno, con atto dell'amministratore della società ANAS SpA in base a delibera del consiglio di amministrazione, da comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'esercizio della vigilanza governativa, da esercitare entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, l'atto dell'amministratore

della società è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. L'eventuale aumento richiesto a ciascun soggetto titolare di concessione o di autorizzazione non può superare, per l'anno di riferimento, il tasso d'inflazione rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'anno relativamente precedente.

23-bis. Le disposizioni del comma 23 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione iniziati a decorrere dal 1° gennaio 1998. Per i medesimi procedimenti non si fa comunque luogo al rimborso di pagamenti già assolti alla stessa data di entrata in vigore.

23-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i passi carrabili di accesso alle proprietà private situate sulle strade ricadenti nella gestione della società ANAS SpA non sono soggetti ai canoni di concessione di cui al comma 23".

23-quater. All'onere di cui ai commi 23, *23-bis* e *23-ter*, si provvede mediante riduzione fino al limite massimo di 20 milioni di euro l'anno dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.17

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«*3-bis.* Entro il 30 marzo 2014 le funzioni di vigilanza sulle concessioni autostradali assegnate alla struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali, istituita con decreto ministeriale n. 341 del 1° ottobre 2012 presso il dipartimento per le Infrastrutture, gli affari generali e il personale, sono trasferite all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le risorse umane, finanziarie e strumentali, ad essa assegnate, sono contestualmente trasferite alla medesima Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Con Decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con in Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la Semplificazione, si procede all'individuazione delle unità di personale trasferito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ex Ispettorato di vigilanza sulle concessioni autostradali presso ANAS S.p.A., nonché alla individuazione delle spese di funzionamento relative all'attività della struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali. L'inquadramento del personale assegnato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forni-

ture è disciplinato dai contratti pubblici vigenti per le autorità amministrative indipendenti e non comporta oneri aggiuntivi a carico della pubblica amministrazione. Restano in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le funzioni di concedente sulle concessioni autostradali».

2.18

RUTA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 10-bis del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito in legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Sono altresì escluse dal divieto di cui all'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le procedure relative all'acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità ai sensi del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori nonché le operazioni di acquisto motivate da ragioni di sicurezza e di tutela dell'incolumità pubblica".».

Conseguentemente, all'articolo 2 dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,05 e in euro 16,25.».

2.19

BORIOLI, FILIPPI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Al comma 4, dopo le parole: «del contratto di Programma-parte investimenti 2012-2016» sono aggiunte le seguenti: «da effettuarsi entro il termine massimo del 30 giugno 2014».

2.20

BORIOLI, FILIPPI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al comma 11-ter dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, dopo le parole: "dei servizi di trasporto" sono aggiunte le seguenti: "regionali e interregionali, nonché"».

2.21

LANIECE, PALERMO, PANIZZA, FRAVEZZI, ZELLER, BERGER

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, dopo il comma 20 aggiungere il seguente: «Il fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 23,5 milioni di euro a decorrere dal 2013».

2.22

BROGLIA

Sopprimere il comma 6.

2.23

LANIECE, PALERMO, PANIZZA, FRAVEZZI, ZELLER, BERGER

Sopprimere il comma 6.

2.24

CHIAVAROLI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le parole da: ", con esclusione" a: "forniti dalle stesse." sono sostituite dalle seguenti: ".Le società, nonché loro control-

lanti, collegate e controllate che, in Italia o all'estero, sono destinatarie di affidamenti non conformi al combinato disposto degli articoli 5 e 8 paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/2007, del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 e la cui durata ecceda il limite del 3 dicembre 2019, non possono partecipare ad alcuna procedura per l'affidamento dei servizi, anche se già avviata. L'esclusione che precede non si applica nei confronti delle imprese affidatarie del servizio oggetto di procedura concorsuale"».

2.25

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le parole da: ", con esclusione" a: "forniti dalle stesse:" sono sostituite dalle seguenti: ".Le società, nonché loro controllanti, collegate e controllate che, in Italia o all'estero, sono destinatarie di affidamenti non conformi al combinato disposto degli articoli 5 e 8 paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/2007, del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 e la cui durata ecceda il limite del 3 dicembre 2019, non possono partecipare ad alcuna procedura per l'affidamento dei servizi, anche se già avviata. L'esclusione che precede non si applica nei confronti delle imprese affidatarie del servizio oggetto di procedura concorsuale"».

2.26

MILÒ

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le parole da: ", non esclusione" a: "forniti dalle stesse." sono sostituite dalle seguenti: ".Le società, nonché loro controllanti, collegate e controllate che, in Italia o all'estero, sono destinatarie di affidamenti non conformi al combinato disposto degli articoli 5 e 8 paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/2007, del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 e la cui durata ecceda il limite del 3 dicembre 2019, non possono partecipare ad alcuna procedura per l'affidamento dei servizi, anche se già avviata. L'esclusione che precede non si applica nei confronti delle imprese affidatarie del servizio oggetto di procedura concorsuale"».

2.27

MARGIOTTA

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le parole da: ", con esclusione" a: "forniti dalle stesse," sono sostituite dalle seguenti: ".Le società, nonché loro controllanti, collegate e controllate che, in Italia o all'estero, sono destinatarie di affidamenti non conformi al combinato disposto degli articoli 5 e 8 paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/2007, del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 e la cui durata ecceda il limite del 3 dicembre 2019; non possono partecipare ad alcuna procedura per l'affidamento dei servizi, anche se già avviata. L'esclusione che precede non si applica nei confronti delle imprese affidatarie del servizio oggetto di procedura concorsuale"».

2.28

MARINELLO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le parole da: ", con esclusioni" a: ""forniti dalle stesse." sono sostituite dalle seguenti: ".Le società, nonché loro controllanti, collegate e controllate che, in Italia o all'estero, sono destinatarie di affidamenti non conformi al combinato disposto degli articoli 5 e 8 paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/2007, del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 e la cui durata ecceda il limite del 3 dicembre 2019, non possono partecipare ad alcuna procedura per l'affidamento dei servizi, anche se già avviata. L'esclusione che precede non si applica nei confronti delle imprese affidatarie del servizio oggetto di procedura concorsuale"».

2.29

ARACRI, MILO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Una quota pari al 10 per cento delle risorse assegnate per l'anno 2014 dall'articolo 1, comma 44, del disegno di Legge di stabilità 2014 per assicurare la continuità dei lavori di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria inseriti nel contratto di servizio 2012-2014 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria ita-

liana (RFI) Spa è destinata alla manutenzione delle linee ferroviarie locali e regionali di collegamento tra due o più regioni elencate nell'allegato tecnico 2 "Linee ferroviarie della Rete secondaria" del decreto 21 marzo 2000 del Ministro dei trasporti e della navigazione».

2.30

BONFRISCO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, della legge 18 luglio 1957, n. 614, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "Il Ministero dei trasporti-Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";

b) le parole: "nominato dal Ministro per i trasporti fra i funzionari dell'Amministrazione dello Stato in attività di servizio od a riposo", sono sostituite dalle seguenti: "nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con decreto. L'incarico è di durata triennale, rinnova bile."».

2.31

PAGLIARI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al comma 2, dell'articolo 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sostituire le parole: "possono raggiungere la lunghezza massima di 18 m;" sono sostituite dalle seguenti: "possono raggiungere la lunghezza massima di 18,75 m;"».

2.32

URAS, BAROZZINO

Al comma 7 sostituire il secondo periodo con il seguente:

«Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto in bilancio per le finalità di cui all'articolo 15 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

2.33

BONFRISCO, MILO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 1, comma 7, e 15, comma 13, lettera d) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 1009, n. 196, a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, possono procedere ad affidamenti per acquisto od approvvigionamento di lavori, servizi e forniture anche al di fuori delle modalità previste dalla Consip spa e dalle centrali di committenza regionali, a condizione che gli stessi affidamenti conseguano a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori a quelli di cui al rapporto qualità-prezzo costituente limite massimo al sensi dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. In tali casi, i contratti devono comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguare tali corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni della Consip spa e delle centrali di committenza regionali che prevedono condizioni di maggior vantaggio economico. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A., se in violazione del presente comma, sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa».

2.34

BARANI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 83-bis, comma 12, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppresse le parole: "che deve avvenire entro e non oltre la fine del mese in cui si sono svolte le relative prestazioni di trasporto"».

2.35

D'ALÌ

Sopprimere il comma 10.

2.36

CARDINALI, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, Stefano ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Sopprimere il comma 10.

2.37

D'ALÌ

Sopprimere il comma 11.

2.38

MILO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Il comma 4, dell'articolo 195, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"4. Gli enti locali che hanno deliberato o delibereranno entro il 31 dicembre 2015, alienazioni del patrimonio ai sensi dell'articolo 193 devono destinare prioritariamente gli importi derivanti dalla medesima alienazione all'estinzione dei prodotti derivati di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58"».

2.39

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Sopprimere i commi da 12 a 15.

2.40

MILO

Al comma 14, sopprimere il secondo periodo, indi sopprimere il comma 15.

Conseguentemente, dopo il comma 20 inserire il seguente: «Il fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10,

zioni liberali a favore di soggetti, compresi quelli di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *h*), che organizzavano eventi culturali, artistici, musicali e turistici, ivi comprese le erogazioni per l'organizzazione di mostre e di esposizioni.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni applicative della disposizione di cui al comma 1".

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2014, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 50 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno, a decorrere dal 2014, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al presente comma, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al presente comma, predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di debitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma».

2.43

BONFRISCO, LIUZZI, MILO

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 25 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. Tutti i proventi delle fondazioni lirico-sinfoniche sono esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446"».

Conseguentemente, dopo il comma 20, aggiungere il seguente: « Il fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 10 milioni di euro a decorrere dal 2013».

2.44

MILO

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. La disposizione di cui al numero 2) della lettera a) del comma 15 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, della legge 7 ottobre 2013, n. 112, non si applica alla Fondazione Teatro di San Carlo, in cui le funzioni di indirizzo sono svolte dal consiglio di amministrazione.

2.45

CATALFO, BERTOROTTA, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, MANGILI, LEZZI

Sopprimere il comma 17.

2.46

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, MANGILI, LEZZI, MARTELLI

Sostituire il comma 17 con i seguenti:

«17. Con effetto dal 31 dicembre 2014, la società Italia Lavoro S.p.a., costituita con la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 maggio 1997, è soppressa e le relative funzioni sono attribuite al Mini-

stero del lavoro e delle politiche sociali il quale succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

17-bis. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie della società soppressa, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

17-ter. Le dotazioni organiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono incrementate di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite in servizio presso la società soppressa. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali subentra nella titolarità dei relativi rapporti.».

2.47

ICHINO, LANZILLOTTA, GIANNINI, DALLA ZUANNA, MARAN, SUSTA

Al comma 17, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Il contributo alla Società Italia Lavoro S.p.A. per gli oneri di funzionamento e i costi generali di struttura resta determinato per l'anno 2014, come per l'anno precedente, in euro 11.700.000. Al fine di incentivare la sperimentazione di buone pratiche in materia di politiche attive del lavoro, l'importo di 1.300.000 euro è ripartito e assegnato, in proporzione alla popolazione residente, alle Regioni che entro il 31 dicembre 2013 abbiano avviato la sperimentazione di nuovi metodi di avviamento al lavoro fondati sulla complementarietà tra servizi pubblici e servizi privati e sullo strumento del contratto di ricollocazione, che preveda l'attivazione del servizio di assistenza intensiva nella ricerca del nuovo posto di lavoro e relativa riqualificazione professionale, subordinando il servizio stesso e il sostegno del reddito alla disponibilità effettiva e all'adempimento corretto da parte della persona interessata.».

2.48

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, MANGILI, LEZZI, MARTELLI

Al comma 17 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il primo periodo con il seguente:* «L'intervento di cui al comma 16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale prevede che il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna alla società Italia Lavoro S.p.A. un contributo agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura è stabilito, per l'anno 2014, nella misura di otto milioni di euro.»;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il versamento delle risorse di cui al primo periodo è effettuato con cadenza semestrale e subordinato alla verifica dell'efficacia dei progetti affidati alla società Italia Lavoro S.p.A.».

2.49

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, MANGILI, LEZZI, MARTELLI

Al comma 17, sostituire il primo periodo con il seguente: «L'intervento di cui al comma 16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale prevede che il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna alla società Italia Lavoro S.p.A. un contributo agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura è stabilito, per l'anno 2014, nella misura di otto milioni di euro.».

2.50

BAROZZINO, URAS

Al comma 17 sostituire le parole: «13 milioni» con le seguenti: «10 milioni» e sostituire il secondo periodo con il seguente: «Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

2.51

BAROZZINO, URAS

Al comma 17 sostituire le parole: «13 milioni» con le seguenti: «10 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, primo e secondo periodo, sostituire le parole: «5 milioni» con le seguenti: «3 milioni» e, nel secondo periodo, sopprimere le parole: «con corrispondente riduzione» fino alla fine del periodo.

2.52

URAS, BAROZZINO

Al comma 17 sostituire il secondo periodo con il seguente: «Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

2.53

RUTA

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. Le regioni Molise e Sicilia provvedono a garantire, per il triennio 2014-2016, continuità lavorativa o a richiamare in servizio il personale assunto in base all'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, n. 3253 e all'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, n. 3254, in base all'articolo 1, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2003 n. 3279 e in base all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 marzo 2003 n. 3268, per completare i compiti assegnati dalle ordinanze medesime, con oneri a carico del bilancio dello Stato».

Conseguentemente, dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 17-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2.54

RUTA

Dopo il comma 17, inserire il seguente

«17-bis. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, le spese sostenute dalla Regione Molise, a valere sui fondi stanziati dalla Delibera CIPE n. 62 del 2011 per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi si-

smici dell'ottobre e del novembre 2002, in ragione dei trasferimenti dello Stato alla Regione Molise, sono escluse dal computo del Patto di stabilità. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

2.55

CHIAVAROLI

Dopo il comma 17, è inserito il seguente:

«17-bis. Le giacenze presenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato, nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 401, possono essere utilizzate per realizzare i lavori di completamento della ricostruzione e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del Teatro La Fenice di Venezia.».

2.56

CANDIANI

Al comma 18, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Ai prodotti di cui al presente comma si applicano le disposizioni vigenti per i tabacchi lavorati in materia di divieto pubblicitario e promozionale, nonché di tutela della salute dei non fumatori.».

Conseguentemente, dopo il comma 18, aggiungere il seguente: «18-bis. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3».

2.57

MALAN

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

«18-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, i commi 22 e 23 sono sostituiti dai seguenti:

"22. Nel titolo III del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo l'articolo 62-ter è aggiunto il seguente:

'Art. 62-quater.

*(Imposta di fabbricazione sui liquidi somministrati
mediante vaporizzazione)*

1. A decorrere dal 1° febbraio 2014, i liquidi contenenti nicotina o altre sostanze, atti ad essere somministrati mediante vaporizzazione per mezzo di strumenti meccanici e/o elettronici, sono assoggettati ad imposta di fabbricazione nella misura pari a 10 centesimi di euro per millilitro.

2. La commercializzazione al dettaglio dei prodotti di cui al comma 1 è assoggettata, dal 1° gennaio 2014, a preventiva comunicazione allo Sportello unico per le attività produttive – SUAP, previa attestazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e versamento all'Ufficio tecnico di finanza di un diritto annuale nella misura di euro duemila. Il diritto di cui al periodo precedente, relativamente all'anno 2014, è da versarsi entro il 15 gennaio 2014 per le imprese già attive. Il medesimo diritto, dall'anno 2014, dovrà essere versato prima della comunicazione per le imprese di nuova costituzione o che cambino titolare. Per le annualità successive, il pagamento avverrà anticipatamente, entro il 15 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento.

3. Al fine di censire e monitorare il settore, è istituito, con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero della salute entro il 15 gennaio 2014, un Registro degli operatori, presso l'Ufficio del Registro delle imprese, cui sono tenuti ad iscriversi, con procedura telematica, i produttori, i distributori e gli esercenti il commercio al dettaglio dei prodotti di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministero della salute, sentito il parere del Consiglio superiore della sanità, sono adottate, entro il 31 gennaio 2014, a tutela della salute dei consumatori, norme certe sui protocolli di produzione dei liquidi di cui al comma 1 e sui limiti delle quantità degli elementi che li compongono, nonché norme sulla formazione degli esercenti il commercio al dettaglio dei liquidi di cui al comma 1 e degli strumenti meccanici e/o elettronici per mezzo dei quali i medesimi sono utilizzati, allo scopo di accompagnare il consumatore ad un uso consapevole del prodotto, infor-

mandolo adeguatamente sulle caratteristiche, sulle modalità d'uso e sui rischi.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottar si entro il 15 gennaio 2014, sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione di cui al comma 2, nonché di tenuta dei registri e documenti contabili e di liquidazione e versamento dell'imposta di fabbricazione.

6. In attesa di una disciplina organica della produzione e del commercio dei prodotti di cui al comma 1, la vendita dei prodotti medesimi è consentita, in deroga all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, altresì per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293«. A decorrere dal 1° gennaio 2014, anche ai titolari delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è applicabile quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3. Ai medesimi di riferiscono anche le previsioni relative alla formazione.

7. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell'articolo 18. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50.

8. Il titolare dell'attività decade dal diritto di commercializzare i prodotti di cui al comma 1 in caso di perdita di uno o più requisiti soggettivi di cui al comma 2'.

23. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

'10-bis. Il Ministero della salute esercita il monitoraggio, per i profili di competenza, sugli effetti dei prodotti di cui al comma 1 dell'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di promuovere le necessarie iniziative anche normative a tutela della salute"».

2.58

MALAN

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. L'articolo 62-*quater*, comma 1 decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 i liquidi per sigarette elettroniche sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 25 per cento del prezzo di vendita al pubblico. Per tutti gli altri prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonee a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati

che non rientrano nel periodo precedente è prevista una imposta di consumo di Euro 0,25"».

2.59

BONFRISCO

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

«18-bis. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dal decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è aggiunto il seguente:

"1-ter. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono estese anche ai dispositivi meccanici ed elettronici contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati, il cui utilizzo è permesso anche nei locali dei rivenditori autorizzati alla loro commercializzazione e vendita"».

2.60

CASTALDI, BERTOROTTA, SANTANGELO, NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, CATALFO, MANGILI, LEZZI

Sopprimere i comma 19 e 20.

2.61

LUMIA

Al comma 19, capoverso «3-bis» sostituire i primi due periodi con i seguenti: «I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un'imposta di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore, utilizzando compagnie di navigazione ed aeree che forniscono collegamenti di linea o imbarcazioni e voli charter che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti marittimi e aerei verso l'isola. L'imposta è riscossa, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione ed aeree o dei soggetti che svolgono ser-

vizio di trasporto di persone a fini commerciali e che sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, ovvero con le diverse modalità stabilite dal comune con regolamento ai sensi del predetto articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, in relazione alle particolari modalità di accesso alle isole.».

2.62

RANUCCI, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, MARGIOTTA, SONEGO

Al comma 19, capoverso «3-bis», dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il Comune che ha sede giuridica in una isola minore e nel cui arcipelago insistono altre isole minori con centri abitati, destina il gettito del tributo per interventi nelle singole isole minori dell'arcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati nelle medesime».

2.63

BERTOROTTA, CASTALDI, SANTANGELO, CATALFO, MANGILI, LEZZI, MARTELLI

Al comma 19, capoverso «3-bis», nel settimo periodo, sopprimere le parole da: «; possono altresì» fino alla fine del periodo.

2.64

D'Alì

Al comma 19, penultimo periodo, dopo le parole: «possono altresì prevedere un aumento dell'imposta fino ad un massimo di euro 5,00 in relazione a determinati periodi di tempo» inserire le seguenti: «, possono altresì prevedere un'imposta fino ad un massimo di euro 5,00 in relazione all'accesso a zone per motivi ambientali disciplinate nella loro fruizione, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica, ed in tal caso l'imposta può essere riscossa dalle locali guide vulcano logiche regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuati dall'Amministrazione Comunale con apposito avviso pubblico».

2.65

LEZZI, MANGILI, BENCINI, AIROLA, NUGNES, DONNO

Al comma 19, al paragrafo «3-bis», all'ultimo periodo, dopo le parole: «e ambientali locali» inserire le seguenti: «, in particolare per interventi di bonifica e di potenziamento delle opere relative alla depurazione delle acque, eradicazione delle specie aliene, di conservazione della fauna e degli habitat,».

2.66

D'ALÌ

Dopo il comma 19, inserire i seguenti:

«19-bis. All'articolo 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare o al trasporto a pagamento di passeggeri o utilizzate nell'esercizio di attività commerciali industriali e della pesca nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla legge 1 febbraio 1971, n. 50;"

19-ter. All'onere derivante dal precedente comma 19-bis si provvede mediante parziale utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 33, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, resisi disponibili per pagamenti non più dovuti, che allo scopo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato».

2.67

D'ALÌ

Dopo il comma 19, inserire i seguenti:

«19-bis. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il punto 14 è soppresso.

19-ter. All'onere derivante dal precedente comma 19-bis si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».

2.68

D'ALÌ

Dopo il comma 19, inserire i seguenti:

«19-bis. Nei territori di cui al precedente comma 19 e in ogni caso nelle isole con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti, materiali quali paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso possono, nei limiti delle loro proprietà fertilizzanti scientificamente riconosciute, essere utilizzati presso il luogo di produzione o in altro luogo idoneo limitrofo, sempre che diversi dalle aree in cui risultino superate le soglie di valutazione superiori di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, mediante processi o metodi, ivi inclusa la combustione, che in ogni caso non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana.

19-ter. Le biomasse vegetali di origine marina e lacustre spiaggia te lungo i litorali, con la prevista autorizzazione regionale e senza la necessità di espletare ulteriori valutazioni di incidenza ambientale, possono essere rimosse, purché ricorrano i requisiti di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e utilizzate per la produzione di composto a fini energetici».

2.69

MILO

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Al fine di consentire il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, nel limite di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019, è autorizzata la concessione, ai comuni e ai loro consorzi, di contributi in conto capitale fino ad un massimo del 54 per cento del costo dell'investimento previsto. I contributi sono erogati qualora l'avanzamento dell'opera raggiunga almeno il 25 per cento della spesa ammessa al finanziamento. Con delibera del CIPE sono stabilite le procedure per la concessione dei contributi secondo le seguenti priorità:

a) concessione ai comuni che abbiano già presentato, nei tempi previsti, la domanda di contributo ai sensi delle deliberazioni del CIPE n. 99 del 30 giugno 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 16 settembre 1999, e n. 28 del 29 settembre 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 26 novembre 2004;

b) proseguimento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, biennio operativo, di cui alla citata deliberazione CIPE del 30 giugno 1999. Per la finalità di cui al presente comma si provvede:

1) per un importo massimo di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019, a valere sull'aliquota di prodotto di cui all'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99. A tal fine, all'articolo 45, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Tali somme sono riassegnate nel limite di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019 ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno e per la restante parte al Fondo di cui al comma 2";

2) per un importo massimo di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019, mediante una componente delle tariffe di distribuzione del gas, in misura stabilita dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'ambito della regolazione tariffaria di tali servizi. Le entrate derivanti dalla predetta componente sono versate dalla Cassa conguaglio del settore elettrico all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate nel limite massimo di 4 milioni di euro annui ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico».

2.70

URAS

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Al fine di dare impulso all'indizione delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 226 del 12 novembre 2011, i gestori uscenti anticipano alla Stazione appaltante l'importo equivalente alle componenti QA e QC degli oneri di gara *una tantum*, come riconosciuti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas nelle delibere 407/20121RfGAS dell'11/10/2012 e 230/2013/R/GAS del 30/5/2013. Nel caso di due o più gestori, l'anticipazione è proporzionale ai punti di riconsegna serviti nei comuni dell'Ambito territoriale di riferimento, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti pubblicati sul sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico. La corresponsione è effettuata a titolo di anticipo a seguito della individuazione della stazione appaltante, per tutti gli ambiti in cui non è presente il capoluogo di provincia ovvero al capoluogo di provincia, negli altri casi e verrà rimborsata dal concessionario subentrante all'atto di avvenuta aggiudicazione del servizio. Per le finalità di cui ai periodi precedenti possono essere utilizzati specifici fondi della Cassa Conguagli del Settore Elettrico, con modalità definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e/o della Cassa Depositi e Prestiti, su iniziativa del Ministero dello sviluppo economico. L'utilizzo dei fondi di cui al periodo precedente è definito nell'ambito di attuazione del comma 2, dell'articolo 17, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 226 del

12 novembre 2011. Eventuali oneri derivanti da tale misura non possono comunque essere traslati in tariffa né tantomeno incidere sui corrispettivi spettanti alle amministrazioni comunali».

2.71

URAS

Dopo il comma 20 aggiungere i seguenti:

«20-bis. È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per il rimborso, agli Enti territoriali ed alle Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, delle spese sostenute per fronteggiare le eccezionali nevicate che hanno colpito, nel mese di febbraio 2012, il territorio delle regioni Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, non rientranti nelle autorizzazioni di spesa rilasciate dal Dipartimento della protezione civile a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2012. Le risorse sono poste a carico del Fondo per la protezione civile.

20-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è adottato il piano di riparto delle risorse di cui al comma 1, da destinare alle Regioni per il successivo trasferimento agli enti locali, nonché alle Strutture operative del servizio nazionale della protezione civile intervenute per il superamento della situazione di criticità, in relazione alle spese effettivamente sostenute per assicurare l'assistenza alla popolazione, il reperimento dei materiali, l'impiego di mezzi per la rimozione della neve, ivi compreso l'acquisto di carburante, e l'acquisto di sale, nonché, limitatamente al 30 per cento, gli oneri sostenuti per l'impiego del personale e comunicate al Dipartimento della protezione civile dalle Strutture operative del servizio nazionale di protezione civile, nonché dalle Regioni, di cui al comma 1, all'esito della ricognizione effettuata successivamente ai predetti eventi.

20-quater. Le risorse di cui al presente articolo, fatta eccezione per quelle relative al ristoro delle spese sostenute dalle Strutture operative del servizio nazionale della protezione civile, sono trasferite agli Enti locali per il tramite delle Regioni interessate e sono escluse dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno. Per le finalità di cui al presente comma è disposta l'apertura di apposita contabilità speciale.

20-quinques. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo per la protezione civile opportunamente integrato con 100 milioni di euro derivanti dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al maggiore gettito IVA, come previsto dal comma 362, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

20-*sexies*. I titolari di contabilità speciale di cui al comma 3 sono soggetti all'obbligo di rendicontazione di cui all'articolo 5, comma 5-*bis* della legge 24 febbraio 1992, n. 225.».

2.72

PICCOLI, MILO

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-*bis*. Al fine di incrementare le risorse a disposizione degli Enti locali per gli interventi di difesa idrogeologica del territorio, con riferimento alla previsione di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1957, n. 959, in virtù della quale è fatto obbligo ai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per la produzione di forza motrice di pagare un sovracanone annuo in favore dei bacini imbriferi montani, nel cui perimetro le opere degli impianti di produzione ricadono, ai soli fini del sovracanone sono da considerarsi grandi derivazioni-quelle con potenza nominale superiore ai 220 kW come previsto dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925. Le conseguenti maggiori entrate per gli Enti di cui alla legge 27 dicembre 1957, n. 959 sono destinate prioritariamente al finanziamento di interventi per la difesa idrogeologica del territorio di competenza».

2.73

URAS

Dopo il comma 20 aggiungere i seguenti:

«20-*bis*. Al fine di incentivare la prevenzione, potenziare il contrasto delle richieste estorsive e sostenere le iniziative in essere, i servizi e gli sportelli attivati dai comuni, anche in relazione alla tutela delle attività economiche esposte, il Ministero dell'interno è autorizzato a concedere contributi annuali nel limite complessivo di 2 milioni di euro, a favore degli enti locali che presentano apposita richiesta.

20-*ter*. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte degli enti locali di cui al comma 1.

20-*quater*. Gli enti locali possono disporre, tramite appositi regolamenti, l'esonero, parziale o totale, dal pagamento o il rimborso, parziale o totale, di tributi locali, tariffe e canoni locali, in favore dei soggetti vittime di fatti estorsivi o di usura.

20-*quinques*. La copertura finanziaria delle misure di cui al precedente periodo, resta a carico dei bilanci degli enti locali e non modifica gli obiettivi di finanza pubblica agli stessi assegnati».

2.74

D'Alì

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-*bis*. Per assicurare i collegamenti di servizio di trasporto marittimo veloce nello Stretto di Messina è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 19 *ter*, comma 16, del decreto-legge 25 settembre 2009, n.135, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 2009, n.166.

20-*ter*. La lettera *c*) dell'articolo 19-*ter*, comma 16, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 2009, n. 166, è soppressa».

2.75

D'Alì

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-*bis*. Per assicurare i collegamenti di servizio di trasporto marittimo veloce nello Stretto di Messina è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2013. Al relativo onere si provvede quanto ad 13,5 milioni di euro mediante parziale utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 313, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e quanto ad 11,5 milioni di euro mediante parziale utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 33, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, resisi disponibili per pagamenti non più dovuti, che allo scopo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.».

2.76

D'ALÌ

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. All'articolo 25 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. All'articolo 6 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al comma 19, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Ogni successiva modificazione ovvero integrazione delle suddette convenzioni è approvata con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi d'intesa con la regione Sardegna o con la regione Siciliana, per quanto di rispettivo interesse. Le modificazioni o le integrazioni della convenzione inerenti ai collegamenti tra la Sicilia e le isole minori, sono approvate con decreto del Presidente della regione Siciliana.";

b) il comma 11 è abrogato».

2.77

D'ALÌ

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. Al fine di scongiurare la possibilità che sia compromessa la continuità del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, alla Gestione governativa navigazione laghi per gli esercizi finanziari 2013 e 2014 è consentito l'utilizzo degli avanzi di amministrazione risultanti dai bilanci 2011 e 2012 per fronteggiare le spese di esercizio per la gestione dei servizi di navigazione lacuale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 18 luglio 1957, n.614, nonché dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.».

2.78

DI BIAGIO

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 252, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nei limiti delle risorse di-

sponibili sul Programma Nazionale di bonifica dei siti inquinati di cui alla legge n. 426 del 1998 e secondo modalità, procedure e termini previsti dal Programma medesimo"».

2.79

MARINELLO

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 252, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nei limiti delle risorse disponibili sul Programma Nazionale di bonifica dei siti inquinati di cui alla legge n. 426 del 1998 e secondo modalità, procedure e termini previsti dal Programma medesimo"».

2.80

BONFRISCO

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 31, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, inserire alla fine del comma 2 la seguente frase: ", solo qualora vi sia la necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali"».

2.81

BRUNO, MILO, D'AMBROSIO LETTIERI, BONFRISCO, PERRONE, IURLARO, AMORUSO

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. Al fine del completamento degli schemi idrici del Mezzogiorno il soggetto giuridico di cui all'articolo 1, comma 72, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è autorizzato all'utilizzo dei contributi pluriennali autorizzati dall'articolo 2, comma 257, della legge n. 244 del 2007.».

2.82

BONFRISCO

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Gli edifici aventi destinazione d'uso alberghiero, anche se inseriti come tali in varianti strutturali, su richiesta degli interessati cambiano destinazione d'uso nel caso che l'attività sia cessata da almeno cinque anni e che i costi per la loro ristrutturazione ed il loro recupero risultino, sulla base di una perizia giurata, antieconomici rispetto alla produttività aziendale.».

2.83

CALIENDO

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Il terzo comma dell'articolo unico della legge 5 marzo 1957, n. 104 è soppresso».

2.84

CERONI

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. La legge 24 aprile 1941 n. 392 è abrogata».

2.85

D'ALÌ

Dopo il comma 20 inserire i seguenti:

«20-bis. Il recupero a carico delle Province incapienti, attraverso l'imposta Rcauto, non può essere superiore al 50% del gettito mensile. Per l'anno 2014 il recupero si riferisce alle annualità 2013 e 2014. Entro il 31 gennaio 2014 il ministero dell'Interno corrisponde alle Province le risorse relative al fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2013, e i

trasferimenti erariali per le province delle Regioni Sicilia e Sardegna, ed entro il 30 settembre 2014 le risorse relative all'anno 2014, come derivanti dall'applicazione delle riduzioni di cui all'allegato 1 e secondo le modalità definite al periodo precedente. Dal 1° gennaio 2015 le risorse relative al fondo sperimentale di riequilibrio per le Province delle regioni a statuto ordinario e i trasferimenti erariali per le Province delle Regioni Sicilia e Sardegna, sono assegnate per il 50 per cento entro il 31 gennaio e per il restante 50 per cento entro il 30 settembre».

2.86

BLUNDO, MANGILI

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. A decorrere dal gennaio 2014 la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati ai Comuni e sono svolti con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Con il medesimo decreto di cui al periodo precedente è approvato lo schema tipo di convenzione con la quale i Comuni possono affidare a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica, l'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche. La riscossione coattiva è svolta a nonna del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43."».

2.87

FAVERO

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale, le assegnazioni temporanee del personale di II e III Area presso il Ministero dei beni e

delle attività culturali e del turismo in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per il personale appartenente al comparto scuola, possono essere prorogate di un ulteriore anno, in deroga al limite temporale di cui all'articolo 30, comma 2-*sexies*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato.».

2.88

ORRÙ, PADUA, PUGLISI, SOLLO, VALENTINI, PEZZOPANE, PAGLIARI, SCALIA, RUTA, CIRINNÀ, BORIOLI

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

«20-*bis*. In deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i comuni il cui territorio coincide con una o più isole possono effettuare, per l'anno 2014, assunzioni di personale con contratto di lavoro subordinato o con altre forme flessibili nei limiti dell'ammontare della spesa allo stesso titolo sostenuta nell'anno 2009 o in assenza nella media del triennio 2009-2011.

20-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 20-*bis*, pari ad 1,5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307».

2.89

MILÒ

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

«20-*bis*. Il divieto di cui al comma 138 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.228, non opera nei confronti del Comune di Portici in caso di esercizio del diritto di prelazione agli effetti di quanto previsto dall'articolo 60 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in occasione dell'acquisto in via di prelazione a titolo oneroso di Villa D'Elboeuf sita nel Comune di Portici (NA).

20-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 20-*bis* si provvede per l'anno 2013 mediante riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-

legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.90

MILO

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare o al trasporto a pagamento di passeggeri o utilizzate nell'esercizio di attività commerciali industriali e della pesca nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50;"».

Conseguentemente, aggiungere il seguente comma: «20-ter. Il fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 5 milioni di euro a decorrere dal 2013».

2.91

MILO

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il punto 14 è soppresso».

Conseguentemente, aggiungere il seguente comma: «20-ter. Il fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 5 milioni di euro a decorrere dal 2013».

2.92

MILO

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Sono considerate non imponibili le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuato mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre 50 chilometri»».

Conseguentemente, aggiungere il seguente comma: «20-ter. Il fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 5 milioni di euro a decorrere dal 2013».

2.93

MANCUSO

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. All'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1-ter aggiungere il seguente:

«1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo si applicano anche alle procedure per il conferimento di funzioni dirigenziali o degli incarichi per le posizioni organizzative da parte dei comuni di minori dimensioni demografiche e privi di personale di qualifica dirigenziale».

2.94

SANTINI, BROGLIA

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

«20-bis. Per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, sono stanziati 500.000 euro in favore dell'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra.

20-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 20-bis, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.0.1

FINOCCHIARO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali)

1. Al Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 48, dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8-bis.) I beni di cui al comma 8 possono essere altresì trasferiti, per le finalità istituzionali o sociali di cui al comma 3, lettere c) e d), in via prioritaria al patrimonio del comune ove il bene è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione, qualora tale destinazione non è tale da pregiudicare i diritti dei creditori dell'azienda medesima. Il trasferimento di cui al periodo precedente è disposto con apposita delibera dell'Agenzia»;

b) all'articolo 117, comma 8, primo periodo, le parole da: «qualora si tratti», fino alla fine del periodo, sono soppresse.»;

c) all'articolo 117, dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8-bis) l'Agenzia dispone altresì, ai sensi del comma 8, l'estromissione e il trasferimento dei beni immobili aziendali, in via prioritaria, al patrimonio degli enti territoriali che abbiano sottoscritto con l'Agenzia o comunque con pubbliche amministrazioni protocolli di intesa, accordi di programma ovvero analoghi atti idonei a disporre il trasferimento in proprietà degli stessi beni, con efficacia decorrente dalla data indicata nei medesimi atti.

2.0.2

PUGLIA, MANGILI

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.***(Semplificazione in materia di contrasto al fenomeno delle affissioni abusive)*

1. Al fine di contrastare il fenomeno delle affissioni abusive, il regolamento comunale stabilisce, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, criteri e modalità per consentire ai cittadini la segnalazione di manifesti affissi non in conformità a"le leggi ed ai regolamenti vigenti. In caso di mancata previsione nel regolamento comunale, entro i termini sopra indicati, si applicano comunque i principi e le previsioni del presente articolo.

2. Il regolamento comunale deve prevedere, la segnalazione delle affissioni abusive al Comune anche attraverso l'utilizzo di un portale informatico proprio o a cui ha aderito e della posta elettronica certificata. Il Comune dà riscontro a dette segnalazioni entro il termine di 30 giorni, indicando il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 241 del 1990.

3. Il regolamento comunale stabilisce la modulistica da utilizzare per la segnalazione delle affissioni abusive e dovrà contenere l'ufficio presso cui poter ritirare i moduli.

4. Il regolamento comunale prevede le modalità di gestione, anche attraverso la pubblicazione sul portale informatico del comune, delle tariffe del servizio, dell'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione dei relativi periodi di disponibilità e con la possibilità di richiedere l'affissione. Sono in ogni caso riservati appositi spazi alle affissioni dei necrologi.

5. Il comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è sostituito dal seguente: "2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da euro seicento ad euro quattromilacinquecento con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Le sanzioni sono aumentate fino al quintuplo se le violazioni sono commesse in modo da arrecare pericolo alla salute e alla sicurezza pubblica, all'ambiente naturale ed al patrimonio storico-artistico e culturale. Il comune ingiunge altresì la immediata rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione, il comune provvede d'ufficio allo scadere del termine stabilito, addebitando integralmente ai responsabili le spese sostenute".

6. A far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i manifesti che dovranno essere affissi dovranno recare in maniera visibile il cognome, nome e codice fiscale del committente e della tipografica presso cui è stato stampato ovvero se stampato in proprio. In mancanza il manifesto sarà ritenuto irregolare ed il responsabile sarà dedotto dal contenuto del manifesto».

2.0.3

PUGLIA, MANGILI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

*(Modifiche alle norme per le modalità di
composizione dei seggi elettorali)*

1. L'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 6. – 1. Tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, preannunziata venti giorni prima con manifesto pubblicato sull'albo pretorio *on-line* e affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:

a) al sorteggio, per ogni sezione elettorale del comune, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori pari a quello occorrente;

b) alla formazione, per sorteggio, di una graduatoria di nominativi compresi nel predetto albo per sostituire, secondo l'ordine di estrazione, gli scrutatori sorteggiati a norma della lettera *a)* in caso di eventuale rinuncia o impedimento;

2. Qualora il numero dei nominativi ricompresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui al comma 1, la commissione elettorale comunale procede ad ulteriore sorteggio fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso.

3. Ai sorteggiati, il sindaco o il commissario notifica, nel più breve tempo, e al più tardi non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire gli impediti con gli elettori ricompresi nella graduatoria di cui alla lettera *b)* del comma 1.

4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni»

2.0.4

D'ONGHIA, Luigi MARINO

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

Art. 2-bis.

1. «Le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, contenute nell'articolo 29-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 hanno efficacia retroattiva».

2.0.5

CERONI

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Entro il 31 dicembre 2014, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare uno o più piani di razionalizzazione delle funzioni o dei servizi affidati a società controllate dalle stesse, direttamente o indirettamente, o da loro enti strumentali, anche attraverso l'estinzione o l'alienazione delle partecipazioni ovvero la revisione dei contratti di affidamento. Detti piani indicano la spesa sostenuta in relazione agli affidamenti in essere e il complessivo obiettivo di risparmio strutturale da conseguire a regime, in termini fisici e finanziari, e sono corredati del parere dei competenti organi di controllo, espresso secondo i rispettivi ordinamenti. I piani devono altresì stabilire i termini e le modalità di riacquisizione delle funzioni e dei servizi in capo all'amministrazione pubblica interessata, la determinazione dei fabbisogni quantitativi e qualitativi di personale a regime presso l'amministrazione stessa, ad essi correlati, nonché le modalità di copertura del medesimo fabbisogno organico. Le parole «1 luglio 2014» di cui al

comma 2 dell'articolo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n.135, sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2014»

2. Nelle more dell'attuazione dei piani di cui al comma 1, si applicano i contratti di affidamento già in essere, i quali possono essere prorogati sino al passaggio delle funzioni e dei servizi in capo all'amministrazione precedente, anche in deroga ai termini di cui comma 2 dell'articolo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n.135.

3. Sino al 31 dicembre 2015, al personale delle società di cui al comma 1, interessato dai piani di razionalizzazione, si applicano, ai fini della maturazione del requisito di pensionamento per limiti di età, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma II, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modifiche e integrazioni, anche ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101. Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, resta ferma, per il medesimo personale, la disciplina vigente presso la società o ente di appartenenza.

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, penultimo periodo, nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e fermo restando il divieto prescritto dall'articolo 76, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, 133, e successive modifiche e integrazioni, le amministrazioni pubbliche precedenti possono coprire a tempo indeterminato le posizioni di lavoro afferenti agli organici propri delle funzioni e dei servizi oggetto di riacquisizione, quali determinati nei relativi piani e nell'ambito dei relativi obiettivi complessivi di risparmio, mediante procedure concorsuali riservate al personale delle società interessate, ove già impiegato nell'ambito delle funzioni e dei servizi medesimi alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni. In relazione al conseguimento degli obiettivi di risparmio previsti nei piani di razionalizzazione, alle assunzioni di cui al presente comma non si applica quanto previsto dal suddetto articolo 76, comma 7, secondo periodo e seguenti.

5. Fermo restando il limite di incidenza della spesa di personale stabilito dall'articolo 76, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, 133, e successive modifiche e integrazioni, la spesa annuale corrispondente al fabbisogno organico di cui al comma 1, ultimo periodo, è esclusa, nell'anno in cui le assunzioni sono effettuate, dal computo dei limiti di spesa previsti dall'articolo unico, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, e successive modifiche e integrazioni. Con decorrenza dalla successiva annualità, la spesa corrispondente a tali nuove assunzioni si cumula a quella calcolata, per la precedente annualità, ai sensi delle medesime disposizioni e concorre alla determinazione, a regime, del nuovo limite di spesa complessiva dell'amministrazione interessata.

6. Le amministrazioni pubbliche procedenti, in applicazione dei principi evincibili dal comma 6 dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, possono riservare, nell'ambito delle procedure concorsuali pubbliche da bandire nel triennio successivo all'anno in cui il piano trova definitiva attuazione, una quota non superiore al 50 per cento dei posti da bandire al personale delle società o degli enti di cui al comma 1, il quale, anche dopo l'applicazione dei commi 2, 3 e 4, risulti privo di occupazione. Il medesimo personale ha titolo di precedenza, a parità di requisiti, per l'impiego nell'ambito di missioni afferenti a contratti di somministrazione di lavoro stipulati, per esigenze temporanee o straordinarie, proprie o di loro enti strumentali, dalle stesse pubbliche amministrazioni.

7. Al personale delle società di cui al comma 1 che, ad esito dell'attuazione del piano di cui al comma stesso e anche dopo l'applicazione dei commi 2, 3 e 4, risulti eccedentario può accedere alle misure di ammortizzazione sociale in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

8. Ove il piano di dismissione di affidamenti di cui al comma 1 non comporti l'estinzione o l'alienazione della società, si procede, ad esito dell'attuazione dello stesso e secondo criteri predeterminati nell'ambito del piano medesimo, alla ridefinizione del contratto di servizio e alla contestuale riduzione delle risorse stanziata dalla società medesima ai fini della corresponsione, al proprio personale, dei trattamenti retributivi accessori, in relazione alla residua quota di organico impiegata sulle funzioni e sui servizi non fatti oggetto di riacquisizione da parte dell'amministrazione procedente.

9. Al personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni che adottano i piani di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modifiche e integrazioni, anche ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101. Al medesimo personale si applica, sino al 31 dicembre 2015, quanto prescritto dall'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133. Le amministrazioni di cui al primo periodo non possono avvalersi di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modifiche e integrazioni.

10. Ai piani adottati ai sensi del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428».

2.0.6

CERONI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 14, comma 1, lettera *f*), primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, dopo le parole: «come modificato dal presente decreto» sopprimere le seguenti: «limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7».

2.0.7

CERONI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 14, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e fino alla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio".».

2.0.8

CERONI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo le parole: "in applicazione degli articoli 14 e 15 è aggiunto il seguente periodo: "La pubblicazione delle informazioni di cui alla lettera f) dell'articolo 14 è facoltativa nei confronti dei componenti degli organi di indirizzo politico in seno a enti ed organismi nei quali la titolarità della carica è gratuita ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78".».

2.0.9

CERONI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 1, comma 2, lettera g), del Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39: le parole: "coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico" sono sostituite dalle seguenti: "coloro che siano stati componenti, in via continuativa, di organi di indirizzo politico".».

2.0.10

CERONI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 7, comma 2, lettera b), del Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, dopo le parole: "incarichi dirigenziali" aggiungere la seguente: "esterni".».

2.0.11

CERONI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 12, comma 1, del Decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39 è aggiunto il seguente periodo: "Restano in ogni caso ferme le previsioni di cui al comma 23 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388."».

2.0.12

CERONI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 12, comma 3, lettera *b*) del Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, dopo le parole: "avente la medesima popolazione della medesima regione;" sono aggiunte le seguenti: "Ai fini dell'applicazione della presente lettera non si considerano tra gli incarichi dirigenziali, interni ed esterni, gli incarichi di dirigente sanitario"».

2.0.13

CERONI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 12, comma 4, del Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia interessata e con la carica di componente della giunta o del consiglio del comune con popolazione superiore ai 15. 000 abitanti o della forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione interessati;».

2.0.14

CERONI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 2 della legge 5 luglio 1982, n. 441 il secondo comma è soppresso.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere l'ultimo periodo e all'articolo 4 sopprimere il secondo comma.

2.0.15

LUCIDI, MANGILI

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Sono ammesse alle agevolazioni di cui all'articolo 1 comma 341 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le micro imprese, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, purché autonome secondo la medesima Raccomandazione, con sede legale, amministrativa ed operativa nel comune di Terni, costituite non prima del 1° gennaio 2010 o che si costituiranno entro il 31 dicembre 2014, purché non mere prosecuzioni di imprese già esistenti e riferibili ai medesimi imprenditori. Sono fatte salve le esclusioni di cui all'articolo 1 comma 341-ter della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse nel limite degli aiuti *de minimis* come definiti dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo con la Regione Umbria ed il Comune di Terni in caso di deliberazione di ulteriori dotazioni rispetto a quella statale, sono determinate le condizioni e le modalità di applicazione delle agevolazioni di cui al comma 1. Tale decreto non sarà vincolato alle delibere del CIPE, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'economia e delle finanze già emanate, mentre dovrà prevedere:

a) la possibilità di definire più aree agevolate nel medesimo comune, anche non contigue (cosiddetta "multizionalizzazione");

b) la possibilità di restringere le agevolazioni alle imprese di particolari settori produttivi, con particolare riguardo all'artigianato ed al commercio al dettaglio di prodotti realizzati interamente all'interno della regione Umbria;

c) il restringimento delle agevolazioni alle imprese possedute interamente da cittadini italiani, purché residenti a Terni da almeno 5 anni, ovvero da cittadini stranieri, purché residenti a Terni da almeno 15 anni;

d) la preferenzialità, nella concessione delle agevolazioni, in caso di stipula da parte delle imprese di consorzi o reti, su base territoriale anche infracomunale, che assicurino una presenza stabile e qualificante;

e) la preferenzialità, nella concessione delle agevolazioni, in caso di assunzione di personale a tempo indeterminato;

f) l'esclusione dalle agevolazioni in caso di mancato rispetto delle normative sul lavoro in tema di inquadramenti contrattuali e di sicurezza, purché non meramente formale, accertato anche una sola volta.

4. Per le agevolazioni di cui al comma 1 sono stanziati euro 10 milioni per l'anno 2014 e ne è disposto il rifinanziamento secondo la progressione delle agevolazioni anche per gli anni successivi. la regione Umbria ed il comune di Terni possono, a propria volta, stanziare ulteriori somme, che non sono conteggiate ai fini del patto di stabilità interno. Agli oneri derivanti si provvede con il corrispondente utilizzo di somme a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

2.0.16

PANIZZA, FRAVEZZI, ZELLER, TONINI, Fausto GUILHERME LONGO, PALERMO, ZIN

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Coordinamento delle strutture amministrative territoriali della Croce Rossa Italiana)

1. All'articolo 4, comma 10-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 ottobre 2013, il. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "ad eccezione dei comitati" inserire la seguente: "provinciali";

b) dopo le parole: "la legge 7 dicembre 2000, n. 383" inserire le seguenti: "Sono fatti salvi gli effetti del concorso indetto dalla Croce

Rossa italiana e già espletato per la copertura dei posti per le province autonome di Trento e Bolzano.».

2.0.17

ROMANO, D'ONGHIA, Luigi MARINO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Proroga degli interventi in favore del comune di Pietrelcina)

"1. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 14-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, relativo agli interventi in favore del comune di Pietrelcina è prorogato per l'anno 2013 nel limite di spesa di euro 500.000.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a euro 500.000 per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito nella legge 18 luglio 2013, n. 85, relativa al rimborso ai comuni degli oneri per interessi passivi sostenuti per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria a seguito della sospensione della prima rata dell'imposta municipale propria.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

2.0.18

PANIZZA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art.2-bis.

(Interventi in favore delle attività di sicurezza in montagna)

1. È autorizzato un ulteriore contributo di 400.000 euro per l'anno 2013 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, quale integrazione del contributo a carico dello Stato per il pagamento dei premi per l'assicurazione dei volontari che siano impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni, ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 febbraio 1992, n. 163.

2. È autorizzato un ulteriore contributo di 400.000 euro per l'anno 2013 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, per le finalità istituzionali del Corpo medesimo.

3. È autorizzato un contributo straordinario di 100.000 euro per l'anno 2013 in favore del Club alpino italiano per le attività di manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 26 gennaio 1963, n. 91.

4. All'onere di cui ai commi precedenti, per un ammontare complessivo pari a euro 900.000, si provvede a valere per l'anno 2013 sulle disponibilità del Fondo nazionale integrativo per la sicurezza del turismo in montagna, di cui all'articolo 66-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.0.19

PANIZZA, ZIN

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Interventi in favore delle associazioni bandistiche, corali, storiche, folkloriche e culturali legalmente costituite)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13-bis, comma 1, sostituire la lettera *i-ter*) con la seguente:

"*i-ter*) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 5.000 euro, in favore delle società, delle associazioni sportive dilettantistiche e delle associazioni bandistiche, corali, coreutiche, storiche, folkloriche, artistiche e culturali legalmente costituite, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;"

b) all'articolo 15, al comma 1, dopo la lettera *i-septies* aggiungere la seguente:

"*i-septies-bis*) le spese, per un importo annuo non superiore a 500 euro, sostenute per l'iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica dilettantistica musicale, per i ragazzi di età compresa tra i cinque

e i diciotto anni, purché tali attività siano effettuate presso strutture riconosciute dalla pubblica amministrazione o presso associazioni bandistiche, corali, folkloriche e culturali legalmente costituite.";

c) all'articolo 149, comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ed alle associazioni bandistiche, corali, coreutiche, storiche, folkloriche, artistiche e culturali legalmente costituite".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo valutato in 5 milioni di euro per il 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.0.20

URAS

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. In attesa del riordino complessivo della disciplina dell'autorizzazione all'apertura di sale cinematografiche, nel rispetto dei principi di equilibrio concorrenziale e di massima semplificazione amministrativa per le imprese interessate, non trovano applicazione in materia le disposizioni di cui:

a) all'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

b) agli articoli 31 e 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

c) all'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

d) all'articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35».

2.0.21

PANIZZA, ZIN

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Società di comodo)

1. All'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, lettera *a*), sostituire le parole: "il 2 per cento" con le seguenti: "l'1 per cento";

alla lettera *b*) sostituire le parole: "il 6 per cento" con le seguenti: "il 4 per cento";

alla lettera *c*) sostituire le parole: "il 15 per cento" con le seguenti "il 10 per cento".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 5 milioni di euro per il 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 11 dicembre 2013

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 13

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Orario: dalle ore 9 alle ore 9,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 11 dicembre 2013

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 39

Presidenza del Presidente

MARCUCCI

Orario: dalle ore 14,20 alle ore 15,30

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI ARTISTI 7607, DI ITSRIGHT, DELL'ASSOCIAZIONE DEI FONOGRAFICI ITALIANI (AFI) E DEL CONSORZIO FONOGRAFICI (SCF) IN MERITO ALL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO SULLE PREROGATIVE DEL NUOVO ISTITUTO PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ARTISTI INTERPRETI ESECUTORI (IMAIE) (N. 62)

Plenaria

56^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARCUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Galletti.

La seduta inizia alle ore 15,30.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Interrogazioni**

Il sottosegretario GALLETTI risponde all'interrogazione n. 3-00313 dei senatori Rosa Maria Di Giorgi e Tocci sull'eliminazione del contributo di funzionamento per i consorzi interuniversitari di ricerca, rammentando che detti organismi, previsti fin dal 1933 come forme di collaborazione tra atenei allo scopo di promuovere e coordinare specifiche attività istituzionali di formazione e ricerca, sono disciplinati dall'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, a norma del quale essi «sono finanziati in via ordinaria con fondi di pertinenza di ciascuna università interessata».

Evidenzia dunque che spetta in primo luogo agli atenei che li promuovono sostenere il relativo onere, anche se ciò non esclude che, soprattutto per i consorzi che svolgono attività di interesse dell'intero sistema universitario, al finanziamento degli stessi partecipanti si aggiunga un finanziamento statale.

Rende noto poi che le modalità del sostegno statale possono essere diverse e che è attualmente in corso una riflessione sulle soluzioni preferibili. Ricorda peraltro che, in sede di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) per l'anno 2012, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca aveva ritenuto di riservare loro una quota del FFO, mentre il decreto di attribuzione del Fondo per l'anno 2013 ha previsto che spetta ai singoli atenei stabilire se destinare loro eventuali risorse nonché l'entità di tali assegnazioni. Precisa in proposito che siffatta decisione è stata assunta non per privare i consorzi delle risorse necessarie a svolgere le funzioni per le quali sono stati costituiti, bensì per valorizzare il ruolo degli atenei e rafforzare il principio secondo il quale il sostegno dei consorzi è primariamente un compito di questi ultimi, nella misura in cui risulti strategica l'attività svolta dai medesimi.

Assicura comunque che il Ministero dedica la massima attenzione al fenomeno, al punto che è in programma l'istituzione, dal mese di gennaio 2014, di uno specifico Tavolo tecnico sull'argomento e l'avvio di una procedura di verifica, da svolgere in collaborazione con la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e con l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), sui risultati dell'anno 2013 in termini di sostegno dato dagli atenei ai consorzi cui gli stessi partecipano. In questo modo, potranno essere individuati i consorzi che risultano di primario interesse per gli atenei, mentre la valutazione sulla qualità della ricerca svolta dall'ANVUR fornirà dati utili per individuare i consorzi che hanno ottenuto risultati che i singoli atenei, attraverso le loro strutture dipartimentali, non sarebbero stati in grado di raggiungere individualmente. Sottolinea in conclusione che, attraverso questi dati, potranno essere definiti i criteri per l'assegnazione dei fondi su base premiale, di cui eventualmente avvalersi già per il riparto del FFO per l'anno 2014.

La senatrice DI GIORGI (PD) si dichiara insoddisfatta, ritenendo che il Governo dovrebbe assicurare maggiore attenzione ai consorzi universitari, i quali versano in condizioni finanziarie drammatiche. La scelta del precedente Esecutivo di sottrarre loro risorse pari a 3 milioni di euro ha perciò determinato gravi difficoltà, tanto più che questa cifra – di per sé piuttosto esigua – riusciva ad attrarre fondi da parte dell'Unione europea e dei privati oltre 20 volte superiori. Nel 2011, ad esempio, i 3 milioni di euro avevano fruttato attività per 68 milioni di euro, le cui ricadute in termini di occupazione per ricercatori e dipendenti sono evidenti. Esprime perciò il suo più profondo rammarico per la conferma, da parte del Governo attuale, di un provvedimento così inopportuno, che si risolve a danno delle giovani eccellenze.

Nel prendere atto positivamente del Tavolo che il Governo intende istituire per monitorare la situazione, auspica che ad esso facciano seguito azioni concrete in favore di una realtà di straordinaria importanza.

Il sottosegretario GALLETTI risponde poi all'interrogazione n. 461 del senatore Ruta sui limiti delle assunzioni nelle università italiane, ricordando che il tema è stato affrontato anche dal ministro Carrozza lo scorso 4 dicembre, in occasione del *question time* alla Camera dei deputati.

Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 713 del 9 agosto 2013, al quale l'interrogante fa riferimento, ha definito i criteri per l'attribuzione a ciascuna università del contingente di assunzioni consentite nell'anno 2013, contingente che è espresso in termini di cosiddetti «punti organico». All'Università del Molise sono stati assegnati 0,62 punti organico. Il contenuto del citato provvedimento era peraltro ampiamente vincolato da disposizioni di legge, che negavano al Ministro ogni potere di valutazione discrezionale.

Il provvedimento in questione, infatti, è stato emanato in esecuzione di una precisa disposizione di legge, rivolta alla riduzione delle spese di personale nelle amministrazioni pubbliche (l'articolo 66, comma 13-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008, introdotto dal decreto-legge n. 95 del 2012, cosiddetto «*spending review*»), la quale, per un verso, ha modificato la percentuale del *turn over* nelle università per il triennio 2012-2014, fissando il limite per le nuove assunzioni al 20 per cento del personale cessato dal servizio nell'anno precedente (il *turn over* per l'anno 2012 prevedeva il limite massimo del 50 per cento) e, per un altro verso, ha stabilito che i criteri per definire il contingente di spesa disponibile per le assunzioni nell'anno 2013 dovevano essere stabiliti tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 49 del 2012, che ha rivisto i parametri di distribuzione delle facoltà assunzionali tra gli atenei.

Il decreto-legge n. 95 del 2012, dunque, ha esteso l'applicazione dei criteri contemplati dal decreto legislativo n. 49, inizialmente previsti per il solo anno 2012, anche agli anni successivi e ha cancellato la facoltà dell'amministrazione di prevedere un limite massimo o minimo per il *turn over* dei singoli atenei. La soglia massima del 50 per cento delle cessazioni dell'anno precedente, prevista nel decreto sulle facoltà assunzionali

del 2012, era stata infatti introdotta in forza di quanto previsto nella versione previgente dell'articolo 66, comma 13, del decreto-legge n. 112 del 2008. In assenza di una simile previsione, per il 2013, il Ministro non aveva il potere di fissare un simile limite.

La modifica delle norme sulle facoltà assunzionali delle università richiede dunque necessariamente, conclude il Sottosegretario, un intervento normativo primario. Egli ribadisce peraltro quanto affermato dal Ministro in ordine all'intenzione di svolgere una riflessione sugli effetti prodotti dalla disciplina vigente e di proporre al Consiglio dei ministri un disegno di legge per semplificare il sistema e fissare il principio che l'entità del finanziamento e la provvista di personale degli atenei devono essere ispirati agli obiettivi di premiare il merito e di valorizzare la responsabilità dell'università per le loro scelte.

Conferma altresì quanto asserito dal Ministro in ordine alla necessità che gli stessi atenei abbiano non solo la possibilità teorica di assumere, ma anche le risorse finanziarie per farlo, nonché in ordine all'impegno del Governo nell'incrementare queste risorse.

Il senatore RUTA (*PD*) si dichiara parzialmente soddisfatto, apprezzando la volontà del Governo di presentare un proprio disegno di legge per modificare la situazione attuale. Se l'intervento normativo è indubbiamente necessario, non va infatti dimenticato che, allo stato attuale, molte università del Centro-Sud subiscono una condizione particolarmente penalizzante rispetto a quelle del Centro-Nord. Si determina così una forte sperequazione fra «atenei di serie A» e «atenei di serie B», che deve al più presto essere recuperata. La filiera positiva che si sviluppa al Centro-Nord non ha del resto possibilità di manifestarsi al Centro-Sud, con tutte le conseguenze negative che ne derivano.

Benché sperasse che le modifiche preannunciate dal Governo fossero state già presentate, si augura dunque che l'Esecutivo rispetti tempestivamente gli impegni presi. In caso contrario, egli stesso si farà promotore di emendamenti in tal senso a provvedimenti già in discussione presso le Camere. Certamente, la situazione non può essere risolta attraverso un incremento delle tasse universitarie che, al Centro-Sud, già rappresentano un ostacolo spesso insuperabile per il pieno dispiegamento del diritto allo studio.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI

Il PRESIDENTE comunica che i rappresentanti di Artisti 7607, di It-sright e di SCF – Consorzio Fonografici, auditi oggi dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi in merito all'affare assegnato relativo alle prerogative del nuovo Istituto per la tutela dei diritti

degli artisti e interpreti esecutori (IMAIE) (atto n. 62), hanno consegnato delle documentazioni, che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione. Comunica altresì che l'Associazione dei Fonografici Italiani (AFI), audita nella medesima sede, ha preannunciato la trasmissione di una propria documentazione, che sarà a sua volta resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione non appena pervenuta.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,55.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 40

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 15,55 alle ore 16

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 11 dicembre 2013

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 37

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 15,20

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'INPS SULLE PROBLEMATICHE ATTINENTI AI CONTRIBUTI SUL LAVORO AGRICOLO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'AGGRAVARSI DELLA SITUAZIONE NELLA REGIONE SICILIA

Plenaria

30^a Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/12/UE che modifica la direttiva 2001/112/CE concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati alla alimentazione umana (n. 62)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Esame e rinvio)

Il relatore SCALIA (PD) riferisce che il provvedimento in esame è stato predisposto al fine di dare attuazione alla direttiva 2012/12/UE, in

materia di succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, in base alla delega legislativa contenuta nell'articolo 1 della legge di delegazione europea 2013 (legge n. 96 del 2013).

Dopo aver brevemente accennato alle precedenti occasioni in cui la Commissione ha trattato l'argomento, tanto nella XIV quanto nella XVI legislatura, segnala che lo schema di decreto legislativo adegua la legislazione nazionale alle recenti innovazioni apportate in sede europea, al fine di tenere conto del progresso tecnico relativo ai prodotti in oggetto, nonché delle modifiche ad alcune norme del *Codex alimentarius* concernenti succhi e nettari di frutta.

In sintesi, le novità introdotte riguardano profili circoscritti, indicati nella relazione illustrativa, tra i quali: l'adeguamento dell'aggiunta di vitamine e minerali alla legislazione europea; la cancellazione della possibilità di aggiungere zuccheri a tutti i tipi di succhi di frutta; il riconoscimento sia della facoltà di restituire al succo aromi, polpa e cellule ottenuti da frutta della stessa specie, sia della possibilità che alcune componenti del frutto residuino nel succo; la configurazione come facoltà della restituzione di aromi al succo concentrato; l'autorizzazione a fabbricare nettari senza zuccheri aggiunti; la classificazione del pomodoro come frutta ai fini della direttiva, con relativa disciplina di composizione e di etichettatura; l'integrazione delle modalità tecniche di ottenimento della purea di frutta.

Le modifiche alla disciplina vigente formano oggetto degli articoli da 1 a 4 del provvedimento, mentre l'articolo 5 concerne il regime sanzionatorio, introducendo nuove fattispecie di illecito. Il relatore illustra altresì l'articolo 6, in merito al regime transitorio, precisando che i prodotti già immessi nel mercato o etichettati conformemente alla previgente disciplina possono essere commercializzati fino al 28 ottobre 2015, mentre fino al 28 ottobre 2016 potrà essere indicato nell'etichetta che i succhi di frutta non contengono zuccheri aggiunti. Si tratta a suo avviso di un termine congruo per adempiere alle nuove prescrizioni e per lo smaltimento delle scorte, in considerazione del passaggio dal vecchio al nuovo regime.

Il relatore si sofferma poi sui contatti informali tra il Governo e i rappresentanti delle categorie produttive interessate durante l'elaborazione dell'atto e specifica che manca ancora il parere della Conferenza Stato-Regioni.

Rileva inoltre che, la direttiva 2012/12/UE non è stata recepita nei termini fissati in sede europea, dato il ritardo nell'approvazione della legge di delegazione europea 2013, e quindi è stata aperta una procedura di infrazione per mancato recepimento, risolvibile a suo avviso in virtù della sollecita entrata in vigore del provvedimento in esame.

Ripercorre conclusivamente le scansioni temporali che hanno condotto alla presentazione dello schema di decreto legislativo, segnalando che il termine di scadenza per esprimere il parere al Governo è fissato al prossimo 13 gennaio, a fronte di un termine per l'esercizio della delega

che di fatto scade il 4 marzo, in virtù dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 38

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 15,40

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 11 dicembre 2013

Plenaria

50^a Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

indi della Vice Presidente
PELINO

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE (n. 59)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Esame e rinvio)

La relatrice FISSORE (*PD*) illustra il provvedimento in titolo, premettendo che la direttiva è motivata innanzitutto dall'esigenza di semplificare e aggiornare le norme di cui alle precedenti direttive 85/577/CEE, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, e 97/7/CE, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, per rimuovere le incoerenze e colmare le lacune indesiderate in tale normativa, al fine di accrescere le vendite a distanza transfrontaliere.

Lo schema di decreto legislativo è composto da due articoli e un allegato.

L'articolo 1 sostituisce integralmente le Sezioni I, II, III, e IV del Capo I del Titolo III del Codice del Consumo, rispettivamente intitolate «Contratti negoziati fuori dei locali commerciali», «Contratti a distanza», «Disposizioni comuni», «Diritto di recesso». In aderenza alla struttura della direttiva comunitaria che si recepisce, modica anche la rubrica del Capo I in «Dei diritti dei consumatori nei contratti», già «Particolari mo-

dalità di conclusione del contratto». Attraverso tale novella normativa la direttiva introduce importanti novità all'attuale legislazione a tutela dei consumatori.

Maggiore trasparenza viene introdotta attraverso una disposizione innovativa, che prevede, nel caso di contratti a distanza conclusi per telefono, l'obbligo da parte del professionista di confermare l'offerta al consumatore, il quale è vincolato solo dopo aver firmato l'offerta o dopo averla accettata per iscritto (ovvero, previo consenso del consumatore, su un mezzo durevole). In considerazione della notevole diffusione dei contratti telefonici, con l'intento di accrescere la consapevolezza del consumatore in ordine agli obblighi derivanti dal contratto, si è ritenuta opportuna tale opzione e quindi la sua introduzione nell'ordinamento.

Viene previsto un ampliamento del diritto di recesso, una delle novità più rilevanti della direttiva: il termine entro cui poter esercitare il diritto di recesso è ampliato a quattordici giorni, rispetto agli attuali dieci. Inoltre, a differenza del regime vigente, in caso di inadempimento del professionista dell'obbligo di informare il consumatore sul diritto di recesso, il periodo entro cui esercitare tale diritto termina dopo 1 anno e 14 giorni dalla conclusione del contratto o della consegna del bene, mentre nel regime vigente il termine è di 60 giorni (per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali) o 90 giorni (per i contratti a distanza). In tale ipotesi, è dunque prorogato il termine del diritto di recesso in assenza delle informazioni dovute. Inoltre, per esigenze di certezza giuridica circa la durata del periodo di recesso, è introdotto il limite di dodici mesi.

Per ciò che riguarda le modalità di esercizio del diritto di recesso, a differenza del regime vigente, è previsto un modello-tipo armonizzato di recesso. Ciò al fine di semplificare le modalità d'esercizio di tale diritto da parte del consumatore e soprattutto di ridurre i costi delle operazioni transfrontaliere.

In merito agli obblighi del professionista nel caso di recesso, sostanzialmente si riprende il contenuto del previgente articolo 67 del Codice del consumo, prevedendo un termine più breve (14 giorni a fronte degli attuali 30 giorni) entro cui il professionista ha l'obbligo di rimborsare tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore che lo ha informato di voler recedere.

Parimenti, per gli obblighi del consumatore nel caso di recesso, viene sostanzialmente ripreso il contenuto del previgente articolo 67 del Codice del consumo, prevedendo però un termine più lungo (14 giorni a fronte degli attuali 10 giorni) entro cui lo stesso è obbligato a restituire i beni. Una novità rilevante è prevista al comma 2, laddove il consumatore è responsabile solo della diminuzione del valore del bene risultante da una manipolazione diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento del bene e dunque non con la dovuta diligenza. Tale disposizione incide unicamente sul valore del bene e non già sulla possibilità di esercitare il diritto di recesso e si configura come una disposizione più favorevole al consumatore rispetto a quella contenuta al comma 2 del previgente articolo 67 del Codice del consumo, secondo

cui, invece, un utilizzo non diligente del bene pregiudica irrimediabilmente l'esercizio del diritto di recesso.

Altra fattispecie trattata è quella del passaggio del rischio, una delle principali novità introdotte, che nasce dalla constatazione che quando i beni sono spediti al consumatore dal professionista, in caso di perdita o danneggiamento, possono insorgere controversie circa il momento del trasferimento del rischio; nel proposito di tutelare il consumatore da ogni rischio di perdita o danneggiamento dei beni, è considerato quale momento del passaggio del rischio quello nel quale il consumatore ha ricevuto il bene, cioè quando ha preso fisicamente possesso del bene.

All'articolo 1 viene infine ampliato l'ambito degli obblighi di informazione in capo al professionista.

All'articolo 2 è data attuazione, invece, a specifici obblighi di comunicazione alla Commissione europea previsti dalla direttiva, relativamente all'applicazione della direttiva stessa, con riferimento alle parti opzionali, nonché alle modalità di recepimento di altre due direttive, rispettivamente sulle clausole abusive e sulle garanzie postvendita.

Il comma 1 contiene i termini di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento e, dunque, di applicazione ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.

L'ultimo comma prevede la clausola di invarianza delle spese.

Nessuno chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame viene rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1149) Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 dicembre.

Il senatore SANTANGELO (*M5S*) interviene preliminarmente sull'ordine dei lavori, esprimendo rammarico per non aver potuto pronunciarsi in ordine al disegno di legge n. 1174, già esaminato dalla Commissione.

Interviene quindi con riferimento all'articolo 2 del provvedimento in titolo, nella parte riguardante le isole minori, per sottoporre alla valutazione della Commissione i rischi legati all'introduzione, in alternativa all'imposta di soggiorno, di una imposta di sbarco il cui valore potrebbe essere anche temporaneamente portato a 5 euro in particolari periodi dell'anno. Le somme derivanti dalla riscossione della predetta imposta, qualora si insista per tale soluzione, dovrebbero essere utilizzate esclusivamente per interventi a sostegno del comparto turistico.

Ad avviso della senatrice D'ONGHIA (*PI*), una limitazione all'utilizzo dei proventi della tassa di sbarco, a favore delle sole imprese turistiche, impedirebbe ai Comuni di coprire quelle inevitabili spese connesse alla manutenzione del territorio in occasione di un particolare afflusso turistico.

La presidente PELINO, in considerazione delle osservazioni emerse nella discussione e per consentire gli opportuni approfondimenti, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI

Il PRESIDENTE comunica che in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, la Commissione ha svolto, nella giornata di ieri, l'audizione informale del Presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS). Informa inoltre che la documentazione depositata nell'occasione sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 11 dicembre 2013

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 42

*Presidenza della Presidente
DE BIASI*

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 43

*Presidenza della Presidente
DE BIASI*

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 15,55

*AUDIZIONE INFORMALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA REVISIONE
DELLA SPESA PUBBLICA, DOTTOR CARLO COTTARELLI*

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 11 dicembre 2013

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 50

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,30

AUDIZIONE INFORMALE DEL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO – GUARDIA COSTIERA IN MERITO ALL'ESAME CONGIUNTO DEI DISEGNI DI LEGGE N. 119, N. 1004 E N. 1034 IN MATERIA DI AREE PROTETTE

Sottocommissione per i pareri

14^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 14,40

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 6^a Commissione:

(1188) Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia: parere favorevole con osservazioni.

Plenaria**47^a Seduta**

Presidenza del Presidente
MARINELLO

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/75/UE, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (n. 53)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Esame e rinvio)

Il presidente MARINELLO (*NCD*), in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, volto a recepire la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, nella quale sono state rifuse in un unico testo sette direttive riguardanti la medesima materia. La direttiva 2010/75/UE, pertanto, amplia il campo di applicazione della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, introduce specifici obblighi inerenti oggetto e frequenza dei controlli sulle installazioni, introduce l'obbligo di ricorrere a procedure telematiche a evidenza pubblica, modifica i requisiti autorizzativi minimi richiesti per alcune categorie di impianti, introduce obblighi nuovi e più severi inerenti allo scambio di informazioni a livello comunitario. Con riguardo alle singole disposizioni, il relatore rileva che l'articolo 1 coordina le definizioni di cui all'articolo 5 della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale strategica (IPPC). In particolare, la lettera *d*) inserisce una clausola di salvaguardia per garantire che tutti i soggetti che autorizzano l'esercizio di installazioni particolari adempiano agli obblighi di comunicazione recati dagli articoli 29-*duodecies*, 29-*terdecies* e 32-*bis* del Codice ambientale. La lettera *f*) introduce un rinvio alle definizioni di «impianto di incenerimento dei rifiuti» e «impianto di coincenerimento dei rifiuti» previste all'articolo 237-*ter*, comma 1, lettere *b*) e *e*), introdotto dall'articolo 15 del provvedimento in esame. L'articolo 2 modifica l'articolo 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006 chiarendo che l'oggetto dell'autorizzazione integrata sono le installazioni e non i progetti.

L'articolo 3 modifica l'articolo 7 del decreto legislativo n. 152 del 2006 chiarendo le competenze statali sul rilascio dell'autorizzazione inte-

grata ambientale, eliminando l'obbligo di sentire i Ministri della salute, dello sviluppo economico, dell'interno, del lavoro e politiche sociali e delle politiche agricole e forestali.

L'articolo 5 modifica l'articolo 10 del decreto legislativo n. 152 del 2006 specificando che le condizioni di esercizio definite nel provvedimento di VIA sono, a tutti gli effetti, prescrizioni di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e, conseguentemente, devono essere attuate, monitorate, sanzionate, rinnovate e riesaminate in conformità alla disciplina applicabile alle AIA. L'articolo 6 chiarisce i contenuti dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 152 del 2006. In proposito, ad avviso del relatore, è opportuno che anche nella norma si ribadisca che si tratta di casi in cui gli effetti negativi e significativi sono temuti e non certi. L'articolo 7 coordina il Titolo III-*bis*, della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. In particolare, il comma 3, lettera *b*) prevede espressamente la competenza dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) a proporre il piano di monitoraggio e di controllo. Il comma 3, lettera *e*) adegua le norme esistenti alle disposizioni dell'articolo 24, commi 2 e 3, della direttiva 2010/75/UE e rende più chiara la valenza sostitutiva dell'autorizzazione integrata ambientale nei confronti delle autorizzazioni di settore e la necessità di indicare i cronoprogrammi degli eventuali interventi di adeguamento. Il comma 4 – considerato che le procedure assai onerose previste in passato per l'emanazione di indirizzi operativi rivolti alle autorità competenti hanno scoraggiato la loro definizione determinando una applicazione disomogenea della disciplina IPPC – ridefinisce completamente la disciplina semplificandola, nel presupposto che sia illogico affidare tali indirizzi anche al concerto con amministrazioni non competenti a condurre i procedimenti. Il comma 5, lettera *f*) introduce gli adeguamenti previsti dall'articolo 15, paragrafi 4 e 5, all'articolo 14, paragrafo 7, e dall'articolo 22, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva 2010/75/UE, e chiarisce così la casistica delle modifiche all'impianto disposte dall'autorizzazione e conseguentemente non soggette a ulteriore istruttoria. Il comma 13 introduce disposizioni volte a rendere le sanzioni previste per gli impianti soggetti ad AIA proporzionali e coordinate con le sanzioni previste dalle specifiche discipline. Si è ritenuto indispensabile allineare alle sanzioni previste dalle discipline specifiche le sanzioni previste per il caso di esercizio non autorizzato e assimilare alle violazioni già sanzionate degli obblighi di comunicazione le violazioni dei nuovi obblighi di comunicazione recati all'articolo 7, paragrafo 1. Si è ritenuto opportuno, inoltre, assimilare esplicitamente l'esercizio di modifiche sostanziali non autorizzate all'esercizio in assenza di autorizzazione, nonché depenalizzare le violazioni di prescrizioni che non sono suscettibili di provocare effetti sull'ambiente e inasprire le sanzioni nel caso in cui le violazioni determinino situazioni di particolare pericolo per l'ambiente. L'articolo 8 modifica l'articolo 30 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Come confermato anche da una prassi largamente consolidata, infatti, il coinvolgimento nei procedimenti di AIA degli enti territoriali non direttamente competenti si è dimostrato un inutile aggravio. La compatibilità ambien-

tale dell'impianto è infatti sufficientemente garantita dai precedenti provvedimenti di VIA nei confronti delle quali l'AIA è sicuramente migliorativa. L'articolo 11 chiarisce i rapporti tra la disciplina sanzionatoria contenuta nelle parti terza, quarta e quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e la disciplina sanzionatoria prevista all'articolo 29-*quattordices*. In particolare, esclude esplicitamente l'applicabilità di sanzioni previste dalle discipline specifiche in relazione alle fattispecie di assenza di autorizzazione, violazione di obblighi autorizzativi e violazione di obblighi di comunicazione connessi all'esercizio autorizzato per impianti soggetti ad AIA. Tale intervento appare necessario alla luce dei dubbi interpretativi sorti durante l'applicazione della disciplina previgente. L'articolo 13 riordina l'articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e chiarisce i rapporti tra autorizzazione integrata ambientale e autorizzazione unica per la gestione di rifiuti. La soluzione prospettata prevede procedure AIA anche nel caso di un primo rilascio, con conseguente estensione della loro efficacia anche ad aspetti costruttivi. In ogni caso, considerato che, ai sensi della disciplina vigente, non sono escluse autorizzazioni *ex* articolo 208 con valenza di AIA, va chiarito che rinnovi, riesami e aggiornamenti vanno gestiti d'ora in poi con le procedure AIA. L'articolo 15 introduce, dopo il titolo III della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, un nuovo titolo III-*bis*, relativo agli impianti di incenerimento e coincenerimento, con il quale vengono integrate nel Codice ambientale le disposizioni precedentemente disciplinate dal decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, recante attuazione della direttiva 2000/76/CE in materia di incenerimento di rifiuti. L'articolo 16 modifica il capo I del titolo VI della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di introdurre nel Codice ambientale il regime sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni introdotte nel nuovo Titolo III-*bis*. L'articolo 17 adegua il Codice ambientale ai criteri stabiliti dall'articolo 3 della legge di delegazione europea (legge 6 agosto 2013, n. 96) in materia di destinazione delle sanzioni amministrative irrogate per violazione della disciplina relativa all'incenerimento e al coincenerimento. L'articolo 18 aggiorna le disposizioni dell'articolo 267 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera e, in particolare, tiene conto dell'inserimento nel Codice ambientale delle disposizioni in materia di incenerimento e coincenerimento di cui al Titolo III-*bis*. L'articolo 19 interviene sull'articolo 268 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e, in particolare, sulle definizioni di «emissione in atmosfera», «modifica sostanziale» e «gestore», tenuto conto che esse si applicano anche a stabilimenti non soggetti alla direttiva 2010/75/UE. L'articolo 21 adegua l'articolo 271 del decreto legislativo n. 152 del 2006: è esclusa l'estensione per legge agli impianti oggetto di autorizzazione integrata ambientale delle disposizioni generali in materia di metodi di controllo delle emissioni in atmosfera. L'articolo 22 modifica l'articolo 273 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di grandi impianti di combustione. L'articolo 24 interviene sull'articolo 275 del Codice ambientale relativo all'emissione dei composti organici volatili (COV). L'articolo 25 prevede l'intro-

duzione della parte quinta-*bis*, recante la disciplina relativa all'industria del biossido di titanio. L'articolo 26 adegua gli allegati della parte seconda del Codice ambientale relativa alle procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC). L'articolo 27 adegua gli allegati alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati. L'articolo 28, relativo alla modifica degli allegati alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, individua, per le emissioni in atmosfera dei nuovi grandi impianti di combustione, una serie di valori limite che, in diversi casi, sono più rigorosi di quelli indicati nelle tabelle della direttiva 2010/75/UE. Per quanto attiene agli impianti esistenti, i valori più severi sono stabiliti per gli stabilimenti che utilizzano biomasse, i quali, già oggi, rispettano limiti inferiori a quelli comunitari. Per quanto attiene agli impianti nuovi, i limiti più severi sono applicati anche alle sedi che utilizzano combustibili diversi dalle biomasse. In tali casi, le migliori tecnologie disponibili permettono prestazioni migliori di quelle previste dalla normativa dell'Unione europea. L'articolo 29 prevede disposizioni transitorie e, al comma 4, stabilisce che le disposizioni del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 non si applicano ai procedimenti di autorizzazione e di rinnovo avviati dopo la data di entrata in vigore della nuova disposizione. Al comma 5, si disciplina il regime transitorio per i nuovi grandi impianti di combustione già autorizzati. L'articolo 30 introduce modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157, con il quale è stata data attuazione al regolamento (CE) n. 166 del 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, al fine di chiarire quali sono le autorità tenute ad adempiere agli obblighi di comunicazione e di valutazione previsti dallo stesso decreto, nonché i tempi entro i quali ottemperare a tali obblighi nel caso di impianti non soggetti ad AIA. Ai commi 3 e 4, sulla base della delega di cui all'articolo 2 della legge di delegazione europea 2013, sono previste le sanzioni per la violazione dei richiamati obblighi di comunicazione. L'articolo 31 adegua alle norme comunitarie le disposizioni del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE, relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

Si apre quindi la discussione.

Il senatore VACCARI (*PD*) rileva la necessità di disporre di un quadro completo delle modifiche apportate al decreto legislativo n. 152 del 2006 (codice ambientale) dallo schema di decreto legislativo in esame, dal decreto-legge n. 114 del 2013 e dal disegno di legge ambientale collegato alla manovra finanziaria, poiché una tale congerie di interventi potrebbe comportare aporie normative.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/65/UE, concernente la restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (n. 57)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Esame e rinvio)

Il relatore MANCUSO (*NCD*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo che recepisce la direttiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 8 giugno 2011, nonché le direttive 2012/50/UE e 2012/51/UE della Commissione del 10 ottobre 2012. La finalità dell'intervento in esame è quella di estendere le restrizioni all'uso delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile, alla tutela della salute umana e dell'ambiente. Lo schema di decreto, informato al principio di precauzione in relazione a rischi che potrebbero sorgere nell'Unione in assenza delle misure introdotte, disciplina le restrizioni all'uso di determinate sostanze, il meccanismo di aggiornamento continuo del catalogo delle sostanze vietate e delle correlate esenzioni, gli obblighi di rispetto in capo agli operatori economici, l'armonizzazione delle procedure di valutazione della conformità, al fine di garantire ai fabbricanti la certezza giuridica sugli elementi da presentare per dimostrare la conformità alle autorità competenti in tutta l'Unione e l'individuazione delle funzioni e competenze amministrative di vigilanza e sanzione. Gli articoli 1 e 2 disciplinano l'oggetto e l'ambito di applicazione. Le categorie di AEE oggetto della disciplina sono enumerate all'allegato 1. Si tratta, tuttavia, di un catalogo aperto poiché, nonostante l'enunciazione di dieci categorie, l'elenco si conclude con il riferimento ad altre AEE non comprese nelle categorie elencate. Al fine di tracciare il perimetro applicativo della disciplina in esame, è dirimente la definizione contenuta all'articolo 3, comma 1, lett. a), secondo cui sono apparecchiature elettriche ed elettroniche, le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di tali correnti e campi, progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1.000 volt per la corrente alternata e a 1.500 volt per la corrente continua. L'articolo 4 prevede che le AEE immesse nel mercato – compresi i cavi e i pezzi di ricambio destinati alla riparazione, al riutilizzo, all'aggiornamento delle funzionalità o al potenziamento della capacità – non devono contenere le sostanze di cui all'allegato II. Gli articoli 5 e 6 prevedono il riesame e l'adattamento al progresso tecnico e scientifico dell'elenco delle sostanze con restrizioni e delle esenzioni. All'uopo, è stata messa a punto la cornice normativa e istituzionale che consente all'autorità competente italiana, ogni qual volta siano disponibili prove scientifiche, di promuovere la restrizione di altre sostanze pericolose al fine di valutare la loro sostituzione con alternative più rispettose dell'ambiente e che assicurino almeno lo stesso livello di protezione dei consumatori. Parimenti, il medesimo meccanismo opera per quanto concerne

l'adattamento al progresso tecnico e scientifico delle esenzioni dall'obbligo di sostituzione. Gli articoli da 7 a 12 prevedono gli obblighi degli operatori economici. Gli obblighi dei fabbricanti contemplano innanzitutto la garanzia che l'AEE sia stata progettata e prodotta in conformità a quanto disposto dall'articolo 4, sia accompagnata dalla documentazione tecnica opportuna, che rechi il marchio CE, riporti le informazioni utili all'identificazione, sia corredata delle informazioni sul produttore e, infine, sia monitorata allo scopo di essere adeguata alle modifiche delle norme che ne dichiarano la conformità. I documenti tecnici devono essere fondati sulle valutazioni del costruttore in merito alla probabile presenza di sostanze soggette a limitazioni, all'eventuale probabilità storica della presenza di sostanze soggette a limitazioni in ogni tipo di materiale, all'affidabilità del fornitore. Se tutta la documentazione raccolta dal fabbricante non ha un'affidabilità sufficiente, il fabbricante stesso può chiedere ulteriori informazioni al fornitore oppure l'esecuzione di un'analisi chimica. I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme. I mandatari non sono gravati dagli obblighi derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, né tenuti alla documentazione tecnica. Il mandatario rispetta esclusivamente gli oneri derivanti dal mandato, tra i quali quello di mettere a disposizione dell'autorità nazionale di vigilanza la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità. Gli importatori e i distributori, di cui agli articoli 9 e 10, sono gravati dalle medesime responsabilità relativamente alla verifica della valutazione di conformità delle AEE immesse nel mercato, all'adozione di misure correttive laddove riscontrino che un prodotto non sia conforme a quanto previsto dall'articolo 4. Gli articoli da 13 a 18 disciplinano la conformità delle AEE, in linea con la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti. Gli articoli 19, 20 e 21 disciplinano il sistema di vigilanza, controlli e sanzioni. Per effettuare i controlli sul territorio, i Ministeri competenti si avvalgono della collaborazione delle Camere di commercio, della Guardia di Finanza e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Le sanzioni amministrative sono irrogate dalle Camere di commercio competenti per territorio. Il Capo V reca, infine, disposizioni di abrogazione, norme transitorie e finali.

Prima dell'inizio della discussione generale, la senatrice PUPPATO (*PD*) chiede chiarimenti tecnici concernenti l'impiego di materiali inquinanti e il termine per l'applicazione di talune direttive, sottolineando le notevoli diseconomie derivanti dalla mancata applicazione delle direttive e dei regolamenti dell'Unione europea.

Il presidente MARINELLO si associa alle richieste della senatrice Puppato e rileva che il tenore tecnico dei chiarimenti necessari implica l'intervento di un rappresentante del Governo.

Dichiara quindi aperta la discussione.

Il senatore SOLLO (*PD*) svolge alcune considerazioni in merito ai profili di responsabilità dei fornitori e dei mandatari disciplinati dagli articoli da 7 a 12 dello schema di decreto legislativo in titolo.

Il senatore BRUNI (*FI-PdL XVII*) rileva la sovrapposizione tra le sanzioni penali nelle quali possono incorrere i produttori e quelle a cui possono essere soggetti i distributori.

Il relatore MANCUSO (*NCD*) ribadisce la necessità di un confronto con il rappresentante del Governo al fine di chiarire i profili tecnici segnalati dalla senatrice Puppato e dal senatore Bruni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(119) D'ALÌ. – *Nuove disposizioni in materia di aree protette*

(1004) DE PETRIS. – *Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette*

(1034) CALEO. – *Nuove norme in materia di parchi e aree protette*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente MARINELLO comunica che nell'ambito dell'audizione del Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera, svolta questa mattina nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state consegnate documentazioni che, appena possibile, saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice BLUNDO (*M5S*) sollecita la trattazione del documento XXII, n. 5, recante l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche connesse alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, assegnato in sede referente.

Il senatore VACCARI (*PD*) sollecita la trattazione dei disegni di legge n. 242, n. 815 e n. 942, recanti l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, assegnati in sede deliberante.

La senatrice NUGNES (*M5S*) sollecita lo svolgimento di talune audizioni informali, già richieste dal suo Gruppo, nell'ambito degli affari assegnati e dei disegni di legge all'ordine del giorno.

Il presidente MARINELLO assicura che, in considerazione dell'orientamento dei Gruppi e delle priorità individuate dall'Ufficio di Presidenza, si darà corso alle richieste dei senatori Blundo, Vaccari e Nugnes.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente MARINELLO avverte che la seduta di domani, giovedì 12 dicembre 2013, già prevista per le ore 8,45, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 11 dicembre 2013

Plenaria**32^a Seduta***Presidenza del Presidente*
CHITI*La seduta inizia alle ore 13,35.**SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso dell'audizione informale dell'Ambasciatore della Serbia in Italia, Ana Hrustanovic, svoltasi il 28 novembre, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita una documentazione che sarà resa disponibile, per la pubblica consultazione, sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie (COM (2013) 26 definitivo) (n. 8)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (COM (2013) 27 definitivo) (n. 9)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1370/2007 per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia (COM (2013) 28 definitivo) (n. 10)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, per quanto riguarda l'apertura del mer-

cato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la *governance* dell'infrastruttura ferroviaria (COM (2013) 29 definitivo) (n. 11)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (COM (2013) 30 definitivo) (n. 12)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle ferrovie (COM (2013) 31 definitivo) (n. 13)

(Osservazioni alla 8^a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore FLORIS (*FI-PdL XVII*) ricorda che la Commissione europea ha adottato, il 30 gennaio 2013, un «quarto pacchetto» ferroviario che si articola nelle sei proposte legislative in titolo.

Tali proposte figurano fra gli atti segnalati come prioritari nel Programma di lavoro della Commissione per il 2014, i cui negoziati è auspicabile si concludano prima delle elezioni del Parlamento europeo.

Per quanto riguarda il contesto normativo in cui si inseriscono le proposte in esame, il relatore segnala che nel Libro bianco del 2011 sulla politica dei trasporti, adottato il 28 marzo 2011, la Commissione europea ha esposto i propri indirizzi per uno spazio ferroviario europeo unico, caratterizzato da un mercato interno ferroviario in cui le imprese ferroviarie europee possano prestare servizi senza inutili ostacoli tecnici e amministrativi.

Inoltre, la Commissione ricorda che, ai fini della progressiva creazione di uno spazio ferroviario europeo senza frontiere, nell'ambito dei precedenti tre pacchetti ferroviari, è stata adottata una legislazione in materia di regolamentazione applicabile alle ferrovie, sia per gli aspetti tecnici (interoperabilità), sia per gli aspetti legati alla sicurezza (che la Commissione sottolinea essere aspetti indissociabili i quali richiedono un livello più elevato di armonizzazione a livello di Unione), in particolare con la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e con la direttiva 2008/57/CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario. Il relatore rileva, tuttavia, che, nonostante la nuova normativa adottata dall'Unione, la quota modale (6 per cento) della ferrovia nel trasporto all'interno dell'UE è rimasta modesta.

Con il «quarto pacchetto» ferroviario la Commissione intende pertanto migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi ferroviari eliminando gli ostacoli di mercato che ancora esistono, attraverso diversi interventi e obiettivi: l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie, un orientamento comune in materia di norme sulla sicurezza e sull'interoperabilità che consenta di accrescere le economie di scala per le imprese ferroviarie attive nell'Unione, la riduzione di costi e tempi delle procedure amministrative, l'eliminazione di ogni forma di discriminazione dissimulata.

Il relatore, quindi, passa ad esaminare le singole proposte legislative che realizzano il «quarto pacchetto» ferroviario. Il regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie permette agli Stati membri di compensare le imprese ferroviarie per il pagamento di obblighi che le imprese che operano in altri settori di trasporto non devono

sostenere. Tali obblighi possono riguardare pagamenti speciali in caso di incidenti sul lavoro che un'azienda ferroviaria è obbligata a sostenere ma che nel caso di altri modi di trasporto sono a carico dello Stato, pensioni per i lavoratori del settore ferroviario che chiedono il prepensionamento perché svolgono lavori usuranti oppure pagamenti per spese relative agli impianti di passaggio a livello. I tipi di compensazione sono suddivisi in 15 categorie («classi») che definiscono l'ambito specifico e i principi di calcolo, così come previsto dai diversi allegati. Se le norme per la normalizzazione sono correttamente applicate, il sostegno statale è considerato compatibile con il mercato interno e gli Stati membri sono esentati dagli obblighi di notifica dell'aiuto di Stato.

La Commissione intende abrogare il regolamento (CEE) n. 1192/69, ritenuto incoerente e incompatibile con le misure legislative attualmente in vigore, in quanto è stato adottato prima della liberalizzazione del mercato ferroviario e quando il trasporto ferroviario in Europa si sviluppava principalmente all'interno dei confini nazionali, con società integrate che gestivano sia i servizi ferroviari che l'infrastruttura ferroviaria. In particolare, la Commissione sottolinea che, nel contesto di un mercato liberalizzato dove le imprese ferroviarie competono direttamente con le imprese ferroviarie figuranti nell'elenco, non è più corretto operare discriminazioni fra questi due gruppi di imprese diverse.

Circa la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (COM(2013) 27), il relatore sottolinea che essa intende sostituire il regolamento (CE) n. 881/2004 con cui è stata istituita in origine l'Agenzia ferroviaria europea (ERA), responsabile della sicurezza e dell'interoperabilità delle ferrovie.

La relativa valutazione d'impatto mette in evidenza che, dopo aver passato al vaglio le singole misure, la Commissione ha individuato cinque opzioni strategiche: rafforzamento del ruolo di coordinamento dell'Agenzia per garantire una maggiore coerenza nella certificazione delle imprese ferroviarie e nell'autorizzazione dei veicoli; operatività dell'Agenzia con funzione di «sportello unico», in cui la decisione finale sulla certificazione e sull'autorizzazione spetterebbe ancora alle autorità nazionali per la sicurezza (ANS), ma l'Agenzia svolgerebbe i controlli in entrata e in uscita sulle richieste e sulle decisioni; istituzione di competenze condivise fra l'Agenzia e le ANS, con la decisione finale sulla certificazione e sull'autorizzazione affidata all'Agenzia; attivazione dell'Agenzia in luogo delle ANS per le attività legate alla certificazione di imprese ferroviarie e all'autorizzazione di veicoli; predisposizione di misure orizzontali da attuare per migliorare la competitività del settore ferroviario.

L'impatto ambientale di tutte le opzioni è stato giudicato positivo, seppure modesto, mentre l'impatto sociale di tutte le opzioni è stato giudicato modesto o marginale.

La proposta di regolamento conferisce, inoltre, all'Agenzia nuovi compiti trasformandola in un'autorità ferroviaria europea nell'ambito dell'interoperabilità e della sicurezza. L'Agenzia, in particolare, dovrà svol-

gere il ruolo di autorità europea responsabile del rilascio di certificati di sicurezza per le imprese ferroviarie, rilasciare autorizzazioni all'immissione sul mercato di veicoli ferroviari e tipi di veicoli e autorizzazioni alla messa in servizio di sottosistemi controllo-comando e segnalamento di terra, tenere sotto osservazione le norme ferroviarie nazionali e le attività delle autorità nazionali che operano nell'ambito dell'interoperabilità e della sicurezza ferroviarie, fornire un supporto tecnico indipendente e obiettivo, in particolare alla Commissione, rafforzare il proprio ruolo nel campo delle applicazioni telematiche al fine di garantirne uno sviluppo coerente e un'implementazione in tempi brevi, assumere un ruolo più rilevante che assicuri uno sviluppo coerente del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS).

Circa la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1370/2007 per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia (COM(2013) 28), il relatore osserva che la finalità generale dell'atto è migliorare la qualità dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia e aumentarne l'efficienza operativa, accrescendo in tal modo la competitività e l'attrattiva della rotaia rispetto ad altri modi e sviluppando ulteriormente lo spazio ferroviario europeo unico.

Il regolamento (CE) n. 1370/2007 ha inquadrato l'aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico e la compensazione degli obblighi di servizio pubblico, senza tuttavia delineare un'impostazione comune all'aggiudicazione dei contratti nel trasporto di passeggeri per ferrovia. Visto che all'aggiudicazione di tali contratti non si applicano norme comuni dell'Unione europea, alcuni Stati membri hanno introdotto l'aggiudicazione mediante gara, mentre in altri vige l'aggiudicazione diretta. La Commissione ritiene che una tale frammentazione di regimi normativi nell'UE ostacoli le imprese ferroviarie nella valorizzazione di tutte le potenzialità di esercizio dell'attività nel mercato interno.

Dalla valutazione d'impatto è emerso che i risultati migliori in termini di effetti economici, ambientali e sociali, con la generazione di un valore attuale netto compreso fra 21 e 29 miliardi di euro nel periodo 2019-2035, si otterrebbero combinando gli elementi seguenti: diritti di libero accesso, definiti nelle linee generali e subordinati alla prova d'impatto sull'equilibrio economico dei contratti di servizio pubblico; aggiudicazione mediante gara dei contratti di servizio pubblico; sistemi nazionali integrati di emissione di biglietti ad adesione volontaria; obbligo a carico degli Stati membri di assicurare alle imprese ferroviarie che intendono partecipare a una procedura di gara pubblica l'accesso a materiale rotabile idoneo su base non discriminatoria.

Quanto alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario unico, concernente l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la *governance* dell'infrastruttura ferroviaria (COM(2013) 29), il relatore fa notare che essa si prefigge l'obiettivo di

intensificare la pressione concorrenziale sui mercati ferroviari nazionali e di migliorare la *governance* del gestore dell'infrastruttura.

In proposito, i problemi che la Commissione ritiene necessario affrontare riguardano: l'accesso al mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri (il mercato è chiuso alla concorrenza in molti Stati membri, con la conseguenza non soltanto che la crescita risulta inibita, ma anche che si creano disparità fra gli Stati membri che hanno aperto il mercato e quelli in cui è ciò non è ancora avvenuto); la *governance* dei gestori dell'infrastruttura (in quanto monopoli naturali, questi non sempre rispondono alle necessità del mercato e dei suoi utenti); una serie di ostacoli all'ingresso sul mercato derivanti da situazioni nelle quali la gestione dell'infrastruttura e le operazioni di trasporto fanno parte della stessa struttura integrata (in tale caso, i gestori dell'infrastruttura si trovano di fronte a un conflitto di interessi); l'esistenza di strutture integrate che rendono molto più difficile applicare la separazione contabile fra gestione dell'infrastruttura e attività di trasporto.

La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione) (COM(2013) 30), intende armonizzare le norme tecniche per consentire ai cittadini dell'Unione, agli operatori economici e alle collettività regionali e locali di beneficiare pienamente dei vantaggi derivanti dall'instaurazione di uno spazio senza frontiere interne, favorendo l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti ferroviarie nazionali, nonché l'accesso a tali reti.

La proposta di direttiva, insieme alla proposta di rifusione della direttiva 2004/49/CE sulla sicurezza, elimina le rimanenti barriere amministrative e tecniche, avvalendosi dei pareri forniti dall'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie. La Commissione evidenzia che sono molti gli insegnamenti tratti dal lavoro svolto in merito allo sviluppo delle specifiche tecniche di interoperabilità (STI) e dall'applicazione delle direttive sull'interoperabilità a progetti specifici. Sottolinea, inoltre, che negli ultimi anni il contesto legislativo per la commercializzazione dei prodotti si è evoluto, rendendo necessario l'aggiornamento della legislazione in materia di interoperabilità.

Infine, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle ferrovie (COM(2013) 31) intende migliorare la sicurezza del sistema ferroviario e l'accesso al mercato per la prestazione di servizi ferroviari. Essa modifica la direttiva 2004/49/CE, la quale, all'articolo 10, paragrafo 7, stabilisce che «anteriormente al 30 aprile 2009, l'Agenzia ferroviaria europea valuta gli sviluppi della certificazione di sicurezza e presenta alla Commissione una relazione contenente raccomandazioni su una strategia di passaggio ad un certificato di sicurezza comunitario unico», destinato a sostituire il sistema a due parti attualmente in uso (parti a e b). Nel luglio 2012 l'Agenzia ha presentato una relazione corredata di una raccomandazione che proponeva una strategia per la transizione.

Secondo la Commissione, fino a oggi, gli Stati membri hanno elaborato norme e *standard* di sicurezza di portata essenzialmente nazionale e l'eterogeneità dei principi, dell'approccio e delle culture ha reso difficile l'eliminazione degli ostacoli tecnici e lo sviluppo di operazioni di trasporto internazionali.

La Commissione ritiene che l'attuale quadro normativo sia sufficientemente evoluto da consentire il passaggio graduale a un «certificato di sicurezza unico» valido in tutta l'Unione europea, che dovrà essere rilasciato alle imprese ferroviarie titolari di una licenza di esercizio per avere l'accesso all'infrastruttura ferroviaria. L'articolo 10 della proposta introduce pertanto il sistema del certificato di sicurezza unico in sostituzione del precedente sistema di certificato di sicurezza suddiviso in due parti («parte a» e «parte b»). In tale contesto, viene riesaminato il ruolo delle autorità nazionali preposte alla sicurezza e sono riattribuite le responsabilità ripartite fra queste ultime e l'Agenzia.

Il relatore conclude, quindi, la sua esposizione, richiamando l'attenzione sulla circostanza che le proposte in oggetto sono state segnalate dal Governo fra gli atti dell'Unione di particolare interesse nazionale. Esse sono attualmente al vaglio delle istituzioni europee e il voto in sede plenaria presso il Parlamento europeo è previsto indicativamente per il 26 febbraio 2014.

Il PRESIDENTE ringrazia il relatore per aver illustrato in maniera efficace ed esauriente una materia così complessa come quella del cosiddetto «quarto pacchetto» ferroviario e dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore ORELLANA (*M5S*) invita a svolgere una riflessione sulle modalità per valutare – nell'ambito delle sei proposte illustrate – le problematiche del trasporto ferroviario che interessano l'Italia, e che registrano, come noto, un buon livello di concorrenza tra imprese nel settore dell'alta velocità – imprese che potrebbero essere in grado di proiettare proficuamente la loro attività oltre confine – e, per contro, una situazione piuttosto deficitaria nel settore del trasporto locale.

Il senatore COCIANCICH (*PD*) mette in risalto che gli importanti progetti europei in titolo sono diretti a una armonizzazione del trasporto su rotaia a livello europeo, anche allo scopo di diminuire i relativi costi per le imprese.

Il relatore FLORIS (*FI-PdL XVII*) fa notare che la questione sollevata dal senatore Orellana è in parte affrontata dalla quinta proposta di direttiva del «pacchetto», relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea, con l'obiettivo di rendere la rete di trasporto ferroviario locale e regionale un sistema interconnesso a livello di Unione europea.

Il PRESIDENTE, quindi, propone di dare incarico al relatore di predisporre, per la prossima settimana, uno schema di osservazioni per la Commissione di merito.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto attiene a talune disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri in gravi difficoltà, o minacciati di trovarsi in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria e per quanto attiene alle norme di disimpegno per alcuni Stati membri (n. COM (2013) 301 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Copernicus e abroga il regolamento (UE) n. 911/2010 (n. COM (2013) 312 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005, la direttiva 2009/128/CE, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (n. COM (2013) 327 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura e alla qualità delle statistiche per la procedura per gli squilibri macroeconomici (n. COM (2013) 342 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione del cielo unico europeo (n. COM (2013) 410 definitivo)

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione a un programma di ricerca e sviluppo avviato da vari Stati membri a sostegno delle piccole e medie imprese che effettuano attività di ricerca (n. COM 2013 493 definitivo)

(Deliberazioni, ai sensi dell'articolo 144, comma 5, del Regolamento, sugli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione delle risoluzioni: Doc. XVIII-bis, n. 1 per l'atto comunitario n. COM (2013) 301 definitivo, Doc. XVIII-bis, n. 2 per l'atto comunitario n. COM (2013) 312 definitivo, Doc. XVIII-bis, n. 3 per l'atto comunitario n. COM (2013) 327 definitivo, Doc. XVIII-bis, n. 4 per l'atto comunitario n. COM (2013) 342 definitivo, Doc. XVIII-bis, n. 5 per l'atto comunitario n. COM (2013) 410 definitivo e Doc. XVIII-bis, n. 6 per l'atto comunitario n. COM (2013) 493 definitivo)

Il PRESIDENTE segnala l'opportunità di inoltrare direttamente – mediante la cosiddetta «doppia deliberazione» e nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 144, comma 5, del Regolamento, nonché per il tramite del Presidente del Senato – al Governo, affinché ne tenga conto nel corso della trattativa comunitaria, le osservazioni approvate dalla

Commissione sugli atti comunitari in titolo, sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà.

A tal fine, quindi, propone che le osservazioni già formulate in proposito siano inviate al Governo, nella forma di altrettante risoluzioni, pubblicate in allegato.

Verificata, per ciascuna deliberazione, la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione, in esito a votazioni distinte per ciascun atto corrispondente, approva le risoluzioni proposte dal Presidente.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In merito ai 22 schemi di decreto legislativo adottati dal Governo il 3 dicembre, che recano attuazione di alcune direttive contenute nella legge di delegazione europea 2013, il PRESIDENTE propone una selezione, ai fini della formulazione delle relative osservazioni alle Commissioni di merito entro i termini stabiliti dal Regolamento, nonché una ripartizione dell'esame tra la sede plenaria della Commissione e la Sottocommissione pareri (fase discendente).

La Commissione accoglie tale proposta: si conviene così di esaminare, la prossima settimana e nella prima settimana di ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa di fine anno, gli Atti del Governo nn. 47, 50, 51, 58, 59 e 61.

La seduta termina alle ore 14,20.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2013) 301 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII-bis, n. 1)**

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto in titolo,

considerato che esso intende garantire che gli Stati membri che hanno ricevuto assistenza finanziaria tramite un programma di aggiustamento possano continuare concretamente ad attuare i programmi nell'ambito della politica di coesione e ad erogare fondi ai progetti;

considerato che per quanto riguarda in particolare due Stati membri (Romania e Slovacchia) il Consiglio europeo dell'8 febbraio 2013 (paragrafo 87 delle conclusioni) ha invitato la Commissione a vagliare soluzioni pratiche al fine di ridurre il rischio di disimpegno automatico dei fondi dalla dotazione nazionale 2007-2013;

considerato la Commissione europea ha a tal fine individuato nell'aumento del tasso di cofinanziamento per i paesi minacciati da gravi difficoltà (relativamente alla loro stabilità finanziaria) e nella proroga dei termini di presentazione delle dichiarazioni di spesa per gli impegni relativi agli anni 2011 e 2012, due misure utili alla riduzione del rischio di disimpegno automatico;

considerato che a tal fine è necessario procedere ad una modifica mirata del regolamento n. 1083/2006 (regolamento generale sui fondi strutturali) onde consentire alla Commissione europea di elevare, per un ammontare massimo di dieci punti percentuali, il co-finanziamento rispetto alla quota percentuale fissata in fase di approvazione dei programmi operativi, e a Romania e Slovacchia di presentare le dichiarazioni di spesa per gli impegni relativi agli anni 2011 e 2012, rispettivamente entro la fine del 2014 ed entro la conclusione del programma;

considerato inoltre che tali proposte non hanno alcuna incidenza sugli stanziamenti di impegno poiché non prevedono alcuna modifica degli importi massimi degli stanziamenti dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione stabiliti nei programmi operativi per il periodo 2007-2013;

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica della proposta è correttamente individuata nell'art. 177 del TFUE, in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria,

definiscono i compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei fondi a finalità strutturale, nonché le norme generali loro applicabili;

la proposta appare conforme:

– quanto al previsto principio di sussidiarietà, tenuto conto che un meccanismo temporaneo che consenta alla Commissione europea di aumentare i rimborsi per gli Stati membri in difficoltà può essere stabilito solo a livello dell'Unione;

– quanto al principio di proporzionalità, tenuto conto che l'intensità delle misure appare adeguata rispetto alla prolungata crisi economica e agli altri sforzi intrapresi per aiutare gli Stati membri in difficoltà.

Nel merito, trovando conferma la congruità delle misure proposte dalla Commissione europea, si raccomanda che esse, non restino limitate solo a soddisfare un'esigenza negativa legata alle specifiche difficoltà di Stati membri destinatari di un programma di aggiustamento o di Stati membri in grave e giustificato ritardo nell'utilizzo dei fondi, ma che possano anche collocarsi in un rinnovato quadro positivo di partenariato tra Commissione e Stati membri.

Inoltre si raccomanda che, anche grazie a clausole di flessibilità opportunamente concordate, sia pienamente attuata attraverso i fondi strutturali e gli strumenti della politica di coesione, una importante funzione di volano aggiuntivo per la ripresa economica e l'occupazione di tutti i Paesi dell'Unione Europea.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2013) 312 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII-bis, n. 2)**

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto in titolo,

considerato che esso istituisce e finanzia il programma di osservazione della terra «Copernicus», in sostanziale continuità con il preesistente GMES;

tenuto conto che tale programma ha lo scopo dichiarato di *«fornire informazioni precise e attendibili relative all'ambiente e alla sicurezza, adeguate alle esigenze degli utenti a sostegno di altre politiche dell'Unione»* (punto n. 5 delle Premesse), con particolare riferimento al mercato interno, i trasporti, l'ambiente, l'energia, la protezione civile, la cooperazione con i Paesi terzi e gli aiuti umanitari;

avuto riguardo alla relazione predisposta dalla Direzione generale per l'internazionalizzazione della ricerca del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, predisposta in ottemperanza al disposto dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri il 19 luglio 2013;

preso atto:

– che il documento in oggetto ha sostituito ed annullato il precedente COM(2013) 312 def, avente uguale titolo, datato 29 maggio 2013, senza che sia stata inviata ai Parlamenti nazionali una nuova *«lettre de saisine»* di modifica dei termini per l'espressione dei pareri ai sensi del Protocollo n. 2 al Trattato di Lisbona sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità;

– che il COM(2013) 312 def/2 contiene differenze sostanziali rispetto al COM(2013) 312 def, che consistono in una diversa disciplina del programma di lavoro di cui all'articolo 8; nell'abolizione della disciplina inizialmente proposta per la «Selezione degli operatori» di cui al soppresso articolo 13 del COM(2013) 312 def; nella proposta di una regolamentazione meno stringente relativa alla supervisione degli operatori di cui all'articolo 13 del COM(2013) 312 def/2,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica della proposta è correttamente individuata nell'articolo 189, paragrafo 2, del TFUE, ai sensi del quale *«Il Parlamento eu-*

ropeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure necessarie» per favorire il progresso tecnico e scientifico, la competitività industriale e l'attuazione delle sue politiche attraverso una politica spaziale europea. Tali misure «possono assumere la forma di un programma spaziale europeo, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri»;

la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà in termini di:

– necessità dell'intervento delle istituzioni dell'Unione sulla base dell'impossibilità, per i singoli Stati membri, di:

1) sostenere *uti singuli* i costi per il finanziamento ed il rinnovo dell'infrastruttura spaziale sviluppata con fondi UE e intergovernativi;

2) conseguire autonomamente gli obiettivi delle azioni proposte, che richiedono l'aggregazione al livello europeo dei contributi di differenti Stati;

– valore aggiunto per l'Unione in termini di:

1) economie di scala derivanti dall'azione al livello europeo;

2) più incisivo controllo della legislazione ambientale UE in base a criteri trasparenti ed oggettivi;

la proposta appare altresì conforme al principio di proporzionalità, in quanto congrua con gli obiettivi che intende perseguire.

Si rileva peraltro che la sostituzione dell'originario COM(2013) 312 con il successivo COM(2013) 312 def/2 avrebbe reso auspicabile un nuovo invio formale ai Parlamenti nazionali, con conseguente estensione del termine di otto settimane di cui all'articolo 6 del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Con riferimento al merito dell'atto, si invita a riflettere sull'opportunità di prevedere:

1) un ruolo di coordinamento della componente spaziale del programma per l'Agenzia spaziale europea (ESA) (articolo 5 della proposta di regolamento);

2) un maggiore coinvolgimento degli Stati membri nella valutazione e protezione della sicurezza dei dati (articolo 16).

Con riferimento alle deleghe che l'atto in oggetto propone a favore della Commissione europea, si invita a:

1) prevederne una durata a tempo determinato, in ossequio al disposto dell'articolo 290, paragrafo 1, comma 2, del TFUE: «*Gli atti legislativi delimitano esplicitamente (...) la durata della delega di potere*»;

2) valutare l'opportunità di un ripensamento della delega di cui all'articolo 15, che concerne la politica di accesso, registrazione, impiego, trasmissione, divulgazione ed archiviazione dei dati nonché la valutazione della relativa sicurezza. Si tratta, infatti, di una delega ad ampio respiro che va ad incidere sull'oggetto stesso del regolamento, ovvero la gestione

del flusso ininterrotto di dati ed informazioni accurati ed attendibili derivanti dall'osservazione della terra. Questa circostanza appare in contrasto con il divieto di prevedere deleghe di potere sugli «*elementi essenziali di un settore*» (articolo 290, paragrafo 1, comma 2, del TFUE).

In relazione ai dati acquisiti dal sistema di osservazione della terra, si sottolinea l'esigenza di mantenere alta l'attenzione sulla tutela della riservatezza e su una corretta gestione nel tempo dei dati stessi.

Si auspica, infine, che nei settori oggetto della operatività del Programma Copernicus sia data significativa valorizzazione alle eccellenze presenti nell'ambito della ricerca e dell'industria spaziale nazionale.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2013) 327 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII-bis, n. 3)**

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto in titolo,

considerato che esso si propone di sostituire le disposizioni finanziarie in vigore per le spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, attualmente fondate su basi giuridiche diverse, con un quadro finanziario unico, chiaro e moderno, che ottimizzi l'attuazione e il funzionamento della gestione finanziaria;

visti gli esiti del Consiglio europeo di giugno 2013 e l'accordo raggiunto sul nuovo Quadro finanziario pluriennale, che prevede un importo massimo stanziato per gli interventi nei settori connessi alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale pari a 1.891,936 milioni di euro, con una significativa flessione rispetto all'ammontare previsto dal precedente QFP 2007-2013 (2,5 miliardi di euro circa), e la conseguente necessità, in considerazione del calo degli stanziamenti disponibili, di procedere a una modernizzazione delle disposizioni finanziarie, che ottimizzi l'utilizzo dei fondi ed eviti dispersioni e duplicazioni;

tenuto conto che l'atto prevede espressamente una semplificazione delle strutture di gestione finanziaria sulla base di obiettivi e indicatori precisi, e si propone di chiarire e semplificare i tassi di cofinanziamento, prevedendo al contempo un importo minimo di 50.000 euro per le sovvenzioni ammissibili;

considerato infine che l'atto si inserisce organicamente all'interno del pacchetto «Animali e piante più sani per una filiera alimentare più sicura», che comprende proposte di misure in materia di sanità animale, finalizzate a proteggere e migliorare la salute e il benessere degli animali nell'UE, in particolare degli animali destinati alla produzione alimentare; di regime fitosanitario, con l'obiettivo di proteggere l'agricoltura e la silvicoltura europea, impedendo l'ingresso e la diffusione di organismi nocivi per le piante non indigeni; di produzione e immissione sul mercato delle sementi e del materiale riproduttivo riguardanti le specie agricole, vegetali, forestali, fruttifere, viticole e ornamentali; di controlli e altre attività ufficiali intesi a garantire l'applicazione della legislazione relativa agli alimenti e ai mangimi,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 43, paragrafo 2, e nell'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Il primo prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio stabiliscano l'organizzazione comune dei mercati agricoli e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca; il secondo prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio adottino, per affrontare i problemi comuni di sicurezza e a tutela della salute pubblica, misure nei settori veterinario e fitosanitario;

la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà in quanto si limita a disciplinare i settori ammissibili e le modalità di accesso a finanziamenti previsti da specifici programmi dell'Unione, e ricompresi all'interno del Quadro finanziario pluriennale. La proposta si limita, inoltre, a quanto strettamente necessario per il raggiungimento dei propri obiettivi, nel pieno rispetto dunque del principio di proporzionalità.

Nel merito, pur considerando la proposta necessaria e opportuna, si ritiene che essa possa essere perfezionata in fase negoziale con poche ma rilevanti modifiche. In particolare, merita attenzione il dettato dell'articolo 2, relativo agli obiettivi, e il disposto della lettera b) i), che fissa tra gli obiettivi specifici quello di «contribuire a un elevato livello di sicurezza degli alimenti e dei sistemi di produzione alimentare e di altri prodotti che possono incidere sulla sicurezza degli alimenti, migliorando nel contempo la sostenibilità della loro produzione», e utilizza quale indicatore di successo la riduzione del numero di casi di malattie umane nell'Unione legati alle zoonosi e alla scarsa sicurezza alimentare. Va sottolineato in proposito come, allo stato attuale, non sembra siano previste sovvenzioni per programmi direttamente correlati agli elementi fondanti (casi umani e sicurezza degli alimenti) di tale indicatore. Poiché la mancanza di una specifica pianificazione per il controllo di agenti di zoonosi negli alimenti e le difficoltà di reperimento di informazioni sui casi umani sono criticità note da anni, che non consentono di disporre di un reale quadro epidemiologico, andrebbe proposta l'estensione dei finanziamenti alla pianificazione di «programmi nazionali» di controllo degli agenti di zoonosi negli alimenti e al miglioramento della raccolta di dati relativi ai casi umani.

Talune perplessità vanno espresse (vista anche l'esiguità del plafond disponibile) sulla fissazione di un importo minimo delle sovvenzioni a 50.000 euro. Pur comprendendo la necessità di contenere l'incidenza delle spese amministrative, destinata a lievitare quanto più elevato è il numero dei programmi ammessi a finanziamento, sarebbe opportuno prendere in considerazione la possibilità che l'importo minimo sia quantificato in una cifra più bassa.

Per quanto concerne lo scadenziario fissato dall'articolo 15 della proposta, che prevede i termini rispettivamente del 31 marzo e del 31 luglio

per la presentazione della relazione tecnica dettagliata e della relazione tecnica intermedia relative a ogni programma nazionale annuale o pluriennale, detti termini potrebbero utilmente essere spostati di uno o due mesi, per consentire una più efficace raccolta e analisi dei dati. Va inoltre sottolineata l'incongruenza del disposto di cui all'articolo 14 della proposta di regolamento, che fissa al 31 gennaio il termine per l'approvazione da parte della Commissione dei programmi annuali degli Stati membri, che però dovrebbero essere applicati a partire dal 1° gennaio dello stesso anno.

Infine, per quanto concerne le norme che necessitano di modifica o di abrogazione, appare necessario un chiarimento da parte della Commissione europea in relazione alla mancata inclusione del regolamento (CE) n. 349/2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali: regolamento che risulta a tutt'oggi vigente (come dimostrabile dal fatto che siano ancora concesse sovvenzioni in base al suo disposto), sebbene le misure in esso contenute si basino su una decisione (90/424/CEE) già abrogata dalla decisione 2009/470/CEE, di cui la proposta di regolamento in esame propone a sua volta l'abrogazione.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2013) 342 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII-bis, n. 4)**

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto in titolo,

considerato che esso intende istituire, ai fini della procedura per gli squilibri macroeconomici, perfezionata, all'interno del cosiddetto *six pack*, dal regolamento n. 1176/2011, un solido sistema di sorveglianza statistica che disciplini il controllo della qualità dei dati, la loro elaborazione e trasmissione nonché la notifica/comunicazione dei dati alle diverse parti interessate, al Parlamento europeo e al Consiglio;

tenuto conto che la proposta, pur conferendo nuovi compiti alla Commissione europea (attraverso Eurostat) riguardo alla convalida della qualità dei dati pertinenti ai fini della procedura per gli squilibri macroeconomici (PSM), non potrà essere attuata in modo efficace senza la stretta collaborazione delle autorità statistiche degli Stati membri, cui rimane affidato in toto il compito di rilevare ed elaborare i dati;

visti gli ampi poteri di indagine e approfondimento affidati alla Commissione, che, qualora individui problemi specifici nel contesto della valutazione della qualità dei dati forniti, può effettuare missioni nello Stato membro interessato, allo scopo di esaminare in dettaglio la qualità dei dati pertinenti per la PSM, e che soprattutto può proporre al Consiglio di deliberare per l'irrogazione di un'ammenda a uno Stato membro che, deliberatamente o per negligenza grave, fornisca un'errata rappresentazione dei dati pertinenti per la PSM,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

la base giuridica della proposta è correttamente individuata nell'art. 338 del TFUE, in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano misure per l'elaborazione di statistiche, laddove necessario per lo svolgimento delle attività dell'Unione;

la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà, in quanto in assenza di un quadro europeo chiaro, ossia di una legislazione europea che definisca una procedura comune per il controllo della qualità dei dati pertinenti per la procedura sugli squilibri macroeconomici, gli Stati membri non possono garantire un adeguato livello di chiarezza e di uniformità;

la proposta appare altresì conforme al principio di proporzionalità, in quanto si limita al minimo indispensabile per il conseguimento dei suoi obiettivi.

Nel merito si sottolinea con forte preoccupazione il contenuto dell'articolo 9, paragrafo 4, che, nell'ambito delle procedure che possono condurre all'irrogazione di un'ammenda a uno Stato membro, conferisce alla Commissione il potere di emanare atti delegati (per un periodo massimo di tre anni) con i quali dettare criteri dettagliati per la determinazione dell'entità dell'ammenda (che non può comunque superare lo 0.05% del PIL), delle norme circa le procedure per la conduzione delle indagini, le misure associate e l'informativa sulle indagini stesse, e delle norme procedurali dettagliate volte a garantire i diritti di difesa, l'accesso al fascicolo, la rappresentanza legale, la riservatezza, le disposizioni relative alla tempistica e alla riscossione delle ammende. Dette materie, oltre a essere di particolare ed evidente delicatezza, sembrano rivestire carattere sostanziale e non limitarsi a integrare o modificare elementi non essenziali dell'atto legislativo in oggetto, come espressamente previsto dall'art. 290 del TFUE in materia di atti delegati. L'ampiezza dei margini di manovra affidati alla Commissione dovrebbe essere oggetto di un'attenta riflessione, tanto più che essa viene a essere ulteriormente accentuata dal carattere generale e non prescrittivo dell'art. 9, che si limita a introdurre un sistema sanzionatorio (peraltro in analogia con quanto già previsto, all'interno del *six pack*, dall'art. 8 del regolamento n. 1173/2011, relativo all'effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro) e a ribadire il rispetto dei diritti di difesa per gli Stati membri di volta in volta oggetto di una proposta di sanzioni.

Si auspica pertanto che, in sede negoziale, il Governo si impegni attivamente perché sia rivisto il dettato dell'art. 9, con particolare riguardo alla lettera a) del paragrafo 4, in modo che i criteri dettagliati per l'irrogazione di ammende a uno Stato membro e le procedure a essi connesse siano specificati nel testo del regolamento, e non affidati ad atti delegati.

Infine, anche considerata la politica di rigore e di riduzione della spesa pubblica imposta agli Stati membri dall'Unione europea, desta talune perplessità la richiesta di ventuno unità aggiuntive di personale (dodici interne e nove esterne) da parte della Commissione per la convalida della qualità dei dati pertinenti ai fini della PSM, con conseguente aggravio della voce del bilancio UE relativa alle spese amministrative e per il personale.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2013) 410 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII-bis, n. 5)**

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto COM(2013) 410 definitivo,

considerato che esso si colloca all'interno di un pacchetto di misure (noto anche come SES II +) volto ad aggiornare i quattro regolamenti istitutivi del Cielo unico europeo e a modificare le norme che disciplinano l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA), al fine di migliorare la competitività del sistema europeo del trasporto aereo e, in particolare, di accelerare la realizzazione del Cielo unico europeo. Il sunnominato pacchetto, oltre che dalla proposta in esame, è costituito dalla comunicazione «Accelerare l'attuazione del Cielo unico europeo» (COM(2013) 408) e da una proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 216/2008 per quanto riguarda aeroporti, gestione del traffico aereo e servizi di navigazione aerea;

tenuto conto che esso si propone in particolare di affrontare i problemi connessi alla scarsa efficienza nella fornitura di servizi di navigazione aerea, in termini di costi, assistenza ai voli e capacità offerta, e alla frammentazione dei sistemi di gestione del traffico aereo (ATM) dovuta all'efficacia solo parziale dei blocchi funzionali di spazio aereo e alla debolezza del gestore centralizzato della rete aerea, introdotti dalla legislazione già vigente in materia di Cielo unico europeo;

preso atto che le misure individuate dal legislatore europeo si concentrano in particolare: sul miglioramento della sicurezza e della vigilanza da parte delle Autorità nazionali, attraverso la loro piena separazione e indipendenza dai prestatori di servizi di navigazione aerea soggetti al loro controllo; su una gestione più efficiente del traffico aereo, tramite la fissazione di una serie di obiettivi di prestazione vincolanti per quanto concerne sicurezza, efficacia, capacità e impatto ambientale; sulla separazione strutturale dei servizi di supporto (quali meteorologia, informazione aeronautica, comunicazioni, servizi di sorveglianza o di navigazione); su una maggiore attenzione dei fornitori di servizi di navigazione aerea alle esigenze dei clienti; su una maggiore flessibilità per permettere partenariati industriali nel quadro dei blocchi funzionali di spazio aereo e sul rafforzamento del ruolo del gestore della rete (Eurocontrol);

considerato infine che l'adozione di misure volte a favorire la rapida realizzazione del Cielo unico europeo è stata inserita dalla Commissione europea tra le dodici azioni considerate prioritarie nell'Atto per il Mercato Unico II e che i ritardi verificatisi in sede di attuazione della legislazione vigente e la frammentazione che ne deriva hanno comportato una inutile lievitazione dei costi del trasporto aereo per le compagnie e rischiano di provocare, in una prospettiva di medio-lungo periodo, gravi problemi nella gestione delle rotte e del traffico aereo,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la base giuridica della proposta è correttamente individuata nell'articolo 100, paragrafo 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire le opportune disposizioni per la navigazione marittima e aerea;

la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà, in quanto l'obiettivo del regolamento, ossia l'attuazione del Cielo unico europeo, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri, data la natura transnazionale dell'intervento stesso, né gli interventi dei soli Stati membri sono in grado di assicurare la creazione di capacità e condizioni di sicurezza, riducendo al contempo i livelli dei costi dei servizi di gestione del traffico aereo nell'Unione europea;

la proposta appare altresì conforme al principio di proporzionalità perché si limita a quanto strettamente necessario per il raggiungimento dell'obiettivo che intende perseguire;

nel merito, si auspica che il Governo contribuisca attivamente all'attuazione del Cielo unico europeo, provvedendo in primo luogo, come affermato nella Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia alle attività dell'Unione europea per il 2013, alla piena implementazione del progetto BluMed, riguardante la creazione di un blocco funzionale transnazionale tra Italia, Malta e Cipro, e più in generale incentivando, nel quadro del Cielo unico, le potenzialità dei maggiori aeroporti italiani, anche ai fini di un riequilibrio e di una razionalizzazione complessiva del sistema dei trasporti, tenendo conto delle prospettive di crescita del traffico aereo nelle aree del Mediterraneo e del centro Europa, nonché della necessità di realizzare una maggiore integrazione del sistema insulare italiano con la rete dei principali aeroporti europei;

si osserva infine come la proposta di rifusione conferisca alla Commissione europea il potere di adottare, per un periodo di tempo indeterminato, atti delegati al fine di definire le modalità applicative per un funzionamento adeguato del sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e di rete, di aggiungere ulteriori tipologie di servizi forniti dal gestore della rete e di integrare o modificare i requisiti relativi alle organizzazioni riconosciute e le condizioni relative ai certificati da rilasciare ai fornitori di servizi di navigazione aerea. A tal proposito si invita il Governo ad approfondire in sede negoziale il tema degli atti delegati, onde

assicurarsi che essi intervengano su elementi non sostanziali e meramente applicativi, senza incidere in alcun modo sulla natura, gli obiettivi e gli strumenti individuati dal regolamento.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2013) 493 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII-bis, n. 6)**

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto in titolo,

considerato che esso si propone di stabilire le norme relative alla partecipazione dell'Unione al secondo programma di ricerca e sviluppo avviato da vari Stati membri per sostenere le piccole e medie imprese (PMI) che effettuano attività di ricerca («Eurostars-2»);

considerato che, per il periodo 2008-2013, in base alla decisione n. 743/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa alla partecipazione della Comunità a un programma di ricerca e sviluppo avviato da vari Stati membri a sostegno delle piccole e medie imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo, l'Unione europea partecipa finanziariamente a Eurostars, ai sensi dell'articolo 185 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (*ex* articolo 169 CE), con un contributo complessivo di 100 milioni di euro, equivalente a un terzo dei contributi effettivi degli Stati membri partecipanti e degli altri Paesi partecipanti;

rilevato che le piccole e medie imprese sono circa 20,7 milioni, ovvero più del 98 per cento di tutte le imprese dell'Unione e del 58 per cento circa del suo valore aggiunto lordo, e che tali imprese danno lavoro a più di 87 milioni di persone (67 per cento dell'occupazione complessiva e, in alcuni settori chiave, fino all'80 per cento di tutti i posti di lavoro), secondo quanto confermato nella relazione 2012 sulla valutazione dei risultati delle PMI, svolta per conto della Commissione europea;

condividendo la posizione della Commissione europea che ritiene le PMI «la spina dorsale dell'economia europea» e con «le potenzialità per contribuire in misura significativa ad aumentare la crescita e l'occupazione dell'Unione europea»;

tenuto conto che la proposta intende proseguire l'attuale programma comune Eurostars nel prossimo periodo di programmazione (2014-2020), dando piena attuazione alle raccomandazioni formulate nella valutazione intermedia di Eurostars, del 20 dicembre 2010, svolta da un gruppo di esperti indipendenti, in cui si auspicava il proseguimento di Eurostars oltre il 2013;

tenuto conto delle conclusioni del 31 maggio 2011 del Consiglio Competitività, il quale ha positivamente valutato il parere del predetto gruppo di esperti;

valutato inoltre che il Consiglio ha ritenuto Eurostars ben allineato agli obiettivi della strategia Europa 2020, ben integrato alle opportunità offerte alle PMI nell'ambito del 7° programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, e attraente per i destinatari;

preso atto, infine, che il contributo finanziario massimo dell'Unione a Eurostars-2, compresi gli stanziamenti EFTA, sarà pari a 287 milioni di euro a prezzi correnti per la durata del programma quadro Orizzonte 2020, che illustra il quadro strategico comune in materia di ricerca e innovazione per il periodo 2014-2020,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la base giuridica della proposta è correttamente individuata nell'articolo 185 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in base al quale, nell'attuazione del programma quadro pluriennale in materia di ricerca e sviluppo tecnologico, l'Unione può prevedere, d'intesa con gli Stati membri interessati, la partecipazione a programmi di ricerca e sviluppo avviati da più Stati membri, compresa la partecipazione alle strutture instaurate per l'esecuzione di detti programmi;

la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà, in quanto l'intervento dell'Unione è in grado di assicurare un approccio coerente a livello europeo per tutti i programmi nazionali di ricerca a sostegno delle PMI che effettuano attività di ricerca, i quali mancano spesso di interoperabilità e compatibilità;

la proposta appare altresì conforme al principio di proporzionalità in quanto lascia agli Stati membri la responsabilità dell'elaborazione del programma comune e di tutti gli aspetti operativi.

Nel merito, si esprime apprezzamento per la prosecuzione del programma comune Eurostars nel prossimo periodo di programmazione. Tuttavia, considerata la realtà numericamente significativa delle piccole e medie imprese in Italia e considerata altresì l'esiguità dello stanziamento economico previsto dalla proposta in oggetto, si ritiene altamente improbabile che la proposta possa incisivamente contribuire alla competitività e l'innovazione e fornire un adeguato supporto ai processi di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese italiane. Si chiede pertanto un congruo adeguamento delle risorse messe a disposizione. Nel contempo, al fine di meglio indirizzare le modeste risorse che il programma rende disponibili e viste le caratteristiche dei progetti che Eurostars 2 intende finanziare, si auspica una maggior partecipazione finanziaria del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dello sviluppo economico e delle Amministrazioni regionali.

A tale riguardo si ritiene, inoltre, che l'ammontare complessivo del programma Eurostars 2, sebbene sia quasi triplicato rispetto al precedente programma Eurostars 2007-2013, rappresenti una cifra ancora troppo contenuta – poco più di un milione di euro l'anno qualora ciascuno dei 33 Paesi partecipanti ne usufruisse in parti uguali – rispetto alle reali esigenze

di investimento in ricerca e sviluppo da parte delle piccole e medie imprese.

Peraltro, sarebbe auspicabile che la parte di cofinanziamento nazionale (due terzi degli investimenti) possa essere scomputata dal calcolo del deficit strutturale relativo al raggiungimento dell'obiettivo di medio termine concordato con l'Unione europea, ai sensi della dichiarazione del presidente Barroso, del 3 luglio 2013, davanti al Parlamento europeo e della lettera del commissario Rehn indirizzata, nella stessa data, ai ministri delle finanze dei Paesi membri.

Infine, si ritiene necessario valorizzare maggiormente ogni opportunità di coordinamento – a livello nazionale ed europeo – tra le piccole e medie imprese, con il contributo attivo degli Stati membri, al fine di incoraggiare e accompagnare le imprese stesse nello sviluppo delle loro attività di ricerca e innovazione.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Mercoledì 11 dicembre 2013

Plenaria
25ª Seduta

Presidenza del Presidente
MANCONI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Marco Rossi Doria, sottosegretario all'istruzione, e la professoressa Beatrice Morano.

La seduta inizia alle ore 13,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MANCONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione sul cyberbullismo di Marco Rossi Doria, sottosegretario all'istruzione, e della professoressa Beatrice Morano

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 28 novembre scorso.

In apertura di seduta il presidente MANCONI illustra brevemente il senso della seduta odierna inserendola nel quadro del lavoro svolto dalla Commissione sul tema del cyberbullismo cui è stata dedicata l'audizione di rappresentanti dell'associazione *Save the Children* il 24 luglio e quella del garante per l'infanzia Vincenzo Spadafora il 29 ottobre. Ricorda che alcuni membri della Commissione l'8 ottobre hanno incontrato il sottosegretario per l'istruzione Marco Rossi Doria, il quale illustrerà alla Commissione i progetti di prevenzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), per combattere il fenomeno.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA illustra le attività del Ministero e le proposte per iniziative future per combattere i fenomeni del bullismo, cyberbullismo, gli atteggiamenti omofobici, la violenza di genere e ogni altra forma di discriminazione. Per riconoscere i segnali precursori di comportamenti a rischio e fronteggiare atteggiamenti che sfociano in forme di discriminazione e di violenza, è necessario attivare strategie di intervento volte a evitare conseguenze gravi non solo sul piano psicologico ma anche sul piano penale. Ne deriva che la formazione del personale scolastico costituisce la leva strategica per sviluppare la qualità del sistema di istruzione e formazione, attraverso l'offerta di strumenti e di metodologie diretti a creare una rete sociale di tutela e di ripristino dei diritti lesi. In questo momento, c'è molta attenzione al fenomeno e soprattutto ci sono risorse significative da destinare a interventi di questo tipo. Il MIUR dal 2007 ha avviato iniziative di prevenzione e di contrasto al fenomeno: il decreto ministeriale n. 16 del 5 febbraio 2007 recante le «Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo» prevede la creazione di osservatori regionali permanenti sul bullismo, attivi presso gli uffici scolastici regionali, che rappresentano un importante riferimento nei territori. Oltre ad analizzare il fenomeno del bullismo e a verificare le attività svolte dalle scuole, gli Osservatori hanno il compito di promuovere percorsi di educazione alla legalità, all'interno delle scuole, tramite attività curricolari ed extracurricolari.

La professoressa Beatrice MORANO illustra i dati relativi all'attività degli osservatori regionali. Segnala che dal 2008 non sono stati più erogati i finanziamenti necessari per consentire il regolare funzionamento degli Osservatori regionali sul bullismo. Ciò nonostante, nelle singole aree territoriali le azioni sono proseguite su impulso delle singole scuole o delle reti di scuole, nell'ambito di iniziative relative all'educazione alla cittadinanza, alla promozione del benessere psicofisico e sociale, al potenziamento delle attività motorie e sportive e al contrasto alla dispersione scolastica. Ricorda quanto è stato fatto sul territorio, evidenziando attività e risultati diversi nelle singole regioni.

A livello centrale, sono stati attivati il sito internet *www.smontailbullo.it*, che fornisce utili strumenti e suggerimenti per fronteggiare il fenomeno da un punto di vista psico-sociologico e culturale, il numero verde riservato a genitori e studenti, per la segnalazione di offese verbali, prepo-

tenze fisiche e problemi di esclusione e di isolamento, e l'indirizzo mail bullismo@istruzione.it che offre consulenza alle segnalazioni di casi specifici.

Dal 2010 il piano nazionale «Più scuola meno mafia» istituito nel 2008, in seguito all'Accordo tra il MIUR e l'Agenzia del Demanio, rinnovato nel 2010 tra il MIUR, il Ministero dell'interno e l'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), il cui obiettivo è il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata a fini di istruzione e formazione, ha sostenuto il progetto «*Open Eyes: Sa-fenet Use*», avviato nel 2010 e realizzato a Milano, che ha portato alla realizzazione di un osservatorio sull'uso e l'abuso della rete informatica e di uno sportello per la gestione dei casi di *stalking*, *cyberstalking*, cyberbullismo e, in generale, per il sostegno alle vittime di comportamenti persecutori; ricorda, inoltre, il progetto «*Nausicaa*», avviato nel 2012 e realizzato a Caserta, che prevede la realizzazione di un osservatorio per lo studio e la prevenzione dei casi di disagio giovanile e di uno sportello per il sostegno psicologico agli studenti e alle vittime di reati di bullismo, cyberbullismo e di violenza di genere e della criminalità organizzata. Negli interventi degli Osservatori di Milano e Caserta sono stati coinvolti oltre 5.000 studenti (di cui il 53 per cento ragazze) dell'età media di 15/16 anni, destinatari di una ricerca qualitativa e quantitativa. Dalla ricerca risulta che il 99,1 per cento dei giovani usa regolarmente Internet e l'89,3 per cento ha un profilo su un *social network*. Per il 21,5 per cento dei ragazzi i *social network* sono uno strumento per fare nuove conoscenze ma anche l'occasione in cui si manifestano i rischi maggiori. I dati, assai preoccupanti, confermano le tendenze evidenziate dai più recenti fatti di cronaca: ben il 12,5 per cento del campione riconosce di avere utilizzato i *social network* per diffondere messaggi offensivi o minacciosi nei confronti di coetanei; il 13,6 per cento dei maschi e l'8,1 per cento delle ragazze dichiara di avere 'umiliato' altre persone con la diffusione di materiali offensivi e insinuazioni diffamatorie. Ciò per quanto concerne l'ammissione del *cyberbullyng* e *cyberstalking*.

Ancor più preoccupanti sono i dati relativi al fenomeno subito o di cui i ragazzi sono testimoni: il 10 per cento degli studenti interpellati dichiara di essere stato vittima di diffusione di informazioni e immagini personali senza il proprio consenso; il 12 per cento dei maschi e il 16 per cento delle femmine dichiara di essere stato vittima di insulti, aggressioni verbali e minacce; il 12 per cento riferisce che altri hanno inviato messaggi e immagini a proprio nome; il 31,4 per cento degli intervistati è stato testimone o è a conoscenza di altri studenti partecipanti a gruppi *on line* a sfondo razzista o omofobo; il 30 per cento è a conoscenza o è stato testimone diretto della diffusione di messaggi di minaccia da parte di altri studenti.

Altro progetto avviato è Tabby (*Threat Assessment of Bullying Behavior*: valutazione della minaccia di cyberbullismo nei giovani), approvato nel quadro del programma Daphne III 2007-2013. Il progetto si è concretizzato nella produzione di diversi materiali didattici tra i quali un *toolkit*

per gli insegnanti contenente un manuale e un dvd da utilizzare e diffondere tra gli studenti e nella realizzazione di un sito *web* dedicato (www.tabby.eu.it) dove è possibile compilare un questionario *on line*. Sono stati raccolti circa 1.500 questionari Tabby. Il 27 novembre 2012 è stato organizzato al MIUR il Convegno internazionale dal titolo «Cyberbullismo e rischio di devianza. Strategie di prevenzione e interventi mirati», in cui sono stati presentati gli studi e le *best practices* di alcune università europee coinvolte nel progetto.

Le azioni più recenti sono state il progetto «Safer Internet-Generazioni Connesse» con il coordinamento del MIUR e il contributo dei principali soggetti impegnati nella tutela dei diritti dei minori per un utilizzo consapevole di internet e dei *new media* (Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, Polizia Postale e delle Comunicazioni, Save the Children Italia, Telefono Azzurro, Cooperativa E.D.I., Movimento Difesa del Cittadino), e il portale URP SOCIAL, il primo *social* tematico realizzato da una pubblica amministrazione. Nella fase di prima attivazione (9 settembre 2013 – 9 ottobre 2013) ha registrato 1.449 visite e 6.038 visualizzazioni di pagina.

In ottemperanza al decreto-legge n. 104 del 2013, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca e in prosecuzione delle attività già avviate, considerato l'aggravarsi dei fenomeni e dell'abuso e dell'uso non corretto delle tecnologie per la comunicazione, si ritiene opportuno intensificare le azioni di prevenzione e di contrasto a ogni forma di violenza e di discriminazione: ciò attraverso la creazione di una commissione ministeriale di studio, anche con la presenza di esperti esterni, per la revisione delle Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo (decreto ministeriale n.16 del 5 febbraio 2007); una *summer school* rivolta ai docenti e ai dirigenti scolastici sui temi dell'uso corretto e consapevole delle nuove tecnologie per offrire strumenti metodologici volti a contrastare ogni forma di discriminazione attraverso interventi didattici; un bando di un concorso di idee riservato agli studenti e finalizzato a un servizio di comunicazione capace di veicolare, con stili giovanili, messaggi e contenuti diretti ai più giovani al fine di un contrasto efficace dei fenomeni di cyberbullismo, intolleranza, bullismo omofobico e violenza di genere.

Il senatore LO GIUDICE (PD) chiede maggiori dettagli sul Tavolo delle pari opportunità che coinvolge diversi Ministeri e sottolinea che i siti *web* del MIUR dedicati alla prevenzione del cyberbullismo non sono aggiornati, vanificandosi così la loro funzione.

La senatrice Elena FERRARA (PD) chiede quali siano gli interventi necessari per rendere sistematiche le attività e la rete di prevenzione e contrasto al fenomeno da parte del MIUR.

Il senatore MAZZONI (FI-PdL XVII) chiede di quantificare la spesa per tali interventi.

La professoressa MORANO risponde sottolineando la difficoltà di realizzare un sistema organico di attività per prevenire e contrastare il fenomeno, data la scarsità di risorse disponibili: proprio per questo motivo, invita ad apprezzare quanto le singole scuole in autonomia riescono a fare, nonostante le difficoltà.

Il presidente MANCONI, nel ringraziare la professoressa Morano e il sottosegretario Rossi Doria, dichiara che la Commissione ha intenzione di continuare a seguire il tema e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 11 dicembre 2013

Plenaria

Presidenza del Presidente
Renato BALDUZZI

La seduta inizia alle ore 8,10.

IN SEDE CONSULTIVA

DL 133/13: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia

S. 1188 Governo

Parere alla 6ª Commissione del Senato

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il senatore Paolo NACCARATO (*NCD*), *relatore*, introduce l'esame riferendo sul contenuto del provvedimento, il cui articolo 1 prevede che per il 2013 la seconda rata dell'IMU non sia dovuta per tutta una serie di immobili ivi elencati, tra cui le abitazioni principali, fermo restando che, nei comuni in cui l'aliquota base è stata maggiorata, i contribuenti sono tenuti a versare, entro il 16 gennaio 2014, il 40 per cento della differenza tra l'imposta dovuta secondo l'aliquota base statale e l'imposta dovuta secondo l'aliquota deliberata dal comune. Vengono quindi stanziati risorse per compensare ai comuni il minor gettito derivante dall'abolizione della rata IMU. Per la precisione, vengono stanziati in totale 2,164 miliardi per il 2013, dei quali 2,076 miliardi per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della regione Sicilia e della regione Sardegna e 87,058 milioni per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale.

Per quanto riguarda gli stanziamenti riferiti ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Sicilia e della Sardegna, una quota pari a 1.729 milioni delle risorse ad essi destinate è attribuita entro il 20 dicembre 2013, negli importi indicati in dettaglio dall'allegato A al decreto-legge. Tali importi rappresentano la metà dell'ammontare del gettito spettante ai comuni sulla base della disciplina statale. Per quanto riguarda invece gli stanziamenti riferiti ai comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, la compensazione del minore gettito dell'IMU avviene mediante un minore accantonamento, per 86,108 milioni di euro circa, ripartito tra i destinatari secondo gli importi indicati nell'allegato A, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, secondo il meccanismo di cui all'articolo 13, comma 17, del decreto-legge n. 201 del 2011.

Entro il 28 febbraio 2014 si provvederà con un decreto del ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza unificata, a determinare a congruaggio l'importo risultante dalla differenza, pari a circa 348 milioni, tra le risorse già distribuite nei termini fin qui detti e le risorse complessivamente stanziare. A tal fine si prevede l'elaborazione di una metodologia concordata con l'associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) che prenda come base i dati del gettito 2012 e operi una stima delle manovre effettuate dai comuni nel 2013. Qualora dal decreto ministeriale risulti per il singolo comune un ammontare complessivo superiore all'importo spettante al comune in base alle aliquote e alle detrazioni previste per il 2013, l'eccedenza deve essere destinata dal comune alla riduzione delle imposte comunali dovute per gli immobili per il 2014.

Il ministro dell'economia e delle finanze viene autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, mentre i comuni beneficiari del trasferimento compensativo vengono autorizzati ad apportare le necessarie variazioni al bilancio entro il 15 dicembre 2013.

L'articolo 2 detta disposizioni in materia di acconti di imposta. In particolare, il comma 1 aumenta al 128,5 per cento la misura dell'*acconto* dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e dell'imposta sul reddito delle società produttive (IRAP) per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 per gli enti creditizi, finanziari e assicurativi e per la Banca d'Italia. Nei confronti degli stessi soggetti, il comma 2 prevede – per lo stesso periodo d'imposta – una *addizionale all'aliquota* IRES di 8,5 punti percentuali. In riferimento a tale addizionale, il comma 3 detta disposizioni specifiche per i soggetti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo o per la trasparenza fiscale. Il comma 4 proroga il termine di scadenza per il versamento della seconda o unica rata di acconto IRES, fissandolo al 10 dicembre 2013. Il comma 5 prevede che, a decorrere dal 2013, i soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 (in materia di regime del risparmio amministrato) versino un acconto del 100 per cento entro il 16 dicembre di ciascun anno. Il comma 6 modifica la clausola di salvaguardia contenuta nel comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, relativa alle misure per fare fronte all'eventuale insufficienza del

gettito atteso dall'IVA e dalla definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile. In particolare, si prevede che il ministro dell'economia intervenga sulla misura degli acconti IRES e IRAP e sulle accise.

L'articolo 3 interviene in materia di immobili pubblici. Il comma 1 stabilisce che alle alienazioni di immobili di cui all'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge n. 203 del 2005 – che prevede la vendita a trattativa privata, anche in blocco, di beni immobili ad uso non abitativo appartenenti al patrimonio pubblico – si applichino le disposizioni dell'articolo 40, comma 6, della legge n. 47 del 1985, le quali permettono la sanatoria di irregolarità edilizie successivamente al trasferimento. Il termine per la domanda di sanatoria è di un anno dal trasferimento. Il comma 2, lettera *a*), consente all'Agenzia del demanio, previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, di vendere a trattativa privata, anche in blocco, anche i beni immobili ad uso *prevalentemente* non abitativo appartenenti al patrimonio pubblico. La lettera *b*) estende invece il meccanismo di dismissione individuato dall'articolo 11-*quinquies* citato anche agli immobili degli enti territoriali.

L'articolo 4 detta disposizioni sul capitale della Banca d'Italia. Più precisamente, il comma 1, ribadisce che la Banca d'Italia è istituto di diritto pubblico, banca centrale della Repubblica italiana e parte integrante del Sistema europeo di Banche centrali, nonché autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1024/2013. Il comma 2 autorizza la Banca d'Italia ad aumentare il proprio capitale, mediante utilizzo delle riserve statutarie, all'importo di 7,5 miliardi di euro, precisando che a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di euro 20.000 ciascuna. Il comma 3 prevede che ai partecipanti possano essere distribuiti esclusivamente dividendi annuali, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore al 6 per cento del capitale. Il comma 4 individua le categorie di investitori che possono acquisire le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia. Si tratta delle banche e imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale in Italia o in uno Stato membro dell'Unione europea; delle? fondazioni bancarie; degli? enti e istituti di previdenza ed assicurazione aventi sede legale in Italia; e dei fondi pensione. Ai sensi del comma 5, ciascun partecipante non può possedere una quota di capitale superiore al 5 per cento, né direttamente né indirettamente. Per le quote in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia. Il comma 6 consente alla Banca d'Italia di acquistare temporaneamente le proprie quote di partecipazione e di stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime, al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al capitale fissati dal precedente comma.

L'articolo 5 interviene sugli organi della Banca d'Italia, stabilendo, al comma 1, che l'Assemblea dei partecipanti e il Consiglio superiore della Banca non possono ingerirsi nelle materie relative all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Istituto. Il comma 2 prevede che il Consiglio supe-

riore della Banca si compone del Governatore e di tredici consiglieri, nominati nelle assemblee dei partecipanti presso le sedi della Banca, fra i candidati individuati da un comitato costituito all'interno dello stesso Consiglio tra persone che posseggano i requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità previsti dallo Statuto della Banca d'Italia.

L'articolo 6 detta ulteriori disposizioni sulla Banca d'Italia, in parte funzionali al coordinamento della disciplina vigente con le novità introdotte dal decreto-legge. In particolare, il comma 1 sostituisce l'articolo 114 del regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, con il quale si prevede la partecipazione di un rappresentante del Governo alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio della Banca d'Italia: le modifiche sopprimono i poteri di sospensione e di annullamento del delegato governativo rispetto alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio. I commi 2, 3 e 4 abrogano una serie di disposizioni incompatibili con le modifiche apportate alla disciplina della Banca d'Italia dagli articoli 4 e 5. Il comma 5 prevede l'adeguamento dello Statuto della Banca d'Italia alle disposizioni introdotte dal testo in esame. Il comma 6 dispone infine che – a partire dall'esercizio in corso – le quote di partecipazione al capitale di Banca d'Italia siano collocate nel comparto delle attività destinate alla negoziazione, agli stessi valori di iscrizione che avevano nel comparto di provenienza. Si tratta, secondo la relazione del Governo, di una misura per favorire la creazione di un mercato delle partecipazioni al capitale della Banca d'Italia e gli scambi.

L'articolo 7 reca disposizioni di coordinamento in materia di accise. In particolare, l'articolo chiarisce che gli incrementi di accisa previsti dalle lettere *e-bis*) ed *e-ter*) del comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 91 del 2013 – destinati ad interventi di tutela di beni culturali, a celebrazioni di particolari ricorrenze e alla cosiddetta *tax credit* cinema – si riferiscono alle aliquote di accisa come già rideterminate dall'articolo 25 del decreto-legge n. 104 del 2013. L'articolo individua il provvedimento con il quale sono stabiliti tali ulteriori incrementi di accisa.

L'articolo 8, infine, reca la copertura finanziaria del decreto-legge, mentre l'articolo 9 disciplina l'entrata in vigore dello stesso.

In conclusione, premesso di ritenere che la Commissione possa esprimere parere favorevole sul provvedimento, si riserva di formulare una proposta di parere all'esito dell'eventuale dibattito.

Il senatore Raffaele RANUCCI (*PD*), intervenendo con riferimento all'articolo 3 del decreto in esame, esprime l'avviso che il parere che la Commissione si accinge a rendere dovrebbe richiamare l'attenzione della Commissione di merito sull'opportunità che i procedimenti finalizzati alla sanatoria delle eventuali irregolarità edilizie concernenti gli immobili pubblici oggetto di dismissione siano quantomeno avviati già dagli enti territoriali che ne sono proprietari, così da evitare o almeno contenere l'inevitabile perdita di valore di mercato derivante da una situazione di irregolarità, ancorché sanabile, degli immobili in questione.

Con riferimento, invece, alle disposizioni concernenti la Banca d'Italia, manifesta perplessità innanzitutto in merito alla previsione di cui all'articolo 4, comma 4: considerata infatti la delicatezza delle funzioni svolte dalla Banca d'Italia, le quali rivestono importanza strategica per il Paese, sembrerebbe più opportuno escludere che quote di partecipazione al capitale dell'istituto possano essere detenute anche da banche e imprese di assicurazione con sede legale e amministrazione centrale al di fuori dell'Italia.

Reputa inoltre utile una riflessione sull'articolo 5, comma 1, in quanto non si comprendono le ragioni per le quali l'Assemblea dei partecipanti e il Consiglio superiore della Banca d'Italia, che sono organi collegiali dell'istituto, non dovrebbero ingerirsi nelle materie relative all'esercizio delle funzioni attribuite alla Banca d'Italia o al Governatore.

Il senatore Lionello Marco PAGNONCELLI (*FI-PdL XVII*) condivide le perplessità manifestate dal senatore Ranucci in merito all'articolo 4, comma 4. Ritiene infatti che banche e imprese di assicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale al di fuori del territorio nazionale non dovrebbero poter detenere quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia, atteso che quest'ultima, in qualità di banca centrale della Repubblica italiana, esercita funzioni essenziali per l'economia del Paese.

Reputa poco chiara altresì la disposizione di cui all'articolo 4, comma 6, che consente alla stessa Banca d'Italia di acquistare temporaneamente le proprie quote di partecipazione e di stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime.

Renato BALDUZZI, *presidente*, ritiene che le questioni sollevate dai senatori Ranucci e Pagnoncelli in relazione agli articoli 4 e 5 del decreto-legge siano senz'altro delicate e meritevoli di approfondimento; ricorda tuttavia che la materia del capitale e degli organi della Banca d'Italia non rientra tra quelle di competenza della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (*SCMpl*), intervenendo con riferimento all'articolo 1, comma 5, che mantiene a carico del contribuente il 40 per cento della differenza tra l'imposta dovuta secondo l'aliquota base prevista dalla disciplina statale e l'imposta dovuta secondo la maggiore aliquota eventualmente deliberata dal comune, esprime l'avviso che, qualora in sede di conversione del decreto-legge in esame ovvero di discussione del disegno di legge di stabilità si dovesse decidere di esonerare il contribuente anche da questa quota dell'imposta iniziale, come da più parti viene richiesto, si dovrebbe comunque avere cura di non penalizzare quei comuni che, magari proprio a causa del preannuncio della soppressione dell'imposta, non ne hanno maggiorato l'aliquota e di non favorire quelli che, per contro, l'hanno fatto.

Il senatore Paolo NACCARATO (*NCD*), *relatore*, alla luce del dibattito svoltosi, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*) che tengono conto delle riflessioni svolte dal senatore Ranucci sull'articolo 3 e dal senatore Dalla Zuanna sull'articolo 1, comma 5.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 8,35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,35 alle ore 8,40.

ALLEGATO

**DL 133/13: Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013,
n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di
immobili pubblici e la Banca d'Italia
(S. 1188 Governo)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge S. 1188, di conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante «Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia», in corso di esame presso la 6^a Commissione del Senato,

rilevato che l'articolo 1 prevede che la seconda rata dell'IMU per il 2013 non sia dovuta per gli immobili ivi individuati, tra i quali le abitazioni principali, fermo restando che, nei comuni in cui l'aliquota base è stata maggiorata, i contribuenti sono tenuti a versare, entro il 16 gennaio 2014, il quaranta per cento della differenza tra l'imposta dovuta secondo l'aliquota base e quella dovuta secondo l'aliquota comunale; il medesimo articolo provvede a stanziare le necessarie risorse per compensare ai comuni il minor gettito derivante dall'abolizione della seconda rata dell'IMU 2013;

rilevato altresì che l'articolo 3, comma 2, lettera *b*), consente anche agli enti territoriali, nelle forme e con i limiti ivi previsti, di individuare propri immobili da dismettere nell'ambito del programma di dismissione di immobili pubblici ad uso non prevalentemente abitativo di cui all'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge n. 203 del 2005, come da ultimo modificato dal decreto-legge in esame,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che la sanatoria di cui all'articolo 3, comma 1, sia avviata già dagli enti territoriali titolari degli immobili pubblici oggetto di dismissioni;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di assicurare il rispetto di criteri di equità fiscale rispetto agli enti locali coinvolti dalla soppressione della seconda rata dell'IMU, nel senso di non favorire i comuni che hanno maggiorato l'aliquota base.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Mercoledì 11 dicembre 2013

Presidenza della Presidente
Rosy BINDI

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle ore 16 alle ore 16,20.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

Mercoledì 11 dicembre 2013

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giacomo Antonio PORTAS

indi del Vice Presidente
Alessandro PAGANO

indi del Presidente
Giacomo Antonio PORTAS

La seduta inizia alle ore 8,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Audizione dell'ingegner Francesco Caio, Commissario di Governo per l'attuazione dell'agenda digitale

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Francesco CAIO, *commissario di Governo per l'attuazione dell'agenda digitale*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimenti, il senatore Ugo SPOSETTI (PD), la senatrice Laura BIGNAMI (M5S), i deputati Alessandro PAGANO (NCD), Carla RUOCCO (M5S) e Itzhak Yoram GUTGELD (PD).

Francesco CAIO, *commissario di Governo per l'attuazione dell'agenda digitale*, risponde ai quesiti posti.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, ringrazia l'ingegner Caio e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,40.

